



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la domanda in forma orale di non imposizione delle sanzioni ai sensi della *Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, presentata dalla società Daimler AG e dalle società da essa controllate in data 3 marzo 2014, relativa a condotte, poste in essere nell'area dei prodotti commerciali (in particolare *leasing* e finanziamenti) con cui le *captive banks* supportano principalmente l'acquisto di veicoli del rispettivo "*brand partner*", suscettibili di integrare una fattispecie di intesa restrittiva della concorrenza;

VISTE le successive integrazioni di detta domanda in forma orale, in data 3 agosto 2016 e 21 ottobre 2016, il perfezionamento in data 31 gennaio 2017 e l'integrazione, da ultimo, in data 15 dicembre 2017;

VISTA la propria delibera del 28 aprile 2017, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Banca PSA Italia S.p.A., BMW Bank GmbH, FCA Bank S.p.A., FCE Bank Plc., General Motor Financial Italia S.p.A., Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., RCI Banque SA, Toyota Financial Services Plc., Volkswagen Bank GmbH e delle associazioni Assilea -

Associazione Italiana Leasing e Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA l'istanza di partecipazione al procedimento presentata in data 14 giugno 2017 dall'Associazione di consumatori Altroconsumo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 217/98;

VISTA le comunicazioni con le quali le società Toyota Financial Services Plc., FCA Bank S.p.A., Banca PSA Italia S.p.A., Volkswagen Bank GmbH, FCE Bank Plc., BMW Bank GmbH, General Motor Financial Italia S.p.A., rispettivamente in data 2 agosto, 4 agosto e 7 agosto 2017, hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 14 settembre 2017, con la quale sono stati rigettati gli impegni presentati dalle suddette società;

VISTA la propria delibera del 27 settembre 2017 con la quale il procedimento è stato esteso alle società Banque PSA Finance SA, Santander Consumer Bank S.p.A., Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, CA Consumer Finance SA, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, General Motors Company, Daimler AG, Renault SA, Toyota Motor Corporation e Volkswagen AG;

VISTA la propria delibera del 28 marzo 2018 con la quale, a fronte delle istanze pervenute dalle Parti del procedimento, è stata disposta la proroga del termine di chiusura dell'istruttoria alla data del 31 dicembre 2018;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 5 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le memorie finali delle società Banca PSA Italia S.p.A., Banque PSA Finance SA, Santander Consumer Bank S.p.A., BMW Bank GmbH, BMW AG, FCA Bank S.p.A., CA Consumer Finance SA, FCA Italy S.p.A., FCE Bank Plc., Ford Motor Company, Opel Finance S.p.A. (già General Motors Financial Italia S.p.A.), General Motors Company, RCI Banque SA, Renault SA, Toyota Financial Services Plc., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen AG, Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., Daimler AG, nonché delle associazioni Assilea - Associazione Italiana Leasing e Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare pervenute in date comprese tra il 23 ed il 28 novembre 2018;

SENTITI in audizione finale i rappresentanti delle società Banca PSA Italia S.p.A., Banque PSA Finance SA, Santander Consumer Bank S.p.A., BMW Bank GmbH, BMW AG, FCA Bank S.p.A., CA Consumer Finance SA, FCA Italy S.p.A., FCE Bank Plc., Ford Motor Company, Opel Finance S.p.A. (già General Motors Financial Italia S.p.A.), General Motors Company, RCI Banque S.A., Toyota Financial Services Plc., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen AG, Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., Daimler AG, nonché delle associazioni Assilea - Associazione Italiana Leasing e Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare, in data 3 dicembre 2018;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

(I) PREMESSA

1. In data 28 aprile 2017, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio al fine di accertare la sussistenza di un'intesa, in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), volta al coordinamento delle strategie commerciali tra le società Banca PSA Italia S.p.A., BMW Bank GmbH, FCA Bank S.p.A., FCE Bank Plc., General Motors Financial Italia S.p.A., Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., RCI Banque SA, Toyota Financial Services Plc. e Volkswagen Bank GmbH (c.d. *captive banks*), ipotizzando in particolare un'alterazione delle dinamiche competitive tra le *captive banks* attive in Italia nella fornitura dei servizi finanziari finalizzati all'acquisto di autoveicoli, con una possibile alterazione anche delle dinamiche competitive relative alla scelta di autoveicoli. Secondo quanto ipotizzato in avvio, tale condotta avrebbe avuto luogo anche nell'ambito, e con l'ausilio, delle associazioni di categoria Assilea e Assofin.

2. In particolare, l'intesa riguarda i principali operatori '*captive*' presenti sul territorio nazionale e, segnatamente, Banque PSA Finance SA, Banca PSA Italia S.p.A., BMW Bank GmbH, FCA Bank S.p.A., FCE Bank Plc., General Motor Financial Italia S.p.A. (ora, Opel Finance S.p.A.), Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., RCI Banque SA, Toyota Financial Services Plc., Volkswagen Bank GmbH (c.d. '*captive banks*') nonché le associazioni Assilea - Associazione Italiana Leasing e Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare.

3. L'intesa, come già precisato nel provvedimento di avvio e ulteriormente specificato nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, si è realizzata attraverso un pervasivo e regolare scambio di informazioni, bilaterale e multilaterale, anche in sede associativa, avente a oggetto le politiche commerciali delle Parti relative alle condizioni economiche e contrattuali applicate ai concessionari e ai consumatori finali, quali, ad esempio, il tasso base, il TAN, il TAEG, le spese applicate agli acquirenti nonché i volumi dei prodotti finanziari collocati, tramite contatti bilaterali e multilaterali.

4. Il procedimento è stato successivamente esteso soggettivamente alle società Banque PSA Finance SA, Santander Consumer Bank S.p.A., BMW AG, CA Consumer Finance SA, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, General Motors Company, Daimler AG, Renault SA, Toyota Motor Corporation e Volkswagen AG, in considerazione del loro ruolo di controllanti delle società già Parti del procedimento, nonché della circostanza per cui le *captive banks*, per previsioni statutarie, in forza di accordi o per loro stessa natura, operano con lo scopo di promuovere e sostenere le attività svolte dai relativi gruppi automobilistici controllanti.

(II) LE PARTI

5. **Banca PSA Italia S.p.A.** (di seguito, anche “Banca PSA Italia”) è una società di diritto italiano costituita pariteticamente da Banque PSA Finance S.A. e Santander Consumer Bank S.p.A. e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima. Essa è stata costituita nel 2014 ed è attiva dal 1 gennaio 2016, previo conferimento da parte di Banque PSA Finance S.A. delle proprie attività italiane di *consumer lending*, costituite, in particolare, dalla collocazione di prodotti finanziari volti alla vendita di veicoli prodotti dal gruppo automobilistico PSA, con i marchi Peugeot, Citroën e DS. Fino al 31 dicembre 2015 tale attività era svolta dalla filiale italiana di Banque PSA Finance S.A. Il fatturato realizzato dalla società nel 2017¹ è stato pari a OMISSIS².

6. **Banque PSA Finance S.A.** (di seguito, anche “Banque PSA Finance”) è una società di diritto francese attiva nel settore dei prodotti finanziari destinati all’acquisto di veicoli. Essa appartiene al Gruppo PSA e, allo stato, detiene il 50% del capitale sociale di Banca PSA. A partire dal 31 agosto 2003 e fino al 31 dicembre 2015, Banque PSA Finance è stata attiva in Italia nella erogazione di prodotti finanziari per la vendita delle vetture del Gruppo PSA. Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo a cui la società fa capo, nel 2017, è stato pari a OMISSIS.

7. **Santander Consumer Bank S.p.A.** (di seguito, anche “Santander”) è una società di diritto italiano, parte del Gruppo bancario internazionale Santander e direttamente controllata da Santander Consumer Finance S.A.. Santander è attiva in Italia nel settore del credito al consumo, attraverso la collocazione di finanziamenti, carte di credito,

¹ Per il calcolo dei fatturati degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari è stato preso a riferimento il criterio indicato dal legislatore comunitario all’art. 5, para 3, lett. a del Regolamento CE n. 139/2004. In particolare, i fatturati sono stati calcolati sommando i valori assunti dalle seguenti voci del conto economico, previste dagli schemi di bilancio disciplinati dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia:

- 10 Interessi attivi e proventi assimilati;
- 40 Commissioni attive;
- 70 Dividendi e proventi simili;
- saldo – ove non negativo – della somma delle voci:
 - i. 80 Risultato netto dell’attività di negoziazione,
 - ii. 100 Utili/perdite da cessione o riacquisto,
 - iii. 110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al *fair value*;
- proventi di gestione contenuti nella voce 190 Altri oneri/proventi di gestione, al netto dei recuperi di imposte versate all’erario per conto dei clienti.

² Nella presente versione alcuni dati sono stati omissati per esigenze di riservatezza.

prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio, *leasing* auto. Essa detiene una partecipazione pari al 50% in Banca PSA Italia.

8. BMW Bank GmbH (di seguito, anche “BMW Bank”) è una società di diritto tedesco, con sede secondaria in Italia, che appartiene all’omonimo gruppo BMW, la cui *holding* è BMW AG. BMW Bank opera in Italia come succursale di banca estera dal 2013 e, all’interno del Gruppo BMW, essa fornisce i servizi finanziari finalizzati alla vendita degli autoveicoli e motoveicoli prodotti dalle consorelle. Essa ha sostituito, nell’attività di *captive bank* del Gruppo BMW, BMW Financial Services S.p.A., la quale operava come intermediario finanziario e che, a seguito della cessione dell’attività a BMW Bank ha cessato la propria attività.

9. BMW AG (di seguito, anche “BMW”) è la *holding* del Gruppo BMW, il quale svolge a livello mondiale principalmente attività di produzione e commercializzazione di autoveicoli e motoveicoli con i marchi BMW, Mini e Rolls-Royce. BMW detiene il 100% delle azioni di BMW Bank. Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo BMW nel 2017 è stato pari a 98.678.000.000 euro.

10. FCA Bank S.p.A. (di seguito, anche “FCA Bank”) è una società di diritto italiano attiva nel settore del credito nelle sue varie forme e opera in prevalenza nei confronti e in favore delle imprese industriali del gruppo FIAT e, successivamente, dal 2009, del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles – FCA, la cui *holding* è FCA NV. Il gruppo FCA è quotato presso la borsa italiana e presso la NYSE. Il capitale di FCA Bank è detenuto per il 50% da CA Consumer Finance SA e per il 50% da FCA Italy S.p.A.. FCA Bank è attiva dal 28 dicembre 2006. Il fatturato totale realizzato dalla società nel 2017, è stato pari a OMISSIS.

Prima di tale data, in Italia i prodotti finanziari legati alla vendita dei veicoli dell’allora Gruppo FIAT erano collocati, quale *captive bank*, da FIAT Sava S.p.A., società di diritto italiano, il cui capitale era interamente detenuto da Fidis Retail Italia S.p.A.; il capitale di quest’ultima era, a sua volta, ripartito tra Fiat Auto S.p.A., che ne deteneva il 49% e Synesis Finanziaria S.p.A. che ne deteneva il 51% (a sua volta pariteticamente partecipata da Banca Intesa S.p.A., Banca di Roma S.p.A., IMI Investimenti S.p.A. e Unicredito Italiano S.p.A.). Con effetto dal 28 dicembre 2006, Fiat Sava S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Fidis Retail Italia S.p.A., con conseguente cessazione della società e trasferimento all’incorporante dei diritti e degli obblighi. Contestualmente, FCA Italy S.p.A. ha acquisito la totalità delle azioni di Fidis Retail Italia S.p.A., ha proceduto ad un aumento di capitale della stessa Fidis Retail Italia S.p.A. e ha ceduto il 50% delle azioni di quest’ultima a CA Consumer Finance SA, previa costituzione di FCA Bank.

11. CA Consumer Finance S.A. (di seguito, anche “CA Consumer Finance”) è una società di diritto francese, parte del Gruppo Crédit Agricole, la cui *holding* è la società Crédit Agricole SA. All’interno del Gruppo, essa opera soprattutto nell’ambito del credito al consumo, previo collocamento di prodotti finanziari, anche nel settore automobilistico, attraverso società presenti in 17 Paesi, europei e non europei. Tra queste, CA Consumer Finance detiene il 50% del capitale sociale di FCA Bank.

12. FCA Italy S.p.A. (di seguito, anche “FCA Italy”) è una società di diritto italiano appartenente al Gruppo FCA, il cui capitale è interamente detenuto da Fiat Chrysler

Automobiles NV. Il gruppo FCA è attivo principalmente nella produzione e commercializzazione di autoveicoli e motoveicoli con i marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Maserati, Ferrari, Chrysler e Jeep. FCA Italy detiene il 50% del capitale sociale di FCA Bank.

13. FCE Bank Plc. (di seguito, anche “FCE Bank”) è una società di diritto inglese il cui capitale sociale è detenuto interamente e indirettamente da Ford Motor Company, *holding* del gruppo automobilistico Ford. In particolare, il capitale sociale di FCE Bank, tranne un’azione, è detenuto da FCSH GmbH, che è una sussidiaria indirettamente partecipata, in via totalitaria, da Ford Motor Credit Company LLC. Il capitale sociale di quest’ultima è interamente detenuto da Ford Holdings LLC, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Ford Motor Company. All’interno del Gruppo Ford, FCE Bank fornisce servizi finanziari ai concessionari e agli acquirenti di veicoli del medesimo Gruppo Ford.

14. Ford Motor Company (di seguito, anche “Ford MC”) è una società di diritto statunitense *holding* dell’omonimo Gruppo Ford, attivo a livello mondiale principalmente nella produzione e distribuzione di veicoli con i marchi Ford e Lincoln. Ford MC indirettamente controlla, tra le altre, FCE Bank, in base alla catena di partecipazioni descritta al paragrafo che precede. Il fatturato consolidato realizzato da Gruppo Ford nel 2017 è stato pari a 130.722.921.704 euro³.

15. General Motor Financial Italia S.p.A. (di seguito, anche “GMF” o “Opel Finance”) è una società di diritto italiano il cui capitale sociale è interamente e indirettamente detenuto da GM Company, *holding* del gruppo General Motors. In particolare, dal 1° aprile 2013 il capitale di GMF è detenuto per il 99,6% da GMF Europe Holdco, il cui capitale è, a sua volta, interamente detenuto da GMF Europe LLP; quest’ultima è interamente partecipata da General Motors Financial Company Inc., a sua volta interamente partecipata da GM Holdings LLC, il cui capitale è interamente detenuto da GM Company. Prima dell’aprile del 2013, invece, GMF era controllata da Ally Financial Inc..

Dal 2007, GMF opera in Italia in luogo di GMAC Italia S.p.A., società che ha definitivamente cessato di operare. Con effetto dal 1 novembre 2017, GMF è stata acquisita da Banque PSA Finance S.A. e da BNP Paribas Personal Finance S.A.; a seguito di tale operazione l’Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la modifica della denominazione sociale della società in Opel Finance S.p.A.. Al momento a cui si riferiscono le condotte oggetto del presente procedimento GMF era attiva in Italia nella fornitura di servizi finanziari funzionali all’acquisto di veicoli del gruppo General Motors.

16. General Motors Company (di seguito, anche “GM Company”) è una società di diritto statunitense che produce e distribuisce a livello mondiale veicoli (autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali), pezzi di ricambio nonché servizi connessi a tali prodotti. Attualmente, i marchi commercializzati da GM Company sono Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden e Wuling; fino al 2017, il Gruppo General Motors commercializzava altresì autoveicoli con il marchio Opel. Fino al 31 ottobre 2017 GM

³ Tale fatturato è stato calcolato in euro in base ai tassi di cambio pubblicati sul sito di Banca d’Italia alla data di chiusura del bilancio.

Company deteneva indirettamente la totalità del capitale sociale di GMF. Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo General Motors nel 2017 è stato pari a 121.394.146.585 euro⁴.

17. Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. (di seguito, anche “Mercedes FS”) è una società di diritto italiano il cui capitale è interamente e indirettamente detenuto da Daimler AG, attraverso Mercedes Benz Italia S.p.A. Mercedes FS opera in via principale nell’attività di concessione di prodotti finanziari e assicurativi, con particolare riguardo ai prodotti finalizzati alla vendita dei veicoli con marchio Mercedes e SMART.

18. Daimler AG (di seguito, anche “Daimler”) è una società di diritto tedesco, quotata alla Borsa di Francoforte, a capo del Gruppo Daimler, attivo a livello mondiale nella produzione e distribuzione di autoveicoli e veicoli commerciali con i marchi Mercedes e SMART. Daimler AG detiene direttamente e indirettamente una partecipazione totalitaria di Mercedes FS. Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Daimler nel 2017 è stato pari a 164.330.000.000 euro.

19. RCI Banque SA (di seguito, anche “RCI Banque”) è una società di diritto francese, con sede secondaria in Italia, che svolge attività di credito al consumo ed in particolare di collocamento di prodotti finanziari finalizzati alla vendita dei veicoli del Gruppo Renault e della cd. Alleanza (marchi Renault, Dacia, Nissan, Infiniti). In particolare, essa opera dal 2007 come succursale italiana di banca estera. Prima di tale data, l’attività di collocamento di prodotti finanziari, quale *captive* del Gruppo Renault, era svolta da RNC, la quale operava sul mercato con i marchi Finrenault e Nissan Finanziaria; nel 2007, tale società è stata incorporata in RCI Banque. Il capitale sociale di RCI Banque è detenuto interamente e indirettamente da Renault SA, *holding* del gruppo automobilistico Renault, attraverso Renault SAS.

20. Renault SA (di seguito, anche “Renault”) è una società di diritto francese a capo dell’omonimo Gruppo Renault attivo nella produzione e commercializzazione a livello mondiale di veicoli con i marchi Renault, Dacia e Alpine. Il Gruppo Renault offre anche servizi connessi ai veicoli prodotti come fornitura di pezzi di ricambio, servizi di assistenza e servizi finanziari. Renault SA detiene, indirettamente, la totalità del capitale di RCI Banque. Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Renault nel 2017 è stato pari a 58.770.000.000 euro.

21. Toyota Financial Services Plc. (di seguito, anche “TFS”) è una società di diritto inglese, con sede secondaria in Italia, il cui capitale è detenuto interamente da Toyota Financial Services Co., la quale, a sua volta, è interamente partecipata da Toyota Motor Corporation, *holding* del gruppo automobilistico Toyota. TFS è attiva nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, prevalentemente a favore di acquirenti di veicoli con i marchi Toyota, Daihatsu e Lexus.

22. Toyota Motor Corporation (di seguito, anche “TMC”) è una società di diritto giapponese a capo dell’omonimo Gruppo automobilistico, che produce e commercializza veicoli con i marchi Toyota, Daihatsu e Lexus ed opera a livello mondiale. TMC detiene, tra le altre, indirettamente una partecipazione totalitaria in TFS. Il fatturato consolidato

⁴ Tale fatturato è stato calcolato in euro in base ai tassi di cambio pubblicati sul sito di Banca d’Italia alla data di chiusura del bilancio.

realizzato dal Gruppo che fa capo a TMC nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2018 è stato pari a 224.014.487.228 euro⁵.

23. Volkswagen Bank GmbH (di seguito, anche "Volkswagen Bank") è una società di diritto tedesco, con sede secondaria in Italia, attiva nella fornitura di servizi bancari e finanziari funzionali alla vendita dei prodotti del Gruppo Volkswagen, di cui è parte. Il suo capitale sociale è interamente detenuto da Volkswagen Financial Services AG, il cui capitale è a sua volta interamente detenuto da Volkswagen AG, *holding* del gruppo automobilistico Volkswagen.

24. Volkswagen AG (di seguito, anche "Volkswagen") è una società di diritto tedesco a capo dell'omonimo Gruppo Volkswagen, attivo a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di automobili con i marchi Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda Auto, Bentley, Bugatti, Lamborghini e Porsche, di moto con marchio Ducati e di veicoli commerciali con i marchi Volkswagen Commercial Vehicles, Scania AB e MAN. Il Gruppo offre altresì servizi connessi e ancillari alla vendita di veicoli. Volkswagen detiene, indirettamente, una quota totalitaria del capitale sociale di Volkswagen Bank. Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Volkswagen nel 2017 è stato pari a 230.682.000.000 euro.

25. Assilea - Associazione Italiana Leasing (di seguito, anche "Assilea") è un'associazione nazionale che rappresenta le società di leasing presso le organizzazioni del settore che operano nelle varie sedi istituzionali, nazionali ed internazionali. A tal fine, Assilea promuove studi e ricerche, intrattiene rapporti con istituzioni pubbliche e private, formula indirizzi di comportamento, realizza specifiche iniziative finalizzate alla promozione del prodotto *leasing* in tutte le sue forme e a una regolamentazione dell'attività di *leasing* coerente con la natura e le caratteristiche peculiari delle relative operazioni. Ad oggi, Assilea conta circa 80 associate, tra cui la quasi totalità delle *captive banks* parti del presente procedimento. I contributi associativi versati dai propri associati sono stati, per il 2017, pari a circa OMISSIS, di cui circa OMISSIS versati dalle *captive bank*.

26. Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (di seguito, anche "Assofin") è un'associazione nazionale, istituita nel 1992, che riunisce i principali operatori finanziari che operano nei comparti del credito alla famiglia. Ad oggi, essa conta 61 associati, di norma appartenenti a gruppi nazionali ed internazionali industriali e bancari (tra cui la quasi totalità delle *captive banks* parti del presente procedimento) che rappresentano la maggioranza degli operatori attivi nel settore del credito al consumo e dei finanziamenti immobiliari erogati da intermediari specializzati. L'associazione ha funzione di coordinamento e informazione su temi rilevanti per le sue associate nonché di rappresentanza delle stesse nelle sedi competenti, anche al fine di promuovere un confronto costante con gli organi amministrativi e legislativi.

I contributi associativi versati dai propri associati sono stati, per il 2017, pari a circa OMISSIS, di questi poco oltre OMISSIS sono stati versati dalle *captive bank*.

⁵ Tale fatturato è stato calcolato in euro in base ai tassi di cambio pubblicati sul sito di Banca d'Italia alla data di chiusura del bilancio.

Parte interveniente

27. L'Associazione **Altroconsumo** è un'associazione di consumatori senza fini di lucro iscritta al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, con sede sociale a Milano e circa 300.000 associati.

(III) L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

28. Il presente procedimento è stato avviato in data 28 aprile 2017 a seguito della presentazione di una domanda di clemenza OMISSIS - pervenuta in data 3 marzo 2014⁶, perfezionata in data 31 gennaio 2017⁷ e da ultimo integrata il 15 dicembre 2017⁸ - e il suo termine di conclusione, inizialmente fissato al 31 luglio 2018, è stato prorogato, a seguito di istanze delle Parti⁹, al 31 dicembre 2018, con provvedimento del 28 marzo 2018¹⁰.

29. Come anticipato in premessa, il procedimento è stato originariamente avviato nei confronti di 9 società: Banca PSA Italia, BMW Bank, FCA Bank, FCE Bank, GMF, Mercedes FS, RCI Banque, TFS, Volkswagen Bank e delle due associazioni di categoria Assilea e Assofin.

30. In data 28 aprile 2017 sono stati autorizzati accertamenti ispettivi presso le sedi delle suddette società che si sono svolti in data 4 maggio 2017.

31. In data 21 giugno 2017 è stata ammessa a partecipare al procedimento l'associazione Altroconsumo, a fronte della relativa istanza pervenuta in data 14 giugno 2017¹¹.

32. In data 13 luglio 2017¹² sono state inviate alle Parti richieste di informazioni in merito ai soggetti che esercitano il controllo, individuale o congiunto, sulle stesse, precisandone la quota di partecipazione al capitale sociale o la presenza di patti parasociali.

33. Sulla base delle informazioni acquisite, il procedimento è stato soggettivamente esteso, in data 27 settembre 2017, alle società Banque PSA Finance, Santander, BMW, CA Consumer Finance, FCA Italy, Ford MC, GM Company, Daimler, Renault, TMC e Volkswagen in ragione del ruolo dalle stesse svolto in qualità di azionisti di ciascuna delle originarie parti, nonché della finalità dell'intesa che risulta altresì volta a promuovere e sostenere la vendita/*leasing* delle automobili prodotte dalle società costruttrici.

34. Contestualmente all'estensione, e considerato che il capitale sociale di Banca PSA è detenuto per il 50% da Banque Finance e per il 50% da Santander, e che il capitale sociale di FCA Bank è detenuto per il 50% da CA Consumer Finance e per il 50% da FCA Italy, l'Autorità ha deliberato di effettuare ispezioni presso le sedi di Banca PSA Italia,

⁶ Doc. 1.

⁷ Doc. 7.

⁸ Doc. 1841.

⁹ Doc. 1866, 1923 e 1932.

¹⁰ Doc. da 1953 a 1977.

¹¹ Doc. 1343 e 1337.

¹² Doc. da 1407 a 1416.

Santander, FCA Bank e FCA Italy. L'attività ispettiva si è svolta in data 5 ottobre 2017.

35. A seguito dell'estensione soggettiva del procedimento, sono state presentate dalle Parti numerose istanze di proroga del termine di chiusura dell'istruttoria; pertanto, con delibera del 28 marzo 2018, l'Autorità ha disposto la proroga del termine di chiusura dell'istruttoria alla data del 31 dicembre 2018.

36. In data 26 luglio 2017¹³, sono state richieste informazioni alle Parti sia in relazione alle modalità di collocamento dei finanziamenti sia in merito alle modalità di distribuzione in Italia degli autoveicoli del Gruppo di appartenenza di ciascuna di esse, specificando quali fossero le reti commerciali e il relativo peso, nonché le modalità operative di distribuzione. A tali richieste è stato dato riscontro dalle Parti con comunicazioni pervenute in date comprese tra l'8 e il 26 settembre 2017¹⁴.

37. Tutte le Parti del procedimento, ad eccezione delle società FCA Italy e Renault SA, hanno chiesto di essere audite e le relative istanze sono state tutte accolte¹⁵.

38. La società FCA Bank è stata sentita in audizione in data 8 settembre 2017¹⁶; FCE Bank è stata audita il 15 settembre 2017¹⁷; l'associazione Assofin è stata audita in data 28 settembre 2017 e 13 giugno 2018¹⁸; BMW Bank è stata sentita in data 18 ottobre 2017¹⁹; Assilea è stata audita in data 24 ottobre 2017²⁰; Mercedes FS è stata audita il 27 ottobre 2017²¹; Banca PSA Italia è stata sentita in audizione in data 5 dicembre 2017 e 9 aprile 2018²²; in data 5 dicembre 2017 è stata sentita in audizione la società RCI Banque²³; TMC è stata audita in data 14 febbraio 2018²⁴; la società Santander è stata sentita in data 22 marzo 2018²⁵; BMW in data 12 giugno 2018²⁶ e Banque PSA Finance in data 15 giugno 2018²⁷.

39. Rispetto alle società che hanno ritenuto di non intervenire in audizione, gli Uffici dell'Autorità, al fine di acquisire comunque gli elementi necessari ad istruire il procedimento, in data 4 dicembre 2017, hanno provveduto ad inviare a GMF, TFS e Volkswagen Bank richieste di informazioni relative, tra l'altro, alla procedura di redazione e approvazione del *budget* annuale e del piano *marketing*; alle modalità di determinazione dei tassi di interesse (TAN e TAEG) da applicare alla clientela finale sia nel caso di promozioni sia nel caso di tassi di interesse *standard*; alle modalità di fissazione delle provvigioni riconosciute a favore dei concessionari²⁸. A tali richieste è

¹³ Doc. da 1419 a 1427.

¹⁴ Doc. da 1454 a 1464, da 1467 a 1469, doc. 1473 e 1483.

¹⁵ Doc. da 1394 a 1403, 1844, 1865.

¹⁶ Doc. 1463.

¹⁷ Doc. 1472.

¹⁸ Doc. 1484 e 2068.

¹⁹ Doc. 1734.

²⁰ Doc. 1745.

²¹ Doc. 1756.

²² Doc. 1823 e 1979.

²³ Doc. 1821.

²⁴ Doc. 1922.

²⁵ Doc. 1942.

²⁶ Doc. 2065.

²⁷ Doc. 2086.

²⁸ Doc. da 1818 a 1820.

stato dato riscontro in data 22 e 29 dicembre 2017 e 2 gennaio 2018²⁹.

40. In data 31 ottobre 2017³⁰ è stata richiesta la collaborazione della Guardia di Finanza per la somministrazione di un questionario a numerosi concessionari, con il quale si chiedevano informazioni in merito alle modalità di collocamento dei finanziamenti e al grado di autonomia dei concessionari nella quantificazione del tasso di finanziamento da applicare al cliente finale. L'esito di tali questionari è stato fornito dalla Guardia di Finanza, da ultimo, in data 5 gennaio 2018³¹.

41. Nel corso del procedimento sono state altresì sentite in audizione le società: Compass Banca S.p.A. (in data 11 gennaio 2018)³², Fidelity S.p.A. (15 gennaio 2017)³³, Findomestic Banca S.p.A. (13 giugno 2018)³⁴ e Agos Ducato S.p.A. (10 luglio 2018)³⁵, in qualità di soggetti operanti nel settore dell'erogazione di finanziamenti finalizzati anche all'acquisto di autovetture.

42. Le Parti hanno, altresì, chiesto ed esercitato in più occasioni il diritto di accesso agli atti del procedimento in data 21 e 23 giugno 2017³⁶, 26 ottobre 2017³⁷, 13 e 23 novembre 2017³⁸, 5 e 7 dicembre 2017³⁹, 20 e 21 dicembre 2017⁴⁰, 10 e 11 gennaio 2018⁴¹, 9 e 13 febbraio 2018⁴², 17 aprile 2017⁴³, 8 maggio 2018⁴⁴, 13 e 20 giugno 2018⁴⁵, 1 e 3 agosto 2018⁴⁶, 8 ottobre 2018⁴⁷, 29 novembre 2018⁴⁸.

43. Nell'ambito del procedimento, con comunicazione del 2 agosto 2017, TFS ha presentato impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90⁴⁹; successivamente, in data 4 agosto 2017, anche FCA Bank, Banca PSA Italia, Volkswagen Bank, FCE Bank e BMW Bank hanno egualmente presentato impegni⁵⁰. Da ultimo, il 7 agosto 2017, sono pervenuti impegni da parte della società GMF⁵¹.

44. Con provvedimenti del 14 settembre 2017⁵² l'Autorità ha rigettato gli impegni proposti in quanto si riferivano ad un procedimento avente ad oggetto condotte suscettibili di essere valutate come idonee a determinare una violazione delle regole di

²⁹ Doc. 1859, 1861, 1862.

³⁰ Doc. 1760.

³¹ Doc. 1781.

³² Doc. 1873.

³³ Doc. 1878.

³⁴ Doc. 2066.

³⁵ Doc. 2097.

³⁶ Doc. da 1355 a 1366 e da 1380 a 1389.

³⁷ Doc. da 1751 a 1757.

³⁸ Doc. 1780 e 1796.

³⁹ Doc. da 1824 a 1826 e da 1828 a 1830.

⁴⁰ Doc. da 1850 a 1854.

⁴¹ Doc. da 1871 a 1873.

⁴² Doc. da 1902 a 1916 e 1921.

⁴³ Doc. 1984.

⁴⁴ Doc. da 1988 a 2004.

⁴⁵ Doc. 2069, da 2071 a 2088, 2091 e 2095.

⁴⁶ Doc. da 2113 a 2119.

⁴⁷ Doc. da 2177 a 2194 e 2199, 2200.

⁴⁸ Doc. da 2435 a 2453.

⁴⁹ Doc. 1438.

⁵⁰ Doc. da 1437 a 1441.

⁵¹ Doc. 1442.

⁵² Doc. da 1476 a 1482.

concorrenza particolarmente grave, tale da poter dar luogo all'irrogazione di una sanzione pecuniaria e, pertanto, - in linea con l'ordinamento comunitario, nonché con quanto espressamente previsto al paragrafo 6 della "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90" - dovevano ritenersi inammissibili. L'Autorità ha in ogni caso ritenuto che gli impegni presentati fossero, complessivamente considerati, manifestamente inidonei a rimuovere i profili di anticoncorrenzialità evidenziati nel provvedimento di avvio in quanto si limitavano a porre in essere condotte già imposte dalla normativa *antitrust* vigente.

45. Le Parti hanno presentato memorie scritte e precisazioni nel corso del procedimento, i cui contenuti sono stati presi in debita considerazione nel presente provvedimento.

46. Alcune società hanno depositato documentazione relativa all'attuazione di un programma di *compliance antitrust*. In particolare, in data 22 dicembre 2017, BMW Bank ha depositato il programma attuato dal Gruppo BMW, depositandone un aggiornamento il successivo 9 aprile 2018⁵³; in data 12 febbraio 2018, TFS ha depositato il proprio programma di *compliance*⁵⁴; in data 14 febbraio 2018, nel corso dell'audizione, TMC ha dato conto dell'attuazione di un programma di *compliance*, depositandone la documentazione relativa⁵⁵; FCE Bank ha trasmesso il proprio programma il 12 marzo 2018⁵⁶; in data 9 aprile 2018 Banca PSA Italia ha illustrato in audizione l'attuazione di un programma di *compliance*, poi depositato in data 11 giugno 2018⁵⁷; in data 17 aprile 2018, con successiva integrazione del 26 settembre 2018⁵⁸, FCA Bank ha fornito documentazione relativa all'attuazione del programma di *compliance antitrust*; in data 8 maggio 2018, anche Assilea ha depositato un programma di *compliance*⁵⁹; Volkswagen Bank ha dato atto del programma di *compliance* del Gruppo Volkswagen Financial Services in data 14 settembre 2018⁶⁰.

47. In data 5 ottobre 2018 sono state inviate alle Parti le Risultanze Istruttorie del procedimento.

48. Tra il 10 e il 22 ottobre 2018 sono pervenute istanze di proroga dei termini infraprocedimentali dell'istruttoria da parte delle società: BMW Bank, BMW, CA Consumer Finance, FCE Bank, Ford MC, Banque PSA Finance, Banca PSA Italia, GMF, TFS, Volkswagen, FCA Bank, TMC, Volkswagen Bank, GM Company, Santander, RCI Banque, FCA Italy, nonché delle associazioni Assilea e Assofin⁶¹. Tali istanze sono state accolte dal Collegio con delibera del 24 ottobre 2018, concedendo una proroga del termine di chiusura della fase infraprocedimentale dell'istruttoria e fissando la nuova data per lo svolgimento dell'audizione finale al 3 dicembre 2018⁶².

⁵³ Doc. 1875 e 1980.

⁵⁴ Doc. 1917.

⁵⁵ Doc. 1922.

⁵⁶ Doc. 1936.

⁵⁷ Doc. 1979 e 2042.

⁵⁸ Doc. 1983 e 2124

⁵⁹ Doc. 2005.

⁶⁰ Doc. 2121.

⁶¹ Doc. 2215, 2218, 2222, da 2224 a 2238.

⁶² Doc. 2268 e 2269.

49. Tra il 23 e il 28 novembre 2018 sono pervenute le memorie finali delle Parti⁶³, alle quali le stesse hanno avuto accesso in data 29 novembre 2018.

50. In data 3 dicembre 2018 si è tenuta l'audizione finale, dinnanzi al Collegio, dei rappresentanti delle società Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander, BMW Bank, BMW, FCA Bank, CA Consumer Finance, FCA Italy, FCE Bank, Ford MC, GMF (ora Opel Finance), GM Company, RCI Banque, TFS, TMC, Volkswagen, Volkswagen, Mercedes FS, Daimler, nonché delle associazioni Assilea - Associazione Italiana Leasing e Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare⁶⁴.

(IV) IL SETTORE INTERESSATO

51. Le Parti coinvolte nelle condotte del presente procedimento operano nell'erogazione di prodotti finanziari finalizzati alla vendita delle automobili prodotte dai relativi Gruppi di appartenenza e dei relativi servizi. A tal fine, e per quanto di interesse ai fini del presente procedimento si rileva che tale vendita può avvenire mediante l'erogazione di due tipologie di prodotti finanziari: il credito al consumo e il *leasing* finanziario (o locazione finanziaria).

52. Il credito al consumo nel settore automobilistico consta di una facilitazione concessa al momento dell'acquisto di un veicolo ad una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

53. Esso è oggetto di una specifica normativa di matrice comunitaria⁶⁵ confluita negli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB)⁶⁶ e nella relativa disciplina attuativa (costituita sostanzialmente da deliberazioni del CICR e provvedimenti della Banca d'Italia) nonché, per i profili consumeristici, nel Codice del Consumo⁶⁷.

54. Esistono diverse tipologie di credito al consumo nel settore automobilistico. Tra queste, quelle più utilizzate sono: il *credito rateale classico*, che prevede che la società finanziaria eroghi (al posto dell'acquirente) una somma predeterminata a favore di un soggetto terzo (la casa automobilistica il cui bene è acquistato), e il suo progressivo ammortamento da parte dell'acquirente con un piano a rate costanti e interesse di norma fisso; il *credito con maxirata*, che prevede il pagamento da parte dell'acquirente di una ridotta quota del prezzo al momento della consegna del bene, di rate periodiche di importo non elevato volte all'ammortamento di parte della somma erogata dalla società finanziaria e di una rata finale di valore più significativo (cd. maxirata) allo scadere di un periodo predeterminato; il *credito revolving*, in cui il cliente dispone di una linea fido

⁶³ Doc. 2365, da 2389 a 2400, 2403, 2407 e 2413.

⁶⁴ Doc. 2461.

⁶⁵ Cfr. la Legge 19 febbraio 1992, n. 142 - *Legge Comunitaria per il 1991* che prevede, tra le altre, la *Attuazione della Direttiva 87/102/CEE*; il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 *Testo Unico Bancario* che ha in parte recepito la direttiva 90/88/CEE; il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 63 - *Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo*; il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 di *Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*.

⁶⁶ Cfr. Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*.

⁶⁷ Cfr. Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

utilizzabile per finanziare l'acquisto del veicolo e/o dei servizi connessi.

55. In tutti questi casi, tra il soggetto che richiede il credito e la società che lo eroga viene sottoscritto un contratto, i cui elementi essenziali sono rappresentati da:

- *TAN – Tasso Annuo Nominale* – che indica il tasso d'interesse, in percentuale rispetto alla somma complessiva, da corrispondere su base annua per l'erogazione del finanziamento (in altri termini, il TAN è il prezzo del finanziamento); esso, tuttavia, non esprime il prezzo complessivo del finanziamento, giacché vanno aggiunte le spese, gli oneri e le commissioni accessorie che potrebbero essere applicate;
- *TAEG - Tasso annuale effettivo globale* – che indica il prezzo totale del finanziamento a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso; anch'esso è espresso in percentuale rispetto alla somma complessiva e su base annua;
- spese, oneri e commissioni accessorie, quali le spese di apertura pratica, le spese per la domiciliazione del pagamento, etc. (anche definiti dalle imprese come 'costi fissi applicati al cliente').

56. Gli stessi elementi si rinvencono anche nel contratto di *leasing* finanziario. Quest'ultimo consta nella concessione in utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di un bene acquistato da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume i rischi e, in taluni casi, conserva la facoltà alla scadenza del contratto di acquistare il bene ad un prezzo prestabilito o di prorogarne eventualmente il suo utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili o, infine, di restituire il bene medesimo.

57. Diversamente dal contratto di credito al consumo, il contratto di *leasing* finanziario è stato tradizionalmente ricondotto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nella categoria dei contratti atipici, espressione dell'autonomia negoziale privata di cui all'art. 1322 c.c., in quanto non espressamente disciplinato dal Codice Civile tra le fattispecie negoziali tipiche. Solo nel 2017, con l'entrata in vigore della Legge per il mercato e la concorrenza⁶⁸, il legislatore ha introdotto una definizione puntuale del contratto di *leasing* finanziario ed una relativa disciplina, seguita da norme di coordinamento con altre disposizioni normative⁶⁹.

58. In linea generale, si osserva che la vendita di autoveicoli, avvenuta anche mediante l'erogazione di prodotti finanziari, ha registrato, dopo una fase di contrazione tra il 2008 ed il 2012 legata alla crisi economica, una iniziale ripresa (cfr. Fig.1), ed in questo


⁶⁸ Cfr. Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante *Disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.*

⁶⁹ Cfr. art. 1, comma 136 e seguenti della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Il 16 febbraio 1998 è stata emanata la Direttiva 98/7/CE che modifica la precedente Direttiva 87/102/CEE. Quest'ultima è stata definitivamente abrogata con l'introduzione della Direttiva 2008/48 che ha introdotto significativi cambiamenti alla disciplina legislativa in materia di credito al consumo, recepita in Italia con il D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010.

contesto i finanziamenti a tasso agevolato hanno assunto un peso crescente, che negli ultimi anni ha raggiunto e superato quello dei finanziamenti a tassi di mercato (cfr. Fig.2)⁷⁰.

FIG. 1 - FINANZIAMENTI E LEASING DAL 2003 AL 2016 RISPETTO ALLE AUTOMOBILI IMMATRICOLATE


DATI IN VOLUME – FONTI ASSOFIN ASSILEA E UNRAE



⁷⁰ A tal fine si sottolinea che i dati sul totale dei veicoli finanziati sono stati elaborati in base alle informazioni fornite da Assofin e dalla stessa raccolte presso i suoi associati; pertanto, tali dati, secondo quanto affermato dalla stessa Associazione “*si stima che rappresentino la quasi totalità del mercato*”. Tuttavia, occorre precisare che “*il dato relativo alla quota dei finanziamenti auto rispetto al totale dei finanziamenti può essere sottostimato in quanto parte dei finanziamenti utilizzati per acquistare le auto sono in realtà prestiti personali, che i consumatori ottengono direttamente dalle società finanziarie*” (doc. 2041).

FIG. 2 - FINANZIAMENTI A TASSO DI MERCATO E PROMOZIONALI

DATI IN VALORE – FONTE ASSOFIN



59. In base alla normativa vigente, i prodotti finanziari erogati nell'ambito della vendita di autoveicoli possono essere collocati da istituti di credito e da istituti finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB). È possibile distinguere tali soggetti in due categorie di operatori: le cd. *captive banks*, ossia le finanziarie che appartengono a gruppi automobilistici, e le finanziarie indipendenti, che possono appartenere a gruppi bancari o finanziari, nazionali o esteri, e che erogano finanziamenti in diversi settori commerciali e comparti del credito al consumo e del *leasing*.

60. Le *captive banks* si distinguono rispetto alle finanziarie indipendenti per l'appartenenza ad un gruppo industriale, di cui solitamente riportano la denominazione, attivo nella produzione e commercializzazione di veicoli, ai quali è dedicata la gamma di prodotti finanziari dalle stesse offerta.

61. Da tale peculiare situazione discende che le banche *captives*, oltre ad avere come obiettivo il conseguimento di profitto in termini di remuneratività dei prodotti collocati, hanno quale compito primario quello di sostenere e supportare la vendita/*leasing* dei veicoli del gruppo di appartenenza.

62. Pertanto, esse collocano sia prodotti a tassi cd. *standard* sia prodotti a tassi promozionali, i quali di per sé possono essere non remunerativi ma rispondono all'esigenza di promozione delle vendite di veicoli; per tale ragione, come si vedrà, le vendite a tassi promozionali beneficiano del supporto finanziario del gruppo industriale al quale la *captive* appartiene⁷¹.

63. Il ruolo delle banche *captives* nel sostenere le vendite dei veicoli del gruppo di appartenenza si riflette nel fatto che ciascuna di esse collochi in via quasi esclusiva prodotti finanziari legati alla vendita delle auto del gruppo industriale di appartenenza. Tale attività di collocamento a favore del gruppo automobilistico di appartenenza genera

⁷¹ Doc. 2094.

almeno il 95% del fatturato di ciascuna *captive*⁷².

64. Viceversa, con particolare riguardo all'attività relativa ai finanziamenti auto, nel corso dell'istruttoria è emerso che gli operatori indipendenti, diversamente dalle *captives*, hanno come obiettivo unicamente la “*remunerazione dell'equity al netto degli accantonamenti per il rischio. [...] In questo [la posizione delle finanziarie indipendenti] si differenzia dalla posizione delle captive banks che, oltre alla remunerazione dei finanziamenti, hanno come obiettivo l'immatricolazione di auto nuove del proprio gruppo di appartenenza*”⁷³.

65. L'integrazione societaria tra la *captive bank* e il produttore di autoveicoli si riflette altresì nella modalità di collocamento dei prodotti, che avviene esclusivamente attraverso la rete dei concessionari selezionata dal gruppo industriale di appartenenza. La banca o l'istituto finanziario *captive* beneficia dunque della rete distributiva già contrattualizzata a livello nazionale dalla casa automobilistica.

66. Al riguardo, dall'istruttoria è emerso che le *captive banks* offrono ai concessionari anche alcuni prodotti finanziari al fine di sostenerne l'attività di rivendita di veicoli. L'ambito di operatività delle *captive banks* si esplica infatti sia “*nei confronti dei concessionari, ai quali sono offerti servizi di finanziamento e linee di credito, [sia] nei confronti dei clienti finali per finanziare l'acquisto delle autovetture del gruppo*”⁷⁴.

67. Dal punto di vista dei consumatori finali *retail* (cd. clientela *end users*), invece, le *captive banks* offrono diverse soluzioni finanziarie sia per l'acquisto del veicolo, sia per l'acquisto di servizi accessori al veicolo o di servizi post-vendita (ad esempio, l'assicurazione, la manutenzione post-vendita, etc.).

68. Dagli elementi sopra esposti emerge che le *captive banks*, oltre a caratterizzarsi per condizioni di operatività peculiari svolgono un ruolo di sostegno, attraverso il collocamento di prodotti finanziari, alla vendita di autoveicoli, ruolo che non è in alcun modo rivestito dalle finanziarie indipendenti. In questo contesto, come sottolineato anche dagli operatori indipendenti, i finanziamenti erogati dalle *captive banks* presentano un peso significativo superiore al 70% sul totale dei finanziamenti auto⁷⁵. Sul punto, è interessante notare come le *captive banks* abbiano incrementato la propria presenza sul mercato “*in occasione della crisi del settore automobilistico quando il finanziamento ha costituito una leva importante per evitare di perdere ulteriori volumi di vendita nel mercato auto. Tale strategia ha avuto un impatto significativo in particolare sulla clientela 'price sensitive'*”, ovvero la clientela che acquista l'auto in presenza di

⁷² Doc. 1460, 1462, 1464, 1467, 1468, 1469, 1473 e 1483

⁷³ Doc. 1873, Verbale audizione Compass; in senso analogo anche doc. 1878, Verbale audizione Fidelity.

⁷⁴ Doc. 1734 e 1756. Più specificamente, sotto il primo profilo, (cd. clientela *wholesale*) le *captive banks* offrono ai concessionari soluzioni finanziarie per l'acquisto degli *stock*, dei veicoli dimostrativi e/o sostitutivi e dei beni strumentali e garantiscono, più in generale, linee di credito per lo svolgimento della loro attività. Il rapporto creditizio si avvale, di norma, di un conto corrente bancario, aperto dal concessionario presso la stessa *captive*, che viene utilizzato per regolare i rapporti tra questi due soggetti nonché tra il concessionario e la casa automobilistica (cd. conto corrente di *netting*); in questo contesto, la banca risulta essere di norma cessionaria dei crediti vantati dalla casa automobilistica nei confronti del concessionario, derivanti dalla vendita dei veicoli (cfr. doc. 1454-1459, 1460, 1462, 1464, 1467, 1468, 1468, 1473 e 1483). Inoltre, le *captives* gestiscono i certificati di proprietà degli autoveicoli affidati al concessionario dal produttore per la vendita (cfr. doc. 2097).

⁷⁵ Doc. 1878, Verbale audizione Fidelity e 2097, Verbale audizione Agos Ducato.

condizioni finanziarie favorevoli⁷⁶.

69. Tali affermazioni trovano conferma anche nei dati raccolti nel corso del procedimento, nella misura in cui, a seguito della crisi economica, che ha investito il settore auto a partire dalla seconda metà del 2008, i finanziamenti erogati dagli operatori indipendenti– corrispondenti alla differenza tra il totale dei finanziamenti e i finanziamenti collocati dalle *captive banks* presi in esame nel grafico sottostante – si sono nettamente ridimensionati.

FIG. 3 – FINANZIAMENTI COLLOCATI DALLE CAPTIVE BANKS RISPETTO AL TOTALE DEI FINANZIAMENTI

DATI IN VOLUME – FONTE ASSOFIN





FIG. 4 – LEASING COLLOCATI DALLE CAPTIVE BANKS RISPETTO AL TOTALE DEI LEASING

DATI IN VOLUME – FONTE ASSILEA



70. Inoltre, da una lettura d'insieme dei dati riportati nelle figure che precedono, emerge come la ripresa delle vendite di autoveicoli, registrata negli ultimi anni, è

⁷⁶ Doc. 1878, Verbale audizione Fidelity.

collegata con l'incremento della quota di finanziamenti erogati dalle *captive banks*, ciò dimostrando il ruolo fondamentale di tali operatori nella promozione della vendita/*leasing* di automobili.

(V) RISULTANZE ISTRUTTORIE

a. Le informazioni fornite *dal leniency applicant* nell'ambito del programma di clemenza

71. In data 3 marzo 2014⁷⁷ la società Daimler (anche per conto delle sue controllate, tra cui Mercedes FS) ha presentato una domanda OMISSIS in forma orale di non imposizione della sanzione, successivamente integrata in data 3 agosto⁷⁸ e 21 ottobre 2016⁷⁹, relativa ai servizi di *leasing* e finanziamento offerti dalle *captive banks* dei Gruppi attivi nella vendita di automobili.

72. Con lettera del 10 gennaio 2017⁸⁰ gli Uffici hanno richiesto a Daimler di OMISSIS. A Daimler è stata inoltre comunicata la disponibilità, in linea di principio, del beneficio di non imposizione della sanzione.

73. In ossequio a quanto richiesto, in data 31 gennaio 2017⁸¹, Daimler ha prodotto 145 documenti, nei quali è dato conto di un'intesa segreta (cartello) posta in essere attraverso un pervasivo scambio di informazioni sensibili tra le principali *captive banks*, Parti del presente procedimento, attive nella fornitura di prodotti finanziari (*leasing* e finanziamenti in senso stretto) funzionali alla vendita di automobili del rispettivo *brand partner*/casa automobilistica, che ha avuto luogo almeno a partire dal 2003 e fino al 2017.

74. In particolare, lo scambio alla base dell'intesa ha avuto ad oggetto informazioni relative a variabili sensibili nella fissazione delle condizioni per la concessione di finanziamenti e *leasing*.

75. Dalla lettura della documentazione depositata emerge che l'intesa tra le Parti è avvenuta attraverso contatti diretti bilaterali e multilaterali tra le imprese, corredati dalla compilazione e dall'invio di *form*, anche strutturati, denominati ad esempio '*benchmarking for success*'.

76. Inoltre, numerosi documenti agli atti del fascicolo⁸² danno conto di incontri tra le *captive banks*, che hanno coinvolto anche i vertici aziendali⁸³, e che hanno avuto ad oggetto i più diversi argomenti, tra i quali: TAEG⁸⁴, estinzioni anticipate dei

⁷⁷ Doc. 1.

⁷⁸ Doc. 3.

⁷⁹ Doc. 4.

⁸⁰ Doc. 6.

⁸¹ Doc. 7.

⁸² Tra gli altri, doc. 123, 124, 125, 126, 492, relativi all'anno 2014 (documentazione intercorsa tra TFS, Mercedes FS, FCA Bank, RCI Banque, Volkswagen Bank, BMW Bank).

⁸³ Si veda ad esempio il doc. 68, in cui FCA Bank scrive: "*in seguito alla riunione del 29 marzo tenutasi a Torino presso la sede FiatSava tra i vertici aziendali di tutte le società captive vi invio il file del nuovo report per la raccolta e la condivisione di informazioni*".

⁸⁴ Tra gli altri doc. 120, 121, 122 (scambiati tra tutte le *captives*), confermati da doc. 502, 506, 507, 508, 509, 1050, tutti relativi all'anno 2009.

finanziamenti⁸⁵, “*condividere insieme l’attuale difficile momento*”⁸⁶, andamento del rischio⁸⁷, e ancora scambi di dati su “*volume distribution, renting, dealer network, approval rate, auto rejection, approval rate calculation*”⁸⁸, *spread* e tassi applicati⁸⁹.

77. L’intesa ha avuto luogo anche nell’ambito delle associazioni Assilea e Assofin⁹⁰, che, nello svolgimento della loro attività, hanno raccolto informazioni provenienti dalle *captive banks*, poi restituite alle associate anche in forma disaggregata.

78. In conclusione, la documentazione depositata dal *leniency applicant* dà conto di un’articolata intesa segreta tra le Parti volta a eliminare o ridurre fortemente l’incertezza in merito alle rispettive politiche commerciali, attraverso la condivisione periodica dei dati e delle informazioni relativi alle condizioni applicate, ai costi e ai volumi, nonché di ulteriori informazioni di volta in volta condivise in base alle esigenze del momento.

b. Le evidenze in atti

79. In quel che segue viene descritta l’ampia evidenza documentale relativa all’articolata intesa posta in essere dalle Parti, anche attraverso un pervasivo scambio di informazioni sensibili bilaterale e multilaterale, anche per il tramite delle associazioni di categoria, nel periodo tra giugno 2003 e aprile 2017, che ha interessato numerose variabili economiche che condizionano le strategie commerciali delle *captive banks*. La mole di documentazione agli atti dà conto del rilievo dell’intesa attuata ai fini della predisposizione annuale del *budget* e del piano *marketing* da parte di ciascuna *captive*, nonché ai fini del successivo monitoraggio in corso d’anno dell’attività svolta da ciascun concorrente.

80. Pertanto, di seguito verranno: **1)** dapprima descritte le evidenze acquisite in merito all’oggetto e ai contenuti dell’intesa nel corso della sua articolata attuazione; **2)** successivamente, si darà conto della documentazione dalla quale emerge la finalità dello scambio di informazioni alla base dell’intesa; **3)** in questo contesto, al fine di comprendere meglio le dinamiche peculiari del settore, verrà altresì descritta la posizione dei concessionari, che rappresentano i soggetti che, in via esclusiva, collocano i prodotti finanziari delle *captive banks*; **4)** inoltre, verrà chiarito il ruolo svolto nel mercato dalle

⁸⁵ Tra gli altri doc. 120, 121, 122 (scambiati tra tutte le *captives*), confermati da doc. 502, 506, 507, 508, 509, 1050, tutti relativi all’anno 2009.

⁸⁶ Si veda anche doc. 1215 in cui si invitano le *captive banks* a un incontro “*per mutuo confronto*” sul tema delle spese di incasso (email tra Mercedes FS, Banque PSA Finance, BMW Bank, FCA Bank, FCE Bank, TFS, RCI Banque).

⁸⁷ Doc. 114, confermato da doc. 1125, 1126 del 2011 e 2012, e doc. 1140 del 2014.

⁸⁸ Doc. 1034 del 2016.

⁸⁹ Doc. 122 (email tra FCA Bank, GMF, Volkswagen Bank, Mercedes FS, FCE Bank, RCI Banque, Banque PSA Finance).

⁹⁰ Si noti che la scelta di procedere allo scambio di informazioni in sede Assilea sembra indotta dalla stessa Mercedes FS che il 29 gennaio 2014 (doc. 124), nel rispondere ad una richiesta di partecipazione ad una riunione delle società *captives*, scrive: “*in ottemperanza alle leggi Antitrust la partecipazione mia o di dipendenti del gruppo Daimler potrà avvenire soltanto dopo la valutazione dell’agenda e dei punti concreti da trattare. Per garantire la massima trasparenza sarebbe auspicabile un meeting nell’ambito di un’Associazione, per esempio Assilea*”. La proposta incontra l’assenso di altre *captive banks*: “*comunque trovo ottima l’idea di organizzare la riunione presso Assilea con l’agenda pienamente focalizzata sul benchmark già attuato in ottemperanza alle normative antitrust*” (doc. 125 e 126).

società indipendenti e la posizione delle *captives* rispetto ad esse; 5) infine, verrà chiarito il ruolo delle società che controllano (direttamente o indirettamente) le *captive banks* o che, in ogni caso, detengono una partecipazione nel loro capitale.

b.1) Le evidenze in merito ai contenuti dell'intesa

81. Come detto, la documentazione agli atti del fascicolo dà conto della continua e pervasiva condivisione tra le Parti di un *set* di informazioni sensibili, idonee ad escludere o ridurre fortemente l'incertezza in merito alle rispettive politiche commerciali.

82. Lo scambio, sia bilaterale sia multilaterale, anche in sede associativa, risulta essere stato molto ampio nell'oggetto, avendo le Parti condiviso informazioni disaggregate su prezzi e quantità, attuali e previsionali. In taluni casi, agli atti del fascicolo risulta solo l'invio della richiesta di informazione ma non la risposta, o viceversa. Tuttavia, il complesso della documentazione, il tenore dei messaggi e lo sviluppo temporale degli stessi dimostrano che lo scambio si è realizzato anche in tali casi, salvo quanto si dirà oltre circa i timori *antitrust* che hanno portato alcune società a interrogarsi sulla legittimità dello scambio e, in taluni casi, a dissociarsene.

83. Lo scambio risulta stabilmente organizzato, tanto che assume una propria denominazione, *Benchmarking for success*⁹¹, declinata come *BM Captives* [vale a dire *Benchmark* relativo alle sole *captive banks*], *BM Tassi*, *BM spese d'incasso*, *BM prodotti assicurativi*, *BM condizioni captives*, *BM maxirata*, *BM dealer financing*, rispetto ai quali l'aggiornamento è stato trimestrale o annuale a seconda dell'argomento. Esso è stato poi arricchito da ulteriori informazioni condivise in base alle esigenze che di volta in volta venivano in rilievo.

84. In proposito, in estrema sintesi, si rappresenta che, almeno a partire dal 2003 e fino ai primi mesi del 2017 – con le differenze di seguito esposte – le Parti hanno condiviso un **set informativo completo, concernente prezzi e quantità disaggregati**, nonché relativo ad ulteriori e diversi argomenti di volta in volta rilevanti ai fini della determinazione delle politiche commerciali e al fine di adeguare il *set* informativo a disposizione all'evoluzione del mercato. A tal fine, le società hanno anche modificato il *format* di condivisione⁹², prevedendo nello scambio, di volta in volta, i prodotti *maxi rata* e *leasing*⁹³, i prodotti offerti e le condizioni praticate ai concessionari (cd. *Benchmark dealer financing* o *Benchmark Subvention*)⁹⁴, i prodotti post-vendita, come garanzie, riparazione, etc. (cd. *Benchmark Post Vendita*)⁹⁵.

Di questa evoluzione vi è traccia in diversi documenti. Tra questi, si riporta l'esempio

⁹¹ Tra gli altri, doc. 372.

⁹² Ad esempio, doc. 68 (email che coinvolge tutte le *captives*).

⁹³ Ad esempio, doc. 21 (email tra Banque PSA Finance, BMW Bank, Volkswagen Bank, FCE Bank, GMF, Mercedes FS e RCI Banque), 105 (email tra Banque PSA Finance, BMW Bank, FCA Bank, TFS, Volkswagen Bank, GMF, Mercedes FS, RCI Banque, FCE Bank).

⁹⁴ Doc. 642 (email tra TFS, FCA Bank, RCI Banque, BMW Bank, Volkswagen Bank) e 25, 791, 797, 798, 799, 800 (email tra FCA Bank, BMW Bank, RCI Banque, Volkswagen Bank, Mercedes FS, FCE Bank, TFS, GMF, Banque PSA Finance).

⁹⁵ Doc. 81, 384, 401, 431, 917, 924 e 1024 (email tra RCI Banque, BMW Bank, Volkswagen Bank, Mercedes FS, Banque PSA Finance, TFS, FCA Bank).

dell'email inviata da RCI Banque alle altre *captives* volta a scambiarsi informazioni di prezzo quali 'minimo e massimo finanziabile', 'TAN', 'rata minima', 'durata massima', etc. relative alle 'nuove fonti di redditività'. Si legge: "Vi scrivo questa email per invitarvi a partecipare alla compilazione di un nuovo Benchmark in materia di finanziamenti Post Vendita. Il crollo dell'immatricolato auto degli ultimi anni ha diminuito drasticamente il perimetro aggredibile dalle *Captive* e questo ci ha portato ad analizzare nuove fonti di redditività come ad esempio il Post Vendita"⁹⁶.

85. Le informazioni scambiate risultano disaggregate, attuali e talvolta prospettiche, come di seguito sarà meglio esposto, e sono, nello specifico, relative a:

- prezzi applicati, ovvero TAN minimo, medio e massimo e TAEG, spese di istruttoria e di apertura pratica, importo minimo e massimo del finanziamento, *entry rate*⁹⁷, durata minima e massima del rimborso, garanzie richieste, provvigioni ai *dealer*, *valori residui* in caso in *leasing*;
- quantità, ovvero volumi di vendita, distinti tra contratti di finanziamento e contratti di *leasing*, tra nuovo e usato, con la specificazione del numero di contratti cd. 'in campagna' (vale a dire con un contributo, anche minimo, della casa madre o del *dealer*) e di quelli con maxi-rata finale, del numero di auto vendute (sia il dato ufficiale, sia le cd. 'adjusted sales', ossia il numero di auto al netto di quelle in noleggio), della percentuale di 'penetrazione' (ossia della percentuale di auto finanziate rispetto al totale di auto 'finanziabili' vendute) e del numero di contratti di assicurazione forniti dalle *captive banks*;
- questioni specifiche in base alle esigenze emergenti di volta in volta.

86. La concertazione tra le *captive banks* risulta essere transitata anche attraverso le associazioni di categoria (Assofin ed Assilea) le quali hanno ricevuto informazioni concorrenzialmente sensibili da ciascuna *captive* e reso disponibili le stesse in forma disaggregata a tutte le *captive banks*, secondo modalità che sono state modificate nel corso del tempo, come nel prosieguo illustrato. In particolare, la documentazione agli atti dà conto di come, *a latere* dello scambio diretto tra le *captives*, alcune informazioni relative a prezzi e quantità siano state scambiate anche nell'ambito di Assofin e Assilea, sia nel corso di incontri che tramite l'invio telematico di documentazione.

87. L'intesa posta in essere dalle Parti, in base alla documentazione agli atti, ha avuto luogo almeno dal 2003 fino ai primi mesi del 2017.

88. Per completezza espositiva, e per dar conto della mole della documentazione agli atti, di seguito si procederà alla descrizione delle evidenze acquisite seguendo un ordine cronologico e richiamando l'attenzione sui documenti più significativi, sottolineando sin da ora che tali documenti costituiscono, con le parole della giurisprudenza

⁹⁶ Doc. 81 (email tra tutte le *captives*), 110 (email tra FCA Bank e Mercedes FS) e 1174 (email tra tutte le *captives*).

⁹⁷ L'*entry rate* è il tasso di interesse di ingresso applicato nel periodo iniziale del finanziamento; talvolta può corrispondere ad un tasso promozionale, offerto per un periodo limitato di tempo, ed in tal caso è più basso rispetto al tasso di interesse pagato per la restante parte del finanziamento.

amministrativa⁹⁸, ‘*tasselli di un mosaico*’. Come specificato, le evidenze in atti testimoniano la condivisione di tutti gli elementi necessari a eliminare o ridurre fortemente l’incertezza in merito alle strategie commerciali adottate dalle *captive banks* nell’erogazione dei propri prodotti finanziari destinati alla vendita delle automobili del relativo Gruppo di appartenenza, dando luogo ad una artificiosa trasparenza del mercato.

b.1.i) Descrizione analitica delle evidenze

▪ 2003 - Primi documenti agli atti aventi ad oggetto scambi, diretti e associativi, di prezzi e quantità

89. Come anticipato, la documentazione presente nel fascicolo mostra come l’intesa tra le *captive banks* abbia avuto inizio almeno nel 2003, anno al quale risalgono le prime prove di contatti illeciti tra le Parti del procedimento.

90. In particolare, si osserva come già con email del 17 giugno 2003⁹⁹, FCE Bank, TFS, Banque PSA Finance, Mercedes FS, GMF, Volkswagen Bank, BMW Bank, FCA Bank e RCI Banque abbiano scambiato tra loro **informazioni disaggregate e sensibili di prezzo**. Nel testo del documento, infatti, si legge: “*ho pensato potesse esserci utile anche uno scambio periodico di informazioni sulle condizioni praticate dalle captives ... considerando l’ultimo taglio ai tassi d’interesse, vi propongo di scambiarci i form tra la fine di giugno e l’inizio di luglio (...)*”.

Le ‘condizioni di prezzo’, di cui al testo dell’email, sono poi riportate nel *form* allegato, nel quale è prevista per ciascuna ‘*soluzione finanziaria*’¹⁰⁰ l’indicazione di: ‘*entry rate*’, ‘*higher rate*’¹⁰¹, ‘*durata*’, ‘*% anticipo minimo*’¹⁰², ‘*anzianità veicolo*’ [in caso di veicolo usato], ‘*importo max finanziabile*’, ‘*spese istruttoria*’¹⁰³, ‘*commissioni venditori*’¹⁰⁴, ‘*commissioni concessionario*’¹⁰⁵, ‘*rappel*’¹⁰⁶.

Si noti che nel testo l’estensore scrive: “*ho pensato potesse esserci utile anche uno scambio periodico di informazioni sulle condizioni praticate dalle captives (...)*” (enfasi aggiunta), con ciò mostrando una consuetudine già in essere tra le *captives* circa scambi **periodici** di informazioni sensibili, non pubbliche.

⁹⁸ Cfr., *ex multis*, TAR Lazio, sentenza 28 luglio 2017, n. 9048, nel caso I783 - Accordo tra operatori del settore Vending; Consiglio di Stato, sentenza 30 giugno 2016, n. 2947, nel caso I765 - Gare gestioni fanghi in Lombardia e Piemonte.

⁹⁹ Doc. 20. In atti, vi sono le risposte con i dati di tutte le *captive banks* (doc. 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 24).

¹⁰⁰ Le soluzioni elencate sono: Finanziamento Rateale Classico Nuovo, TCM (Scelta Opel, Formula Fiat, Soluzione R, Idea Ford, etc.), *Leasing* Finanziario, *Leasing* Operativo, Finanziamento Rateale Classico Usato, Finanziamento Stock Veicoli.

¹⁰¹ L’*higher rate* è il tasso di interesse più alto previsto dalla *captive bank* per il finanziamento auto.

¹⁰² Trattasi di una somma minima, quantificata in percentuale rispetto al valore totale del bene oggetto di acquisto, che il consumatore è tenuto al versare al momento dell’erogazione del prodotto finanziario.

¹⁰³ Numerosa la documentazione al riguardo, si vedano, *inter alia*, docc. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 relativi alla richiesta di fornire il tasso base applicato ai *dealer*, indicando il tasso effettivo e le spese di istruttoria.

¹⁰⁴ Trattasi delle commissioni che vengono corrisposte a coloro che collocano il prodotto finanziario, nei casi in cui questi non siano i concessionari.

¹⁰⁵ Trattasi delle commissioni che vengono corrisposte ai concessionari al momento in cui collocano il prodotto finanziario.

¹⁰⁶ Il *rappel* è un premio che viene riconosciuto al concessionario al raggiungimento di determinate soglie di volumi intermediati nell’arco dell’anno solare.

91. In tal senso vanno lette le email¹⁰⁷ dello stesso periodo aventi ad oggetto **dati disaggregati di quantità**, ed in particolare dati di volumi di prodotto finanziario collocato, nelle quali, a conferma della presenza di una consuetudine in essere tra le Parti, si legge: “*come di consueto, trovate in allegato i dati in oggetto [i.e. dati di volume]. In attesa di un Vostro riscontro...*” (enfasi aggiunta).

92. A corredo dello scambio diretto, agli atti risulta che nel 2003 **le Parti acquisivano anche in sede Assofin informazioni disaggregate in merito alle condizioni contrattuali ed economiche applicate da ciascun concorrente** (cd. *Rilevazione condizioni applicate dalle associate ad alcune operazioni tipiche*)¹⁰⁸.

In particolare, Assofin raccoglieva da ciascuna società e diffondeva in maniera disaggregata a tutti i partecipanti informazioni relative a: ‘tempo di erogazione del finanziamento’; ‘importo minimo/massimo del finanziamento’; ‘durata minima/massima del rimborso’; ‘spese e commissioni’; ‘ammontare della rata’; ‘TAN e TAEG applicati’; ‘garanzie richieste’¹⁰⁹. Al fine di garantire la piena intellegibilità dei dati, essi erano riferiti ad una cd. *operazione tipica*, vale a dire il finanziamento di un’auto nuova da 12.000 euro con rimborso in 48 rate mensili. Tale scambio ha avuto luogo fino al 2010, anno cui è stato ‘sospeso’ a causa delle criticità *antitrust* ravvisate.

▪ **2004/2010 – Intensificazione dei contatti, bilaterali e multilaterali, diretti e associativi, in merito a prezzi, quantità e altri argomenti di volta in volta rilevanti**

93. In un’ottica di continuità rispetto a quanto descritto, anche in relazione alla proposta di “*scambio periodico di informazioni sulle condizioni praticate dalle captives*”, le Parti hanno proseguito gli scambi anche negli anni successivi:

94. Negli **anni 2004/2005** figurano diversi contatti agli atti, tra i quali si riportano alcuni esempi:

- in un’email del 18 maggio 2004 vengono condivise informazioni disaggregate relative ai **prezzi**. Si legge: “*chiedo la cortesia di potermi informare relativamente alla tipologia e alle condizioni (costi, margini, contributi...) dei servizi offerti*”¹¹⁰.
- parimenti, in un’email del 28 giugno 2004, il cui significativo oggetto **Tassi** chiarisce di per sé il focus della condivisione: “*scrivo per chiedere la cortesia di comunicarmi i tassi standard (i più alti e i più bassi) da voi applicati [...] Relativamente ai servizi disponibili, chiedo gentilmente di indicarmi il prezzo del servizio al cliente finale e il suo modello di calcolo*”¹¹¹.

95. Nel 2005, le medesime informazioni disaggregate sono condivise nella cd. *Matrice*

¹⁰⁷ Doc. 55, 56, 57, 58 e 59 (email tra Mercedes FS, FCE Bank, Volkswagen Bank, RCI Banque, BMW Bank, FCA Bank, GMF, TFS e Banque PSA Finance).

¹⁰⁸ Doc. 2041, informazioni Assofin.

¹⁰⁹ Doc. 419 (email interna PSA).

¹¹⁰ Doc. 35 (email tra Banque PSA Finance, BMW Bank, FCA Bank, FCE Bank, GMF, RCI Banque, Mercedes FS).

¹¹¹ Doc. 34 (email tra Banque PSA Finance, Volkswagen Bank, BMW Bank, Mercedes FS), ma anche doc. 32 del 2006 (email da Mercedes FS a FCA Bank), doc. 30 del 2007 (email da FCA Bank a Mercedes FS).

Captive, come risulta dall'email del 9 agosto 2005¹¹², nel cui *file* allegato sono riportati i consueti dati di prezzo relativi a TAN (minimo, massimo e più utilizzato), spese (pratica, incasso RID e incasso Bollettino postale), servizi (Assicurazione sul credito, Servizio Incendio e Furto, Estensione Garanzia, Servizio di manutenzione, RC Auto, Servizio Kasko e Altro). Questa volta, in considerazione del momento storico, i dati condivisi appaiono distinti tra *'rateale'* (rata costante e maxi-rata) e *'leasing'*.

96. Il *set* informativo è completato dalla documentazione relativa alla condivisione di **dati di quantità**, ed in particolare di informazioni trimestrali, disaggregate per società, relative ai volumi di immatricolazione e ai finanziamenti collocati¹¹³.

97. Inoltre, a tale *set base di informazioni*, in questo periodo si sono aggiunte richieste *spot* o di precisazioni, quali ad esempio:

- la richiesta del gennaio 2004, in cui si legge: *“In un’ottica di collaborazione tra case concorrenti (...tutto il mondo è paese...), ti chiederei se puoi rispondere alle seguenti domande: a) ci sono campagne in essere per l’anno 2004? Ci sono dei contributi a carico dei concessionari su alcune campagne? E se si è calcolato con % o flat? b) qual è il regime dei valori residui nel leasing? Sono differenziati per modello/motorizzazione? c) C’è un buy back obbligatorio a carico dei vostri concessionari”*¹¹⁴. Si noti che l’estensore definisce il rapporto con le altre *captives* come *“collaborazione tra case concorrenti”*. **Si noti, inoltre, che la richiesta afferisce a strategie commerciali future**, essendo chiesto a gennaio cosa è in programma per l’anno appena iniziato;
- l’email del 3 maggio 2005 in merito alle *“spese di incasso per quanto riguarda il solo prodotto leasing”*¹¹⁵. Agli atti le risposte delle *captives*, tra le quali appare interessante quella di FCE Bank: *“per il momento le spese di incasso sul prodotto leasing non sono previste, dopo l’estate saranno pari a € 1,5”*, **in tal modo evidentemente fornendo, anche in questo caso, un dato futuro**;
- la richiesta del 28 ottobre 2005, in merito alle *Modalità di pagamento*, in cui si legge: *“stiamo effettuando un’analisi sulle modalità di pagamento per l’acquisto di veicoli nuovi (escluso leasing). Per questo motivo ci sarebbe molto utile sapere quale è il Vs. mix tra il pagamento Rid e CCP [Conto Corrente Postale] per quanto riguarda il 2005 (primi 9 mesi). In questo modo possiamo vedere quanto siamo allineati con il mercato”*¹¹⁶, dalla quale emerge chiaramente la motivazione dello scambio.

98. La condivisione del *set* informativo descritto è proseguita anche nel periodo **2006/2010** con le modifiche e gli arricchimenti di seguito descritti.

¹¹² Doc. 21 (email tra Banque PSA Finance, BMW Bank, Volkswagen Bank, FCE Bank, GMF, Mercedes FS, RCI Banque), anche doc. 22 (email tra Banque PSA Finance e Mercedes FS), nonché docc. 1071, 1072, 1073 e 1074.

¹¹³ Doc. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 111 (email tra Mercedes FS, Banque PSA Finance, FCE Bank, GMF, TFS, RCI Banque, Volkswagen Bank, FCA Bank, BMW Bank).

¹¹⁴ Doc. 36 (email tra BMW Bank e Mercedes FS).

¹¹⁵ Doc. 54 (email tra Mercedes FS, FCE Bank, Volkswagen Bank, FCA Bank, GMF, BMW Bank, TFS, Banque PSA Finance, RCI Banque).

¹¹⁶ Doc. 112 e 113 (email tra Banque PSA Finance, FCA Bank, FCE Bank, BMW Bank, RCI Banque, Mercedes FS, GMF, Volkswagen Bank, TFS); altresì, doc. 1052 e 1054.

99. In particolare, le Parti hanno condiviso le consuete informazioni disaggregate in merito ai **prezzi** prima nella forma di *Benchmarking pricing*, relativo a “*Tan minimo mediamente applicato (escludendo il minimo dei minimi), Tan massimo mediamente applicato (escludendo il massimo dei massimi), Spese di apertura pratica, Provvigioni totali alla rete -dealer e venditori- al netto di eventuali riconoscimenti per raggiungimento obiettivi, pressing, iniziative locali ecc. [valori medi riferiti alla struttura proposta (48 mesi o altra cosa che ci indicherete) per i TAN min e max]*”¹¹⁷.

100. Successivamente lo scambio è proseguito nella forma di:

- *Benchmark Tassi*, relativo a “*tassi normalmente applicati, naturalmente non in campagna*”¹¹⁸, distintamente per *Personal Loan, Wholesale interest free period, Wholesale non free interest period, Rateale nuovo, Rateale usato, Maxi rata, Leasing*;
- tale documento era completato dal consueto aggiornamento della *Rilevazione spese fisse e arrotondamento rata* praticate alla clientela anche definito *Benchmark fee effettive clienti*¹¹⁹ concernente le “*spese che vengono addebitate al cliente durante il corso del finanziamento*”¹²⁰. Molto interessante la precisazione che emerge da una delle email relative all’aggiornamento: “*quello che interessa sono le spese realmente sostenute e non quelle riportate dai fogli illustrativi esposti presso le concessionarie*”¹²¹, che testimonia che lo scambio aveva ad oggetto dati non pubblici e non altrimenti acquisibili;
- scambio del tasso base del concessionario e *Rappel*¹²².

101. A queste, si sono poi aggiunte richieste di dettaglio, come quella formulata da Banque PSA Finance nel 2008: “*che azioni avete intrapreso in seguito al recente aumento di 25 punti del costo del denaro comunicato dalla BCE? Avete ritoccato i tassi dei vostri prodotti o l’importo delle spese pratica? Se ancora non avete messo in atto*

¹¹⁷ Doc. 23 (email tra Mercedes FS e FCA Bank), 30 (email tra FCA Bank e Mercedes FS), 32 (email tra Mercedes FS e FCA Bank).

¹¹⁸ Doc. 31, 1065 e 1066 (email tra GMF, FCA Bank, TFS, Banque PSA Finance, Volkswagen Bank, RCI Banque, FCE Bank, BMW Bank, Mercedes FS).

¹¹⁹ Doc. 47 (email tra Mercedes FS e FCA Bank), 48 (email tra tutte le altre *captives*), 49 (email tra GMF, FCA Bank, Banque PSA Finance, TFS, BMW Bank, Volkswagen Bank, Mercedes FS, FCE Bank, RCI Banque,) 50 (email tra tutte le altre *captives*), 51 (email tra Volkswagen Bank, GMF, FCA Bank, Banque PSA Finance, TFS, Mercedes FS, FCE Bank, RCI Banque), 52 (email tra FCA Bank e tutte le altre *captives*), 53 (email tra FCA Bank e tutte le altre *captives*) e 600 (email tra tutte le altre *captives*). Agli atti le risposte delle *captives* (ad esempio, doc. 51). Si veda altresì il doc. 53 da FCA Bank alle altre *captives*, che riporta anche i dati di TFS e RCI Banque. Agli atti le risposte delle Parti (doc. 50 e 51).

¹²⁰ Doc. 52 (email tra FCA Bank, Banque PSA Finance, TFS, BMW Bank, GMF, Volkswagen Bank, Mercedes FS, FCE Bank, RCI Banque).

¹²¹ Doc. 49 (email tra GMF, Banque PSA Finance, TFS, BMW Bank, Volkswagen Bank, Mercedes FS, FCE Bank, RCI Banque, FCA Bank).

¹²² Doc. 8, 10, 11, 12 e 13 (email tra Volkswagen Bank e Mercedes FS, nonché email interne Mercedes FS). Il tasso base del concessionario è il tasso di interesse standard offerto ai concessionari. Di norma, nel momento in cui il concessionario propone un finanziamento ad un cliente finale applica un rincaro sul tasso di interesse standard, che andrà a costituire, in sostanza, la commissione per l’intermediazione del contratto di finanziamento. Il *rappel* è un premio che viene riconosciuto al concessionario al raggiungimento di determinate soglie di volumi intermediati nell’arco dell’anno solare.

manovre correttive, pensate di farlo “a breve” o rimandate tutto al 2009?”¹²³.

102. Con precipuo riguardo al prodotto *leasing*, si aggiungono informazioni di **prezzo** in merito a:

- “anticipo minimo, riscatto massimo, durata dei contratti” e “se il dealer ha l’obbligo del buy-back”¹²⁴;
- “un aggiornamento sul prodotto *leasing*. Gentilmente potreste comunicarmi: valore residuo (min. e max.) in base alle durate; penalizzazione chilometrica (sempre in base alle durate). Dato che per lunedì mattina è fissato un incontro che riguarda il *leasing*, vi chiedo di rispondermi non oltre venerdì pomeriggio”¹²⁵. Interessante la risposta di FCA Bank alla richiesta di Mercedes FS dei dati delle altre *captives*: “(...) se l’argomento era *leasing*, ieri ho chiesto le info solamente ai maggiori competitor di Alfa Romeo individuati oltre a Mercedes/Daimler in Audi/Volkswagen e BMW”, dalla quale emerge chiaramente il rapporto di concorrenza tra le *captives*;
- i Valori residui [relativi ai contratti di *leasing*] applicati dalle varie *captives* suddivisi per modello e motorizzazione e distinti in 12, 24, 36, 48 e 60 mesi¹²⁶.

Sul punto, appare utile precisare che i “Valori Residui” o VR identificano il **prezzo** del veicolo (in percentuale) che, dopo un certo lasso di tempo e di utilizzo del bene (appunto “12, 24, 36, 48 e 60 mesi”), rimane in essere (*residua*) e che determina, di conseguenza, il prezzo del veicolo stesso sul mercato.

103. Di questo periodo, appare interessante riportare il testo di una delle email relative al ‘*benchmarking pricing*’, ed in particolare la sua premessa che recita: “immagino che tutti noi markettari nei prossimi mesi saremo impegnati a dare il meglio per il piano marketing. Per questo motivo Vi chiedo se possiamo scambiarci le informazioni di pricing. (...)”¹²⁷. Emerge con estrema chiarezza il fine della richiesta, legato evidentemente alla stesura del piano *marketing*.

104. Nello stesso senso, ad esempio, un’altra email del 13 settembre 2007, relativa alle condizioni economiche applicate alle assicurazioni in caso di *leasing*, in cui si legge: “so che in questo periodo siamo tutti molto presi dal piano marketing ma è proprio per questo che a partire da oggi vi chiedo la massima collaborazione e sollecitudine nel benchmark che sto per proporvi. Ovviamente siamo tutti a disposizione per ulteriori scambi. In questo primo benchmark parliamo dei prodotti assicurativi Furto / Incendio e Kasko. (...) Nel caso avete la polizza kasko sia sul rateale che sul *leasing*, avete condizioni differenti per il cliente? Questo lo chiediamo perché nel *leasing*, non essendoci l’iva, il prodotto risulterebbe più caro di quello proposto per il rateale. Potete per cortesia indicarmi se abbassate il prezzo in modo che ci sia parità con il rateale oppure

¹²³ Doc. 29 (email tra Banque PSA Finance, FCA Bank, TFS, BMW Bank, GMF, Volkswagen Bank, Mercedes FS, FCE Bank, RCI Banque).

¹²⁴ Doc. 110 e 116 (email tra FCA Bank, FCE Bank, Banque PSA Finance, RCI Banque, Volkswagen Bank, GMF, TFS, Mercedes FS, BMW Bank). Agli atti le risposte delle Parti.

¹²⁵ Doc. 38 e 39 (email tra Mercedes FS, FCA Bank, Volkswagen Bank, BMW Bank).

¹²⁶ Doc. 40, 1069 e 1070 (email tra TFS, FCA Bank, Mercedes FS, FCE Bank, RCI Banque, GMF, Banque PSA Finance, Volkswagen Bank).

¹²⁷ Doc. 32 (email tra Mercedes FS e FCA Bank).

colmate il gap di prezzo inserendo coperture aggiuntive” (enfasi aggiunta)¹²⁸.

Anche dal testo di tale email emerge con evidenza il clima di *‘massima collaborazione’* tra le *captives* nella fase di definizione del piano *marketing*, al cui fine il dato è scambiato, l’urgenza dello scambio per poterne tenere effettivamente conto ai fini della sua redazione e quindi nella definizione delle rispettive politiche commerciali, nonché la *‘ovvia’* disponibilità per ulteriori scambi.

105. Quanto allo scambio sulle **quantità**, si osserva che in ossequio all’esigenza già descritta di adeguamento dello scambio all’evoluzione del mercato, nel 2006 le Parti hanno avvertito la necessità di arricchire il *form* relativo alle quantità, previo inserimento di nuove e più dettagliate voci. In particolare, il nuovo *file*¹²⁹, che è ora definito *BM Captives* (vale a dire *Benchmark Captives*), prevede l’indicazione disaggregata dei volumi dei prodotti finanziari collocati, distinti tra contratti di finanziamento e contratti di *leasing*, tra nuovo e usato, con la specificazione del numero di contratti cd. *‘in campagna’*, vale a dire con un contributo, anche minimo, della casa madre o del *dealer*, e di quelli con maxi-rata finale. Il *format* utilizzato prevede, inoltre, l’indicazione del numero di auto vendute (sia il dato ufficiale, sia le cd. *‘adjusted sales’*, ossia il numero di auto al netto di quelle in noleggio), con il calcolo della percentuale di *‘penetrazione’*, ossia della percentuale di auto finanziate rispetto al totale di auto *‘finanziabili’* vendute. Infine, è riportata l’indicazione del numero di contratti di assicurazione forniti dalle *captive banks*, distinti per le differenti tipologie di prodotti assicurativi, con l’ulteriore distinzione, per ciascuno, tra auto nuove e auto usate. Talvolta, il *file* è accompagnato da approfondimenti, ad esempio sulla *maxi-rata*¹³⁰.

Permane invariata, invece, la cadenza trimestrale così come la disaggregazione delle informazioni per singola *captive bank* e, talvolta, per singolo marchio.

106. A dimostrazione dell’importanza dello scambio per le singole società partecipanti, appare interessante sottolineare come le modifiche descritte siano state adottate dai *‘vertici aziendali’*, come emerge chiaramente dall’email inviata da FCA Bank il 3 aprile 2006: *“in seguito alla riunione del 29 marzo tenutasi a Torino presso la sede FiatSava tra i vertici aziendali di tutte le società captive vi invio il file del nuovo report per la raccolta e la condivisione di informazioni”* (enfasi aggiunta)¹³¹.

107. Tale processo evolutivo è poi proseguito anche nel 2007, come emerge da un’email di FCA Bank: *“Relativamente ai dati di produzione che mi avete già inviato e che ho opportunamente ridistribuito, Vi chiedo un ulteriore approfondimento. Questa volta lo lancio come un lavoro spot; ma se molti di voi lo ritengo utile potremmo condividere questo tipo di informazione inserendola nel report trimestrale. Ma veniamo al dunque. Nel report che ormai è condiviso da tutti manca un dato: i volumi di rateale e maxi-rata suddivisi in promo e non promo. Per chiarezza di tutti, forse sarò anche ripetitiva, si considerano contratti in promo tutti quei contratti con un qualsiasi (anche minimo) contributo da parte della marca. Come ormai è abitudine allego un foglio excel con parti*

¹²⁸ Doc. 108 (email tra tutte le *captives*).

¹²⁹ A titolo esemplificativo, *inter alia*, doc. 71, 72, 73 (email tra TFS, FCA Bank, Mercedes FS, FCE Bank, RCI Banque, GMF, Banque PSA Finance, Volkswagen Bank, BMW Bank).

¹³⁰ Ad esempio, doc. 702, 705, 707, 710, 715 e 826 (email tra tutte le *captives*).

¹³¹ Doc. 68 (email da FCA Bank a Mercedes FS).

precompilate da completare”¹³².

108. Ancora nel 2008 FCA Bank scrive: *“durante tutto l’anno scorso ho attentamente ascoltato le necessità e i suggerimenti da parte di tutti voi e mi sono resa conto che occorre apportare delle modifiche al file di Input e Output. Ovviamente, prima di renderlo “ufficiale” ho bisogno di condividerlo con voi. Se ci fossero altre esigenze vi prego di comunicarle in modo da avere il tempo di valutarle insieme. Infatti vorrei rendere operativo il nuovo file a partire dallo scambio del I° trimestre 2008”*¹³³.

Le modifiche vedono il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le *captives*. Ad esempio, BMW Bank risponde: *“Le uniche segnalazioni riguardano i dati Insurance, in quanto per noi il new business può essere finanziato oppure pagato cash, mentre i rinnovi possono solo essere pagati cash e non vengono considerati new business. Per tanto, salvo vostra diversa segnalazione e come abbiamo sempre fatto, inseriremo le nuove polizze finanziate nella riga “therefore new financed services” e le nuove polizze cash nelle riga “renewals or paid in cash”, tralasciando ciò che non si riferisce al new business. In merito invece alla spaccatura Credit Life “New + Leasing” o “Used” a nostro avviso sarebbe più opportuno suddividere il dato tra loan o leasing oppure tra new e used”*¹³⁴.

109. Inoltre, a questo periodo risalgono numerose email aventi ad oggetto temi specifici quali: tipologie di pagamento utilizzate e relative condizioni economiche e commissioni¹³⁵, polizze assicurative¹³⁶, mappatura dei servizi offerti¹³⁷, estensioni di garanzia su usato e politiche di *scoring*¹³⁸, iniziative nei confronti dei clienti residenti nelle zone terremotate¹³⁹, reazione *“per far fronte alla situazione economico- in virtù delle possibili conseguenze sul mercato bancario/del credito in Italia dovute al crack di finanziaria derivante dalla crisi sub-prime e Lehman Brothers. Si possono configurare effetti in termini di funding, credit policy o pricing?”*¹⁴⁰.

110. Infine, la documentazione agli atti mostra come durante questo periodo le Parti abbiano organizzato diversi incontri aventi ad oggetto, *inter alia*, il *“TAEG, con particolare riferimento alle PROMO, e le Estinzioni anticipate con particolare riferimento all’estinzione dei servizi”*¹⁴¹.

111. Nello stesso periodo risulta che si sono tenute riunioni tra le *captive banks*, cd. *captive meetings*, ad esempio nel 2008¹⁴² e nel 2009¹⁴³, anche in sede Assofin organizzate direttamente dalle società dopo gli incontri ‘istituzionali’; ciò emerge dall’email del 10

¹³² Doc. 70 (email tra tutte le *captives*).

¹³³ Doc. 71 (email tra tutte le *captives*).

¹³⁴ Doc. 830, ma anche doc. 703.

¹³⁵ Doc. 118 (email tra tutte le *captives*).

¹³⁶ Doc. 108 (email tra tutte le *captives*), 106 (email tra tutte le *captives*) e 588 (email tra tutte le *captives*).

¹³⁷ Doc. 89, 811 e 812 (email tra tutte le *captives* e risposte).

¹³⁸ Doc. 86, 93, 96, 97, 559, 913 e 1153 (email tra tutte le *captives*).

¹³⁹ Doc. 102 (email tra FCA Bank, GMF, Volkswagen Bank, RCI Banque, TFS, Banque PSA Finance, BMW Bank, Mercedes FS, FCE Bank).

¹⁴⁰ Doc. 104 (email tra TFS, FCA Bank, Mercedes FS, FCE Bank, RCI Banque, GMF, Banque PSA Finance, Volkswagen Bank).

¹⁴¹ Doc. 120, 121, 122 (email tra tutte le *captives*).

¹⁴² Doc. 1214 (email tra Banque PSA Finance, TFS, Volkswagen Bank, RCI Banque, FCA Bank, FCE Bank, Mercedes FS, BMW Bank).

¹⁴³ Doc. 1047 (email tra FCA Bank e Mercedes FS).

dicembre 2008, dove il rappresentante di Banque PSA Finance scrive: “*Che dite ci facciamo una riunioncina captives a seguire?*”¹⁴⁴.

▪ **2010 – Condivisione tra le imprese della natura illecita dello scambio di informazioni ma persistenza delle condotte**

112. Alla luce della documentazione agli atti, nel **2010**, tra le Parti è emersa la consapevolezza della natura illecita, sotto il profilo *antitrust*, dello scambio informativo in essere. In particolare, in tale anno è sospesa la “*Rilevazione condizioni applicate dalle associate ad alcune operazioni tipiche*”, che, come anticipato, era in corso in sede Assofin fin dal 2003, in ragione delle criticità *antitrust* derivanti da una siffatta condivisione. Nelle parole dell’Associazione: “**RILEVAZIONE CONDIZIONI APPLICATE DALLE ASSOCIATE AD ALCUNE OPERAZIONI TIPICHE [...] la rilevazione in oggetto, relativa alle condizioni medie trimestrali applicate dalle associate in alcune operazioni tipiche è sospesa fino a data da destinarsi, a seguito delle criticità riscontrate nella gestione di tali dati, potenzialmente sensibili**” (enfasi in originale)¹⁴⁵.

113. Si osserva, tuttavia, che tale consapevolezza emersa in sede Assofin non ha comunque impedito alle società di continuare a scambiarsi informazioni sensibili disaggregate sia in sede associativa, sia in maniera diretta, bilaterale e multilaterale.

114. In particolare, successivamente alla comunicazione del 2010, in sede Assofin l’invio e la restituzione dei dati è avvenuto - sempre con cadenza trimestrale - attraverso l’Osservatorio Assofin, che risulta aver diffuso, ancora per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 dati disaggregati per società relativi al ‘*valore delle operazioni finanziate*’ e al ‘*numero delle operazioni finanziate*’, al ‘*credito in essere*’ e al ‘*credito cartolarizzato*’¹⁴⁶.

115. L’importanza e l’utilità di tali dati per le *captives*, anche nella nuova veste, emerge da una catena di email tra le stesse relativa alle modalità con cui fornire i dati richiesti dall’associazione per il suo Osservatorio: “*dato che [...] molto spesso i dati del BM diretto vengono confrontati/elaborati con quelli di Assofin vorrei sapere se anche da parte Vostra ci potrebbe essere interesse a modificare il BM trimestrale diretto captive in modo da rendere i dati omogenei e confrontabili. Per questa ragione come primo appuntamento chiederei la partecipazione alla call conference della persona che elabora ed invia i dati ad Assofin e la Vs che siete direttamente coinvolti nel bench trimestrale captive*” (enfasi aggiunta)¹⁴⁷.

116. Inoltre, al di fuori dell’associazione, la documentazione dà conto di numerose email che testimoniano la persistenza dello scambio del *set* informativo descritto, relativo a **prezzi e quantità**, in forma disaggregata, e, in particolare:

¹⁴⁴ Doc. 476 (email tra Banque PSA Finance, TFS, Volkswagen Bank, RCI Banque, FCA Bank, FCE Bank, Mercedes FS, BMW Bank).

¹⁴⁵ Doc. 410 (email da Assofin alle associate).

¹⁴⁶ Doc. 141, 142, 143, 144, 145, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 428, 1087, 1090, 1091, 1092, 1093, 1143, 1157 e 1164.

¹⁴⁷ Doc. 778 di marzo/aprile 2011.

- al *TAN applicato*¹⁴⁸;
- al consueto *Benchmark costi fissi*, di cui si chiedono aggiornamenti, sollecitando la “*massima collaborazione*” delle altre *captives* vista l’utilità del dato ai fini della definizione del piano *marketing*, attraverso l’uso del medesimo *format* e *wording* delle richieste precedenti: “*so che in questo periodo siamo tutti molto presi dal piano marketing ma è proprio per questo che oggi vi chiedo la massima collaborazione e sollecitudine nel rispondere al benchmark che sto per proporvi: costi fissi sostenuti dai clienti (spese apertura pratica e d’incasso, invio documentazione, variazioni varie, etc.)*”¹⁴⁹;
- al *Benchmark Modulistica Contrattuale e spese di gestione pratica applicate*, in cui, in particolare, si chiede: “*A quanto ammontano le vostre spese di gestione pratica? sono flat su tutti i prodotti oppure differenziate a seconda dell’offerta?*”¹⁵⁰ (enfasi in originale);
- al *BM Captive* sulle quantità, attraverso il consueto e ormai consolidato scambio di volumi, arricchito negli anni, al quale si affiancano richieste più specifiche¹⁵¹. Tra queste appare interessante l’email del 1° settembre 2010, inviata da FCA Bank, dal cui testo emerge l’importanza per ciascuna *captive* dei dati di volume delle altre società ai fini della definizione del *budget*. Infatti, si legge: “*Per una prima ipotesi di budget 2011 e per una maggior conoscenza del mercato ti chiederei di indicarmi, anche in maniera approssimativa la vs previsione di chiusura delle IMMATRICOLAZIONI del solo comparto AUTO del 2010 e possibilmente del 2011. [...]*”¹⁵².

117. Dalla documentazione agli atti, emerge altresì che le Parti si sono incontrate in data 16 settembre 2010 presso TFS. Considerata la documentazione preparatoria al *meeting* predisposta da GMF è chiaro che durante tale *captive meeting* le Parti hanno discusso di alcuni elementi rilevanti per il *budget*, quali volumi, perdite e fattori di rischio¹⁵³ nonché di panoramica e prospettive mercato vendite, scenario e *trend* dei finanziamenti auto presso le concessionarie, scambio di *Key Performance Indicators*¹⁵⁴.

118. Si noti che, talvolta, i contatti hanno avuto luogo anche in forma bilaterale:

- con email del 1° febbraio 2010 FCA Bank chiede a BMW Bank: “*Per una presentazione in holding avrei bisogno di sapere quanto pesa sul solo marchio BMW il prodotto maxi-rata. O meglio, fatto 100 i finanziamenti rateali e maxi-rata del 2009, quanto è in % la maxi-rata. Nel bench trimestrale ho il totale BMW e MINI. Inoltre avrei bisogno di sapere il peso della maxi-rata sul solo*

¹⁴⁸ Doc. 9 (email tra Volkswagen Bank e Mercedes FS).

¹⁴⁹ Doc. 45 (email tra tutte le *captives*); dello stesso tenore doc. 42 (email tra tutte le *captives*), doc. 527 (email tra tutte le *captives*).

¹⁵⁰ Doc. 44 (email tra RCI Banque, FCA Bank, BMW Bank, Volkswagen Bank, Mercedes FS, TFS, Banque PSA Finance).

¹⁵¹ Tra gli altri, doc. 73 (email tra FCA Bank, Volkswagen Bank, RCI Banque, Mercedes FS, FCE Bank, TFS, Banque PSA Finance).

¹⁵² Doc. 94 (email tra FCA Bank e Mercedes FS).

¹⁵³ Doc. 1033 e 1021.

¹⁵⁴ Doc. 1032.

modello BMW Serie 3”¹⁵⁵;

- con email del 8 giugno 2010 BMW Bank chiede a Volkswagen Bank: *“Stiamo predisponendo un benchmark per Monaco sul pricing cliente dei prodotti motor. Mi servirebbe una quotazione incendio furto eventi e assistenza su una audi a4 su Roma per 36 mesi. Inoltre volevo sapere se voi vendete le polizze motor anche ai Clienti che non finanziano la vettura con voi”*¹⁵⁶.

119. Infine, del 2010 sono anche email relative ad argomenti specifici come:

- *Benchmark prodotti Retail e Wholesale*, inerente il rapporto con i *dealer* ed in particolare i prodotti *Wholesale* e *Retail* offerti alle concessionarie, nei quali sono ricompresi anche dati su incentivi e bonus versati ai *dealer*. Nuovamente, le *captives*, alle quali sono richieste le informazioni, sono espressamente qualificate *“competitor”*¹⁵⁷;
- *Confronto FAQ TEG e computo 12 mesi di onere assicurativo per finanziamenti*, relativo alle modalità di calcolo del TEG: *“Ciao, una domanda di confronto tra captives sulle nuove FAQ TEG. Voi avete oneri assicurativi variabili o predefiniti nell'Incendio Furto finanziamenti e nell'Incendio Furto leasing? Nel nostro caso il cliente conosce sin dall'inizio l'importo dell'onere assicurativo che pagherà per la copertura del suo veicolo per l'intera durata del finanziamento/leasing (immagino che sia così anche per la maggior parte di voi). Nel calcolo del TEG vi avvarrete di questa clausola (importo onere assicurativo solo primi 12 mesi) o no? [...]. Rimane infatti non completamente chiara la disposizione dei “12 mesi di polizza” che aveva la finalità di dare una regola per il calcolo del teg in presenza di oneri assicurativi variabili, ma ha finito per creare una illogica disparità di trattamento che non pare ammissibile.”* L'email si conclude precisando: *“Rimango in attesa di avere risposte di confronto al fine di ipotizzare di poter prendere una decisione comune (se non ve ne occupate voi potreste gentilmente informarvi al vostro interno e farmi sapere?)”*¹⁵⁸;
- *Iniziativa Pro Veneto*, successiva alle alluvioni: *“avrei bisogno della Vostra collaborazione per sapere, se a causa delle recenti alluvioni del Veneto, avete intenzione di effettuare come società finanziaria qualche iniziativa. Es. Sospensione dei pagamenti, extra sconto a chi ha perduto l'auto, tasso agevolato, fondo di aiuto, etc”*¹⁵⁹.

▪ **2011/2014 – Il proseguimento dello scambio di informazioni**

120. La documentazione mostra come le Parti abbiano proseguito nell'intesa anche nel periodo **2011/2014**, attraverso l'invio dei consueti aggiornamenti disaggregati in merito

¹⁵⁵ Doc. 553.

¹⁵⁶ Doc. 1218.

¹⁵⁷ Doc. 90 (email tra tutte le *captives*).

¹⁵⁸ Doc. 475 e 481 (email tra Banque PSA Finance, TFS, FCE Bank, BMW Bank, FCA Bank, RCI Banque, Mercedes FS).

¹⁵⁹ Doc. 547 (email tra tutte le *captives*).

ai **prezzi**¹⁶⁰ e alle **quantità**¹⁶¹ ma anche con nuovi *format*.

121. Tra tutte, si riporta l’email del 18 aprile 2011¹⁶² avente ad oggetto ‘*Benchmark dealer financing*’, in cui, in relazione al rapporto con i *dealer*, è condiviso un “*Approfondimento relativo al finanziamento Stock Auto Nuovo: durata, tasso di interesse oneroso a carico del dealer, documenti e garanzie (...)*”¹⁶³. Le provvigioni riconosciute alle rete di vendita, sono condivise anche con precipuo riguardo alla collocazione dei prodotti assicurativi CPI e F/I¹⁶⁴.

122. Particolarmente interessante, poi, appare l’email dell’agosto 2013¹⁶⁵, dalla quale emerge chiaramente l’evoluzione del mercato e, per conseguenza, la modifica del perimetro degli scambi tra le *captives*. Oggetto di interesse questa volta sono i prezzi applicati al prodotto Post-Vendita (cd. *Benchmark Prodotti Post Vendita*). Si legge: “*Vi scrivo questa mail per invitarvi a partecipare alla compilazione di un nuovo Benchmark in materia di finanziamenti Post Vendita. Il crollo dell’immatricolato auto degli ultimi anni ha diminuito drasticamente il perimetro aggredibile dalle Captive e questo ci ha portato ad analizzare nuove fonti di redditività come ad esempio il Post Vendita*”. Nel file allegato vengono chiesti ‘*minimo e massimo finanziabile*’, ‘*durata massima*’, ‘*TAN*’, ‘*rata minima*’, etc.. Si noti che, anche in questo caso, la condivisione riguarda strategie future “*il crollo dell’immatricolato ci ha portato ad analizzare nuove fonti di redditività come ad esempio il Post Vendita*”.

123. Del pari, l’email del 9 maggio 2014¹⁶⁶, avente ad oggetto il *Benchmark Caratteristiche Finanziamento*, ovvero informazioni disaggregate sulle caratteristiche del finanziamento, comprese, anche qui, le informazioni di **prezzo**: “*Vi scrivo questa mail per invitarvi a partecipare alla compilazione di un nuovo Benchmark in materia di caratteristiche del finanziamento per l’acquisto di Veicoli Privati e l’acquisto, leasing o noleggio dei Veicoli Commerciali. Vorremmo conoscere, da chi avrà il piacere e l’interesse a partecipare, come variano le caratteristiche del finanziamento (importo rata, importo anticipo etc) a seconda del modello e del prodotto finanziario (Credito Classico, Credito con Maxi Rata, Leasing e Noleggio). I dati riguardano contratti aperti nei primi 4 mesi del 2014*”.

Nello specifico, nel *file excel* allegato, sono richiesti per i veicoli privati dati relativi a “*Rata media; Finanziato medio; TAN medio; Durata media finanziamento; Anticipo medio*” distinti tra *Credito classico* e *Credito con maxirata*.

¹⁶⁰ Doc. 42 (email tra tutte le *captives*), 46 (email tra FCA Bank e Mercedes FS).

¹⁶¹ Doc. 75 (email tra tutte le *captives*), 76 (email tra tutte le *captives*), 77 (email tra tutte le *captives*), 750 (email tra tutte le *captives*), 397 (email tra tutte le *captives*), 395 e 911 (email tra RCI Banque, FCA Bank, BMW Bank, Volkswagen Bank, TFS, GMF, Banque PSA Finance).

¹⁶² Doc. 25 (email tra tutte le *captives*).

¹⁶³ Doc. 398, 405, 406, 408, 409, 549, 638, 766, 791, 792, 797, 798, 799, 800, 802, 806, 808 e 829 che danno conto anche delle risposte delle *captives*.

¹⁶⁴ Doc. 88 (email tra tutte le *captives*). La CPI (*Creditor protection insurance*) è una copertura assicurativa a protezione del creditore che garantisce il rimborso del debito residuo o il pagamento delle rate del finanziamento in caso di eventi imprevedibili come il decesso del debitore, l’invalidità permanente, la malattia grave o la perdita del lavoro. La F/I è l’assicurazione per Furto e Incendio.

¹⁶⁵ Doc. 81 (email tra RCI Banque, FCA Bank, BMW Bank, Volkswagen Bank, TFS, GMF, Mercedes FS, Banque PSA Finance).

¹⁶⁶ Doc. 383, 615, 1023 e 1258 (email tra RCI Banque, BMW Bank, FCA Bank, GMF, Volkswagen Bank, TFS, Banque PSA Finance).

124. Ugualmente, nell'email del 5 novembre 2014¹⁶⁷, avente ad oggetto il *Benchmark Subvention Captives* relativo alle campagne contribuite riportate sul *Benchmark report* generale, ed in particolare: “*il tasso medio delle campagne che vengono contribuite e in quale proporzione contribuiscono Casa madre e network*”.

125. Anche il *BM Captive* relativo alle quantità appare ancora oggetto di migliorie: “*Su richiesta di Volkswagen è stata introdotta la discriminante Nuovo/Usato, già presente per i servizi Credit Life ed EW, anche per servizi Furto/Incendio e Kasko: spero che questa introduzione possa essere di interesse per tutti voi*”¹⁶⁸. E la risposta di Volkswagen Bank: “*Colgo l'occasione per ringraziarVi della modifica apportata per la parte inerente ai servizi assicurativi Furto/Incendio e Kasko, e per chiederVi se si può utilizzare lo stesso criterio anche per il Pacchetto GAP, suddividendolo tra Nuovo e Usato, per mantenere coerenza nella presentazione dei risultati*”¹⁶⁹.

126. Tra gli altri temi trattati, poi, si richiamano, a titolo esemplificativo:

- *Benchmark maxi-rata*, inerente le caratteristiche del prodotto maxi-rata, di cui all'email del 28 febbraio 2011: “*Qual è l'anticipo medio versato dai clienti per i prodotti con maxi-rata? (in %); Qual è il valore futuro garantito per i piani a 24 e 36 mesi? (medio in %); Qual è la percentuale di riacquisto (con finanziamento) dei clienti con piano maxi-rata in scadenza?; Qual è la percentuale complessiva di riacquisto (con finanziamento) dei clienti con finanziamento in scadenza?*”¹⁷⁰.
- *BM Estensione Garanzia*, relativo alle condizioni economiche in caso di estensione della garanzia, di cui all'email del 9 febbraio 2011¹⁷¹ in cui si legge: “*Vi chiedo la gentilezza di condividere alcune informazioni riguardanti l'estensione di garanzia.*” Nel file allegato sono richieste informazioni circa ‘*costo tecnico*’, ‘*costo al cliente finale*’, ‘*provvigioni all'EDV [Ente di Vendita]*’;
- *BM Estinzioni Anticipate*, relativo al ristorno delle commissioni al *dealer* e al venditore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di cui all'email del 15 luglio 2013: “*finalizzato a capire se, in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, le vostre società ristornano ai dealer e ai venditori le provvigioni eventualmente riconosciute al momento dell'erogazione*”¹⁷²;
- *Benchmark Accettazione*, avente ad oggetto il tasso di accettazione dei finanziamenti, che influisce nella determinazione del livello massimo di rischio che ciascuna società intende affrontare nella concessione del finanziamento e che, evidentemente, è diventato un tema centrale visto lo “*scenario economico*”

¹⁶⁷ Doc. 642, 863 e 1240 (email tra FCA Bank, TFS, RCI Banque, BMW Bank, Volkswagen Bank).

¹⁶⁸ Doc. 379 (email tra FCA Bank, BMW Bank, Volkswagen Bank, Mercedes FS, RCI Banque, GMF, Banque PSA Finance, TFS).

¹⁶⁹ Doc. 659. Si veda anche il doc. 363 (email tra tutte le *captives*). Con riguardo a tale *benchmark*, appare interessante il commento di BMW Bank: “*guardando il report che ci hai gentilmente inviato vedo che non ci sono i dati Mercedes, così come sul I trimestre. Non li trovo io o non partecipano più al nostro benchmark? In quest'ultimo caso mi confermi che non ricevono più i dati delle altre captives?*”, dal quale emerge la sensibilità del dato (doc. 690, 693 e 955).

¹⁷⁰ Doc. 529 (email tra tutte le *captives*).

¹⁷¹ Doc. 87 e 810 (email tra tutte le *captives*).

¹⁷² Doc. 1177.

difficile". Nell'email del 27 aprile 2012¹⁷³ si legge: "al fine di monitorare la qualità delle proposte pervenute in questo scenario economico difficile", ed in particolare: *Proposte pervenute; Proposte sospese; Proposte rifiutate; Tasso di rifiuto; Tasso di accettazione;*

- *Benchmark ipoteca*, del 19 giugno 2015, in cui si condivide il tema dell'ipoteca come garanzia in fase di approvazione creditizia¹⁷⁴.

127. Infine, di gennaio 2014 un'email di convocazione del *captive meeting* tra i vertici aziendali in cui si legge: "sarei dell'idea di organizzare una riunione *Captive* che si potrebbe tenere in Toyota Financial Services a Roma per commentare i risultati del benchmark ed avere un'occasione per discutere dello scenario attuale del mercato auto"¹⁷⁵.

128. In questo periodo, assume interesse anche l'attività svolta in sede Assilea. In particolare, risulta che, almeno dal 2014, Assilea ha proceduto alla condivisione tra gli associati delle c.d. classifiche di stipulato, che avevano ad oggetto informazioni relative a: dati mensili disaggregati per azienda relativi ai contratti di *leasing* stipulati, con confronto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente¹⁷⁶; dati semestrali disaggregati relativi ai contratti in essere e ai debiti residui (cd. contratti *outstanding*)¹⁷⁷ classifica annuale contenente, per ciascuna azienda, informazioni disaggregate relative a numero e valore dei contratti conclusi nel corso dell'anno¹⁷⁸; stipulato mensile con dati aggregati relativi al settore auto¹⁷⁹; altre questioni: "in generale, rispetto al 2013, come è variato il costo del funding (parametri + spread sui parametri) per la vostra società? [...] Indichi il margine lordo medio attualmente applicato sul costo della propria provvista (parametri + spread su parametri) calcolato al lordo delle provvigioni"¹⁸⁰.

129. Sempre in sede Assilea è stata acquisita documentazione che attesta lo scambio di informazioni relative allo *spread* medio applicato (sia lordo sia al netto delle provvigioni) in diversi comparti, tra cui quello auto, tra gli aderenti all'Associazione, nonché uno scambio su elementi di prezzo e volumi¹⁸¹, relativo a finanziamenti che è proseguito anche negli anni successivi fino al 2014¹⁸².

130. Parimenti, risultano scambi per tutto il 2015 relativi alle statistiche dello stipulato mensile¹⁸³ che forniscono dati previsionali, ad esempio su quantità e iniziative

¹⁷³ Doc. 360 (email tra RCI Banque, FCA Bank, BMW Bank, Volkswagen Bank, Mercedes FS, TFS, GMF, Banque PSA Finance) nonché doc. 82 (email del maggio 2013, in cui si legge: "come lo scorso anno, vi invito a condividere i dati di accettazione proposte finanziamenti (...)") tra RCI Banque, TFS, Banque PSA Finance, BMW Bank, GMF, Volkswagen Bank, FCA Bank, Mercedes FS), doc. 375, 482, 667, 1144.

¹⁷⁴ Doc. 1172 (email tra TFS, FCA Bank, RCI Banque, Volkswagen Bank).

¹⁷⁵ Doc. 123 (email tra TFS, FCA Bank, BMW Bank, RCI Banque, Volkswagen Bank, Mercedes FS). Sempre in tema di incontri, doc. 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 del novembre 2011, doc. 1127 del 2012.

¹⁷⁶ Doc. 127.

¹⁷⁷ Doc. 131 e 132.

¹⁷⁸ Doc. 129 e 130.

¹⁷⁹ Doc. 128.

¹⁸⁰ Doc. 1260.

¹⁸¹ Doc. 153, 162, 180, 181, 185, 186.

¹⁸² Doc. 183, 173, 176, 156.

¹⁸³ Doc. 128 e 121.

promozionali¹⁸⁴.

131. Infine, si osserva che nel 2014 vi è stata l'ipotesi di spostare in sede Assilea anche gli incontri tra *captives* che prima venivano svolti direttamente presso le sedi delle società, in tal modo ritenendo che tali *meeting* sarebbero stati maggiormente conformi alle indicazioni *antitrust*. In una email del gennaio 2014 Mercedes FS scrive: “*In ottemperanza alle leggi antitrust la partecipazione mia o di dipendenti del gruppo Daimler potrà avvenire soltanto dopo la valutazione dell’agenda e dei punti concreti da trattare. Per garantire la massima trasparenza sarebbe auspicabile un meeting nell’ambito di un’associazione, per esempio Assilea*”¹⁸⁵. A tale proposta TFS risponde: “*il meeting che avevamo intenzione di organizzare era finalizzato ai risultati di benchmark in termini di efficienza operativa e organizzativa che possono portare unicamente benefici al cliente finale. Comunque trovo ottima l’idea di organizzare la riunione presso Assilea con l’agenda pienamente focalizzata al benchmark già attuato in ottemperanza alle normative antitrust*”¹⁸⁶.

▪ **2015/2017 – La dissociazione di alcune imprese in ragione della compliance alle norme antitrust e la modifica della reportistica Assofin e Assilea**

132. Il mero spostamento del luogo di incontro non poteva risolvere le criticità *antitrust* legate ai temi trattati, come emerge da un’email interna di Mercedes FS del febbraio 2015 nella quale si commenta l’opportunità di partecipare ad una riunione in ambito Assilea avente ad oggetto, *inter alia*, “*la presentazione delle recenti dinamiche di mercato e delle previsioni leasing per il 2015*”, e si afferma: “*sconsiglio la partecipazione [...] **non siamo autorizzati a scambiare dati previsionali**. E non siamo neanche interessati a farlo*”¹⁸⁷ (enfasi aggiunta).

133. In realtà, gli stessi dubbi emergono anche in relazione all’attività di Assofin successiva alla descritta sospensione delle modalità di condivisione¹⁸⁸. In particolare, nel 2016 Mercedes FS solleva perplessità in merito alla *non compliance antitrust* di uno dei punti messi all’ordine del giorno di un incontro fissato da Assofin per il 23 giugno, precisando: “*desideravo rappresentare la nostra difficoltà nel partecipare per le stringenti policy Daimler in tema di antitrust. Il secondo punto all’ordine del giorno [...] non è chiarissimo e potrebbe essere interpretato in modo non univoco*”¹⁸⁹.

Tale punto dell’ordine del giorno recita: “*confronto su possibili scenari evolutivi dell’offerta del credito auto alla luce dei cambiamenti in atto e prospettici relativi alle modalità di fruizione della mobilità da parte dei consumatori e valutazione su eventuali possibili integrazioni degli schemi delle rilevazioni statistiche associative*”¹⁹⁰.

¹⁸⁴ Doc. 134.

¹⁸⁵ Doc. 492 e doc. 124 (email tra Mercedes FS, FCA Bank, TFS, BMW Bank, RCI Banque, Volkswagen Bank).

¹⁸⁶ Doc. 492 e doc. 125 (email tra Mercedes FS, FCA Bank, TFS, BMW Bank, RCI Banque, Volkswagen Bank).

¹⁸⁷ Doc. 134. Il tema è affrontato anche da FCA Bank nel 2011 (doc. 629).

¹⁸⁸ Si vedano anche i doc. 79, 428, 484, 486 e 641.

¹⁸⁹ Doc. 228, anche doc. 224, 225, 228 e 1270.

¹⁹⁰ Doc. 224.

134. Che le imprese partecipanti alla riunione del 23 giugno 2016 abbiano condiviso anche le proprie strategie commerciali future emerge da un commento interno di Volkswagen Bank sui contenuti della riunione: “*vi inoltro le slides dell’incontro in ASSOFIN di fine giugno. Della parte “trend” si è occupata Toyota, che ha approfittato per esaltare il “Pay per Drive” --- > a breve lanceranno la maxirata anche sull’usato (ex PpD). Altra area su cui puntano – partendo dalla Rete “fisica”, perché in ambito “Digital” per ora è più importante concentrarsi sulla fase di “ricerca” delle informazioni su WEB da parte dei clienti/prospect, piuttosto che sulla vendita diretta – è l’apertura di “Lounge” dedicate al rinnovo*”¹⁹¹ (enfasi aggiunta).

135. Nel giugno 2016, anche all’interno di BMW Bank si manifestano perplessità in merito all’invio di informazioni ad Assofin e Assilea: “*Prima di aderire a delle riunioni/commissioni, per cortesia condividiamo la necessità e l’obiettivo di partecipare a tali meeting*”¹⁹² e, onde evitare improprie comunicazioni con le associazioni, è puntualizzato: “*qualunque informazione che vi viene richiesta dalle associazioni Assilea e Assofin deve essere veicolata dalle stesse SOLO dal sottoscritto [Compliance & Regulations Manager]*”¹⁹³.

136. Le perplessità sollevate da alcune *captives* hanno condotto le due associazioni dapprima ad oscurare le informazioni acquisibili dalle associate e poi a modificare il *format* dell’invio, ciò determinando il disappunto di alcune società, chiaramente espresso in un’email del 23 gennaio 2017: “*tutte le info sui numeri LEASING sono state oscurate ... Non sono quindi in grado di determinare: i trend di vendita leasing delle captive concorrenti (dato oscurato a giugno/luglio 2016), i volumi di vendita CANALE LEASING dei costruttori concorrenti (dato oscurato a gennaio 2017)... Non mi è possibile produrre quasi tutte le slide con i dettagli dei singoli costruttori*” (enfasi aggiunta)¹⁹⁴.

E ancora: “*ti scrivo per segnalarti un nuovo problema su Assilea. Dopo aver oscurato i dati sulle captive a giugno/luglio 2016, ha bloccato anche la consultazione su tutti i dati che non siano nostri [...]. Di conseguenza non posso più ottenere le informazioni sulle immatricolazioni leasing dei vari costruttori e quindi predisporre i documenti di analisi (tra cui il “Flash Mensile” tanto caro al dottor [Country Manager Italy di FCA Bank])*” (enfasi aggiunta)¹⁹⁵.

137. Nell’aprile 2017, anche Assofin informa le associate della nuova modalità di reportistica adottata: “*i nuovi ranking (dati disaggregati per società e per macro-prodotto) [...] avranno cadenza annuale (e non più trimestrale); conterranno solo i valori assoluti (e non le var% e le quote di mercato); saranno pubblicati nel mese di marzo/aprile dell’anno successivo a quello di rilevazione; verranno resi disponibili*

¹⁹¹ Doc. 1270 e doc. 1162 (email da Assofin a Banca PSA Italia, RCI Banque, BMW Bank, TFS, FCA Bank, FCE Bank e Volkswagen Bank).

¹⁹² Doc. 484 (email interna 49 BMW Bank).

¹⁹³ Doc. 484 (email interna BMW Bank).

¹⁹⁴ Doc. 631 (email interna FCA Bank).

¹⁹⁵ Doc. 631 ma anche doc. 840 dove si legge: “*Assilea ed Assofin (probabilmente incentivati da eventi antitrust in Aniasa) stanno bloccando il rilascio di ogni informazione utile al dimensionamento del mercato: a) cerchiamo di capire con loro che cosa rimane disponibile; b) verifichiamo se, con gli accessi al PRA di cui disponiamo riusciamo a sopperire almeno in parte*”.

*nell'area pubblica del sito di Assofin*¹⁹⁶; e si augura in tal modo: “*di poter riprendere l'attività con nuove modalità, al più presto, riportando a bordo le Associate (legate al mercato auto) che hanno momentaneamente interrotto il contributo*”¹⁹⁷.

138. Sul punto BMW Bank chiede chiarimenti, in particolare relativi “*all'eliminazione del flusso mensile*”¹⁹⁸. Assofin, in data 3 aprile 2017, precisa che è stata deliberata “*l'eliminazione del monitoraggio indicativo sui TAEG medi aggregati*” e che “*le singole voci nei report di output aggregato fanno riferimento a cluster di almeno 5 rispondenti [...] la rilevazione mensile viene da sempre divulgata unicamente in modalità aggregata e non disaggregata per singolo operatore*”¹⁹⁹.

b.2) Le motivazioni sottese alla condivisione delle informazioni

139. Prima di entrare nel merito della documentazione relativa alle motivazioni sottese allo scambio di informazioni sopra descritte, appare opportuno fornire alcune precisazioni in merito alla politica commerciale delle *captive banks*.

140. Dalla lettura della documentazione agli atti emerge che, nel settore in esame, “*la politica commerciale generale [di ciascuna captive] si esplica attraverso il budget annuale*”²⁰⁰, la cui predisposizione ha inizio tra i mesi di luglio e settembre di ciascun anno e si conclude a dicembre, con la sua approvazione definitiva. La maggior parte delle società ha dichiarato di predisporre quale unico documento di programmazione il *budget*; alcune società²⁰¹, tuttavia, distinguono tra il *budget* vero e proprio (il quale riporta gli obiettivi prefissati per l'anno successivo) e il piano *marketing* (che definisce più nel dettaglio la politica commerciale). Per semplicità, nei paragrafi che seguono si farà riferimento in generale al *budget*, comprendendo ove presenti entrambi i documenti.

141. Il *budget* rappresenta “*l'attività attraverso la quale vengono definiti gli obiettivi aziendali di profitto e di vendite*”²⁰². Esso costituisce uno strumento contabile di programmazione e di controllo dell'attività dell'impresa: con la definizione del *budget*, infatti, e in base allo stesso, le imprese programmano la propria attività per l'anno successivo; inoltre, attraverso la sua consultazione in corso d'anno, le imprese sono in grado di rilevare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, adottando eventualmente le misure necessarie a rientrare nelle linee programmate. In altre parole, con il *budget* sono determinate, tra l'altro, le politiche commerciali di ciascuna società, e quindi le leve competitive utilizzate da ogni impresa.

142. In tal senso, dalla documentazione istruttoria emerge come attraverso il *budget* vengano “*determinati i tassi [i.e. tassi non promozionali] e l'ammontare complessivo da destinare alle campagne promozionali*”²⁰³.

¹⁹⁶ Doc. 231 (email di Assofin ad associate).

¹⁹⁷ Doc. 235 (email di Assofin ad associate).

¹⁹⁸ Doc. 518 (scambio di mail tra BMW Bank e Assofin).

¹⁹⁹ Doc. 518 (scambio di email tra BMW Bank ed Assofin).

²⁰⁰ Doc. 1823, Verbale audizione Banca PSA Italia.

²⁰¹ Doc. 1861, Risposta TFS, doc. 1862, Risposta Volkswagen Bank.

²⁰² Doc. 1861, Risposta TFS.

²⁰³ Doc. 1756, Verbale audizione Mercedes FS.

Come precisato da Banca PSA Italia, in sede di *budget* annuale è determinata la politica commerciale generale e “*le cd. campagne (es. condizione di tasso vantaggioso, TASSO zero) che sono dedicate ad apportare diretti benefici in termini di migliori condizioni di acquisto per i clienti*”²⁰⁴.

143. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Banca PSA Italia, nel mercato in esame, il *budget* “*si basa inizialmente su tre fattori: immatricolazioni (...), penetrazione finanziaria (ovvero quota delle auto finanziate dalla captive bank ...) e redditività alla produzione. Ciò in quanto l’attività della captive bank è dipendente dai volumi di vendita stimati dalla casa automobilistica cui fa riferimento*”²⁰⁵.

Analogamente, RCI Banque ha dichiarato in audizione che “*alla base della definizione del budget vi è la previsione di immatricolato di veicoli del costruttore del gruppo (Renault) sul mercato nazionale e del tasso di penetrazione*”²⁰⁶.

144. Mercedes FS ha dichiarato in audizione che ai fini dell’attività di pianificazione per l’anno successivo “*il dato chiave è rappresentato dal ‘penetration rate’, determinato sulla base dello storico e delle serie storiche. A ciò si aggiunge la stima dell’immatricolato effettuata da Mercedes Benz auto, dal quale discende la stima dei contratti da finanziare, integrata dagli obiettivi di marginalità che la società si prefigge di raggiungere, che sono condivisi con la casa madre finanziaria*”²⁰⁷.

Nello stesso senso vanno anche le risposte fornite da TFS²⁰⁸, GMF²⁰⁹ e Volkswagen Bank²¹⁰ alle rispettive richieste di informazioni formulate dagli Uffici.

145. Riassumendo, dalle dichiarazioni delle società discende che per la programmazione delle proprie attività per l’anno successivo, le *captive banks* partono da: (i) dati di volume delle auto del Gruppo di appartenenza e (ii) tasso di penetrazione atteso o comunque possibile.

146. Come precisato dalle Parti, le previsioni di immatricolato e il tasso di penetrazione “*sono elaborate sui dati storici*”²¹¹.

147. Una volta determinati tali elementi, si procede con la stima della redditività attesa e delle condizioni finanziarie medie attese. Banca PSA Italia spiega: “*A tali parametri iniziali [dati su volumi e penetrazione] si aggiungono: il costo del denaro, le spese (spese pratica, RID e tutte le spese attinenti all’acquisizione del contratto), i contributi pagati dai dealer e dalla casa automobilistica alla banca (ad es. nel caso del “tasso 0”). Sulla base di questi parametri vengono effettuate le simulazioni del modello di politica commerciale che, tra le altre cose, riporta il TAN proposto alla clientela. Nelle simulazioni vengono inseriti anche i dati del capitale finanziato medio, del TAN medio,*

²⁰⁴ Doc. 1823, Verbale audizione Banca PSA Italia.

²⁰⁵ Doc. 1517, Verbale ispettivo Banca PSA Italia.

²⁰⁶ Doc. 1821, Verbale audizione RCI Banque, anche doc. 1454, Risposta RCI.

²⁰⁷ Doc. 1756, Verbale audizione Mercedes FS.

²⁰⁸ Doc. 1861, Risposta TFS.

²⁰⁹ Doc. 1859, Risposta GMF.

²¹⁰ Doc. 1862, Risposta Volkswagen Bank.

²¹¹ Doc. 1821, Verbale audizione RCI Banque e doc. 1756, Verbale audizione Mercedes FS. Si vedano altresì i documenti relativi al *Benchmark di accettazione dei finanziamenti e tassi di rifiuto* (doc. 358, 360, 371, 375, 376, 385, 433, 482, 666, 667, 672, 938, 939, 965, 1018, 1144, 1149, 1151).

dell'arrotondamento rata, dati basati su dati storici della banca”²¹².

148. Gli stessi elementi sono presenti anche nelle bozze di *budget* di FCA Bank, acquisite in sede ispettiva²¹³ nonché nelle dichiarazioni fornite da TFS, GMF e Volkswagen Bank nelle rispettive risposte alle richieste di informazioni formulate dagli Uffici²¹⁴.

149. Tanto precisato, si osserva che gli elementi declinati nelle dichiarazioni sopra riportate in merito alla definizione della politica commerciale da parte delle *captive banks* corrispondono a quelli oggetto dello scambio di informazioni descritto nei paragrafi che precedono, vale a dire volumi, tasso di penetrazione, spese, contributi corrisposti al *dealer*, TAN minimo, massimo e medio, tasso di accettazione delle proposte e altro.

150. Del resto, che una delle ragioni principali sottese allo scambio fosse la predisposizione del *budget* è confermato in numerosi documenti acquisiti agli atti del fascicolo.

151. Ad esempio, con email del 5 settembre 2006, FCA Bank, nel chiedere informazioni in merito a “*Tan Minimo mediamente applicato; Tan Massimo mediamente applicato; Spese di apertura pratica; Provvigioni totali alla Rete -Dealer e Venditori- al netto di eventuali riconoscimenti per raggiungimento obiettivi, pressing; iniziative locali*”, precisa:

“*immagino che tutti noi markettari nei prossimi mesi saremo impegnati a dare il meglio per il piano marketing. Per questo motivo vi chiedo se possiamo scambiarci le informazioni di pricing. Vi propongo per omogeneizzare il dato una struttura base su rateale standard (nuovo e usato) a 48 mesi e finanziato di 10,000 euro. (...)*” (enfasi aggiunta)²¹⁵.

152. Dello stesso tenore, un’email inviata da FCA Bank in data 13 settembre 2007, avente ad oggetto un *Benchmark Prodotti Assicurativi*, in cui si legge:

“*so che in questo periodo siamo tutti molto presi dal piano marketing, ma è proprio per questo che oggi Vi chiedo la massima collaborazione e sollecitudine nel rispondere al benchmark che sto per proporVi. Ovviamente siamo tutti a disposizione per ulteriori scambi*” (enfasi aggiunta)²¹⁶.

153. Uguale *incipit* introduce la richiesta dei dati di volume, avanzata da FCA Bank con email del 1 luglio 2010, in cui si legge:

“*Dato che penso che per tutti i dati di questo semestre siano importanti anche al fine del piano marketing Vi invito ad essere il più puntuali possibili, sia in termini di dato che di tempo*” (enfasi aggiunta)²¹⁷.

Lo stesso si legge nell’email relativa al *Benchmark spese* del 7 settembre 2010²¹⁸.

²¹² Doc. 1517, Verbale ispettivo Banca PSA Italia.

²¹³ Doc. 1548.

²¹⁴ Doc. 1859, 1861 e 1862.

²¹⁵ Doc. 32 e 823.

²¹⁶ Doc. 108.

²¹⁷ Doc. 538.

²¹⁸ Doc. 45, 807, 821.

154. Peraltro, e proprio per questo fine, numerosi scambi avvengono tra luglio e novembre di ogni anno, periodo di predisposizione del *budget*. Inoltre, diversi documenti mostrano urgenza nell'acquisizione delle informazioni e conseguenziali solleciti alle *captives* in ritardo. A titolo esemplificativo, uno scambio di email del marzo 2013 in cui sia Banque PSA Finance sia GMF sollecitano a FCA Bank i dati di volume²¹⁹.

155. A conferma di tale utilizzo, appare interessante osservare che nel *budget* di FCA Bank acquisito in ispezione emergono anche dati delle *captive banks* concorrenti, ed in particolare: la percentuale di penetrazione, la percentuale di “*promomix*” sul totale unità e la stima del *budget* per l'anno successivo (in termini di volumi di auto registrate), che sono riportati con la dicitura “*Fonte diretta captive*”²²⁰.

156. Altra documentazione mostra come lo scambio dei dati sia necessario anche al fine di monitorare la persistenza dell'allineamento tra le *captive banks*. A tal fine, rileva un'email interna di Mercedes FS del 7 gennaio 2010²²¹, nella quale, in risposta alla richiesta del tasso base applicato dai due principali concorrenti BMW Bank e Volkswagen Bank, il rappresentante di Mercedes FS scrive:

“(…) non mi piace troppo la differenza dal nostro 6,62 con il 7,40 o 7,20 di BMW e VW. Non vorrei scatenare discussioni che ci portino a dover aumentare i nostri tassi. Siamo sicuri che questi sono i loro tassi?”.

Da tale documento emerge con evidenza l'obiettivo delle Parti di evitare eccessivi ribassi dei tassi applicati.

157. Nella stessa direzione va un'email del 22 febbraio 2010, avente ad oggetto *Confronto FAQ TEG e computo 12 mesi di onere assicurativo per finanziamenti* che si conclude così:

“Rimango in attesa di avere risposte di confronto **al fine di ipotizzare di poter prendere una decisione comune** (se non ve ne occupate voi potreste gentilmente informarvi al vostro interno e farmi sapere?).”²²² (enfasi aggiunta).

158. Ancora, in un'email interna di GMF si legge: “Questo [i.e. *Benchmark Tasso Accettazione Finanziamenti*] sui tassi di approvazione mi sembrava interessante per capire come siamo messi rispetto agli altri”²²³.

b.3) Il ruolo dei concessionari rispetto alle strategie commerciali

159. Nel corso del procedimento alcune Parti hanno evidenziato come la definizione dei tassi applicati ai singoli finanziamenti sia determinata dai concessionari, ritenendosi pertanto escluse da qualsiasi coinvolgimento nella determinazione degli stessi.

160. Tale posizione è stata manifestata, in particolare, da FCA Bank la quale ha sottolineato che “*il prezzo finale al cliente è stabilito dal dealer, che gode di un margine di manovra molto ampio, sia in termine di prodotto offerto (finanziamento standard, cd.*

²¹⁹ Doc. 359, 499, 925 e 942.

²²⁰ Doc. 1548.

²²¹ Doc. 13.

²²² Doc. 475.

²²³ Doc. 940.

maxi rata, leasing, etc) sia di valore del tasso applicato”, pur riconoscendo che ciò non vale per le “campagne promozionali, che pesano su FCA Bank per circa il 75% degli affari, le quali sono determinate in base a singoli accordi con FCA Automobile e rispetto alle quali il dealer è vincolato all’osservanza delle condizioni contrattuali indicate. In caso di campagna, FCA Automobile versa un contributo finanziario a FCA Bank”²²⁴

161. La medesima posizione è stata espressa da BMW Bank la quale ha evidenziato che OMISSIS²²⁵.

162. Contrariamente ad esse, altre Parti hanno sottolineato l’assenza di discrezionalità in capo ai concessionari in merito al tasso di finanziamento applicato. Ad esempio, FCE Bank ha sottolineato *“che i dealer non hanno alcuna autonomia in proposito. Quando offrono un finanziamento FCE Bank non possono assolutamente cambiarne le condizioni. Al contrario, possono decidere di offrire al cliente un diverso prodotto finanziario, offerto da un altro operatore finanziario, in quanto non vi sono contratti di esclusiva che lo vincolino ad offrire solo finanziamenti Ford”²²⁶.*

163. Mercedes FS ha rappresentato di stabilire *“un tasso standard all’interno del quale è inclusa la remunerazione del concessionario, il quale può eventualmente ridurla o incrementarla attraverso la modifica del tasso applicato al cliente. Tale possibilità è del tutto preclusa nel caso delle promozioni OMISSIS”²²⁷.*

164. Nello stesso senso di inderogabilità, Banca PSA Italia ha dichiarato *“che i concessionari possono scegliere tra le diverse opzioni offerte da Banca PSA, ma una volta scelta un’opzione sono vincolati alle sue condizioni in termini di costi applicati ai clienti (TAN)”²²⁸.*

165. Allo stesso modo RCI Banque ha dichiarato di offrire *“al concessionario un panel di prodotti finanziari tra i quali esso può scegliere quale proporre al cliente finale; tale prodotto non può mai essere modificato dal concessionario nelle condizioni di vendita, sia per quanto riguarda i finanziamenti standard che quelli in promo”²²⁹.*

166. Al fine di meglio chiarire il tema del margine di autonomia riconosciuto ai concessionari nell’applicazione dei tassi di finanziamento per l’acquisto di autovetture, l’Autorità ha fatto ricorso alla collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza per somministrare un questionario ai principali concessionari – monomarca o plurimarca – attivi in diverse aree del territorio nazionale²³⁰.

167. Il questionario era volto ad accertare:

- quale fosse il finanziamento proposto come prima scelta al cliente finale e sulla base di quale motivazione;

²²⁴ Doc. 1463.

²²⁵ Doc. 1734.

²²⁶ Doc. 1472.

²²⁷ Doc. 1756.

²²⁸ Doc. 1823.

²²⁹ Doc. 1821.

²³⁰ Doc. 1760. Si noti che i concessionari sono stati scelti in base alle indicazioni fornite dalle Parti circa i principali *dealer* della propria rete in Italia (doc. 1454 a 1459, 1460, 1462, 1464, 1467, 1468, 1469, 1471, 1473, 1483).

- se vi fosse la possibilità di derogare o meno dalle condizioni offerte dalla *captive bank* sia in caso di tassi *standard* che in caso di promozioni;
- quali fossero le modalità di calcolo della provvigione riconosciuta ai concessionari.

168. Dalle risposte acquisite agli atti per il tramite della Guardia di Finanza²³¹ è emerso che, nella quasi totalità dei casi (40 su 41), il finanziamento collocato in via principale dai concessionari è quello offerto dalla *captive*. Tale finanziamento è richiesto dal consumatore, il quale è a conoscenza delle campagne promozionali in corso reclamizzate dal gruppo automobilistico, oppure il finanziamento è proposto al consumatore dal concessionario, in quanto consente a quest'ultimo il conseguimento di maggiori incentivi (bonus), il raggiungimento di obiettivi di vendita ovvero perché la *captive* è l'unica finanziaria con la quale il concessionario lavora.

169. Quanto alla possibilità di modificare le condizioni di tasso stabilite dalle *captive banks* per i singoli prodotti finanziari offerti, solo in pochi casi (3 su 41) i concessionari dichiarano di avere potere decisionale in materia; in molte risposte si evidenzia che tale possibilità deve essere concordata con la *captive bank* e, in ogni caso, la quota da retrocedere a quest'ultima è fissa. Pertanto, l'eventuale modifica al ribasso del tasso dei finanziamenti della *captive bank* è interamente a carico del concessionario (in tal senso 9 risposte). In tutti gli altri casi, i concessionari hanno evidenziato di non aver alcun potere di modifica delle condizioni di finanziamento offerte dalle *captive banks*. Tale posizione riguarda anche i concessionari che rivendono autoveicoli BMW e FCA, contrariamente a quanto affermato dalle relative *captive banks* in sede di audizione.

170. Infine, per quanto concerne la provvigione riconosciuta dalle *captive banks* ai concessionari, nella maggior parte dei casi essa è calcolata come percentuale del valore e/o del volume dei finanziamenti collocati; in altri casi essa è calcolata come percentuale del tasso applicato; in un unico caso essa pare determinata in misura fissa.

171. Tale ricostruzione è confermata dalla documentazione inviata dalle Parti in risposta alle richieste di informazioni dell'Autorità relative alla rete di vendita, alle modalità di collocamento dei finanziamenti e al ruolo dei concessionari²³². Le *captive banks* hanno prodotto documentazione contrattuale²³³ da cui emerge che il collocamento dei finanziamenti avviene, per la quasi totalità, attraverso la rete dei concessionari, nei confronti dei quali non esistono vincoli di esclusiva ma vi sono obiettivi di vendita da raggiungere. Sebbene in alcune convenzioni tipo che disciplinano il rapporto con i concessionari questi ultimi siano definiti quali soggetti autonomi e indipendenti – circostanza che non appare contestabile dal punto di vista del diritto commerciale – in altri casi è espressamente precisato che essi sono obbligati ad applicare le condizioni stabilite dalla *captive banks*; ciò vale, peraltro, in maniera assoluta, in caso di campagne promozionali, non potendosi discostare dalle condizioni di finanziamento prestabilite dalla *captive* in accordo con la casa madre costruttrice²³⁴.

²³¹ Doc. 1781.

²³² Doc. 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427.

²³³ Doc. 1454 a 1459, 1460, 1462, 1464, 1467, 1468, 1469, 1471, 1473, 1483.

²³⁴ Doc. 1471.

b.4) Il ruolo delle finanziarie indipendenti

172. Come anticipato, i prodotti finanziari in esame sono offerti anche dalle società indipendenti. Queste ultime, tuttavia, hanno sottolineato come esse non possano *“concorrere con le captive banks in termini di pricing, ed in particolare in caso di promozioni, in quanto i tassi applicati dalle captives non sono replicabili in assenza di un sovvenzionamento da parte della casa automobilistica. Al riguardo, evidenzia che il credito promozionale pesa per circa il 50% nel mercato dei finanziamenti auto”*²³⁵.

173. Ciò discende dalla circostanza per cui, nell’ottica di promuovere la vendita/leasing dei veicoli delle società automobilistiche del proprio gruppo di appartenenza, *“le captive banks beneficiano della possibilità di fare promozioni a tassi agevolati (o a tasso zero), che i finanziatori indipendenti non sono in grado di replicare”*²³⁶ o non possono replicare per ragioni di redditività in quanto costituiscono politica commerciale di difficile sostenibilità²³⁷. Inoltre, nella medesima ottica, *“le captive banks hanno una maggiore propensione ad accettare il rischio finanziario di un cliente rispetto alle finanziarie indipendenti, avendo le prime un maggior interesse alla vendita dell’auto”*²³⁸.

174. Secondo le finanziarie generaliste, i principali driver di acquisto di un’autovettura sono costituiti dal *“brand, dai sistemi post-vendita e dal prezzo, il quale include la possibilità di richiedere un finanziamento e da cui discende l’importanza del credito promozionale”*²³⁹.

175. Dai dati a disposizione delle società generaliste – le quali in alcuni casi redigono un Osservatorio sul mercato dei finanziamenti auto che riporta i dati e le informazioni acquisite dalla rete di concessionari – *“emerge l’importanza del finanziamento in quanto circa l’80% dei consumatori non procederebbe all’acquisto di auto nuove – o lo rinvierebbe – in assenza di un finanziamento”*²⁴⁰.

176. Dai documenti acquisiti agli atti del fascicolo emerge che, dal punto di vista delle *captive banks*, esse considerano le società generaliste come operatori solo parzialmente concorrenti nel collocamento dei finanziamenti per l’acquisto di autovetture, rispetto alle quali hanno una necessità di confrontarsi: *“mai potremo essere competitivi con i tassi delle banche (tipo 1,9 sotto riportato) soprattutto in questo momento di denaro regalato da Bce; (...) rispetto alle altre captive ed alle offerte pubblicizzate siamo assolutamente allineati (può ballare qualche decina di bp), questo è importante e a loro possiamo e dobbiamo confrontarci”*²⁴¹.

b.5) Il rapporto con le società controllanti nella definizione delle strategie commerciali

177. Come anticipato nella parte relativa al Procedimento Istruttorio, in data 27

²³⁵ Doc. 2066.

²³⁶ Doc. 1873.

²³⁷ Doc. 2097.

²³⁸ Doc. 1878.

²³⁹ Doc. 2066.

²⁴⁰ Doc. 1873.

²⁴¹ Doc. 1106, così uno scambio interno in Daimler/MFSI.

settembre 2017, l’Autorità ha deliberato un’estensione soggettiva alle società Banque PSA Finance, Santander, BMW, CA Consumer Finance, FCA Italy, Ford MC, GM Company, Daimler, Renault, TMC e Volkswagen in ragione del ruolo dalle stesse svolto in qualità di società madri di ciascuna delle originarie Parti del procedimento e della circostanza per cui le *captives* operano, per previsioni statutarie o in forza di accordi, anche con lo scopo di promuovere e sostenere l’attività di vendita di autoveicoli svolta dalle relative controllanti.

178. In proposito si osserva che, nel mercato in esame, il rapporto tra le *captive banks* e i relativi azionisti, soprattutto quelli di natura industriale, è del tutto peculiare. Il punto emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese dalle Parti nel corso dell’istruttoria. Esemplicativa, tra queste, la dichiarazione di FCE Bank in sede di audizione, la quale ha evidenziato:

*“il ruolo strumentale del finanziamento alla vendita degli autoveicoli. In questo contesto, l’obiettivo di una captive bank è diverso da quello di una finanziaria che vuole massimizzare il profitto su ogni singolo finanziamento. L’interesse della captive, infatti, è la promozione della vendita delle auto del gruppo e la fidelizzazione del cliente e, a tal fine, predispone strumenti finanziari ad hoc, quale ad esempio Idea Ford. La stretta relazione tra la captive bank e l’automotive è dimostrata altresì dalla circostanza per cui la casa automobilistica può intervenire con dei sussidi a favore della captive bank per spingere la vendita di dati prodotti. (...) data la natura di captive, i rapporti concorrenziali tra le captive banks sono riconducibili ai relativi gruppi automobilistici”*²⁴².

179. In questo contesto, assume rilievo il ruolo delle campagne promozionali volte a sostenere la vendita/*leasing* di specifici modelli di auto. In questi casi, infatti, l’attività di finanziamento della *captive* risulta di fatto determinata dalla casa produttrice che definisce il tasso e le condizioni agevolate del finanziamento, impegnandosi a compensare la *captive* per gli oneri economici sopportati; con ciò consolidando la stretta dipendenza di queste ultime dalle politiche vendita stabilite dalla casa produttrice del gruppo di appartenenza²⁴³.

180. Del resto, tale interdipendenza è stata riconosciuta anche dalla Commissione europea nel caso relativo all’aiuto di Stato che il Governo francese avrebbe disposto nei confronti del Gruppo PSA, sotto forma di garanzia di emissioni obbligazionarie di Banque PSA Finance SA. Nella decisione si legge: *“se BPF non avesse ricevuto la garanzia statale, la sua capacità di finanziamento sarebbe diminuita a tal punto da causare una riduzione significativa del suo tasso di penetrazione. Inoltre ne sarebbe derivata una diminuzione parallela dei volumi venduti tenendo conto del ruolo centrale delle banche captive per le vendite auto. Secondo le autorità francesi, un simile crollo non consentirebbe un ripristino della redditività e trascinerebbe PSA in un circolo vizioso di declassamento ripetuto del suo rating e di quello di BPF, generando al tempo stesso perdite supplementari per il gruppo”* (enfasi aggiunta)²⁴⁴.

²⁴² Doc. 1472, Verbale audizione FCE Bank.

²⁴³ Si rinvia alla Tabella 2.

²⁴⁴ Decisione della Commissione europea 2016/2068 del 29 luglio 2013, relativa all’aiuto di Stato S.A. 35611 al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo PSA Peugeot Citroën SA, para. 367.

181. Lo stretto rapporto tra la *captive bank* e la propria casa madre emerge anche da alcuni atti al fascicolo: con email del 1° febbraio 2010 FCA Bank scrive a BMW Bank: “Per una presentazione in holding avrei bisogno di sapere quanto pesa sul solo marchio BMW il prodotto maxirata. O meglio, fatto 100 i finanziamenti rateali e maxirata del 2009, quanto è in % la maxirata. Nel bench trimestrale ho il totale BMW e MINI. Inoltre avrei bisogno di sapere il peso della maxirata sul solo modello BMW Serie 3”²⁴⁵ (enfasi aggiunta).

182. Analogamente, in un’email del 8 giugno 2010 BMW Bank scrive a Volkswagen Bank: “Ti disturbo per chiederti se puoi girami un contatto per avere un informazione sui vostri prodotti motor. Stiamo predisponendo un benchmark per Monaco sul pricing cliente dei prodotti motor. Mi servirebbe una quotazione incendio furto eventi e assistenza su una audi A4 su Roma per 36 mesi. Inoltre volevo sapere se voi vendete le polizze motor anche ai Clienti che non finanziano la vettura con voi”²⁴⁶ (enfasi aggiunta).

(VI) LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

183. Con riguardo alle contestazioni mosse dall’Autorità nel provvedimento di avvio e nella successiva estensione soggettiva del procedimento, come finalizzate nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, le Parti coinvolte hanno rappresentato la loro posizione, sia nell’ambito delle audizioni tenutesi con gli Uffici, sia in occasione dell’invio delle memorie finali e nell’ambito dell’audizione finale tenutasi, davanti al Collegio, in data 3 dicembre 2018²⁴⁷.

184. Di seguito sono riportate sinteticamente le principali osservazioni e argomentazioni formulate dalle imprese al fine di dimostrare la liceità del comportamento tenuto e l’assenza di qualsiasi intento collusivo volto ad alterare il contesto competitivo di mercato.

185. Come già anticipato nella precedente sezione del presente documento, alcune Parti hanno evidenziato che all’interno delle loro società sono in essere politiche di *compliance* antitrust, già da periodi antecedenti l’avvio della presente istruttoria, ovvero poste in essere a seguito dell’avvio della stessa²⁴⁸.

186. Le Parti hanno contestato la ricostruzione della fattispecie effettuata nella CRI sulla base del seguente ordine di argomenti: la presenza di vizi procedurali nell’ambito del procedimento; l’assenza di effettivi rapporti di concorrenza tra le Parti che possano giustificare l’esistenza di un’intesa; l’assenza di sensibilità concorrenziale dei dati scambiati; l’assenza dell’analisi del contesto del mercato necessaria anche nelle valutazioni delle intese c.d. per oggetto; l’errata configurazione di scambi di informazioni episodici e sporadici come fattispecie di intesa unica, complessa e continuata; l’applicazione della teoria della *parental liability* in assenza delle condizioni previste dalla prassi e dalla giurisprudenza in materia; una lettura dei documenti che va oltre quanto dichiarato dal *leniency applicant*.

²⁴⁵ Doc. 553.

²⁴⁶ Doc. 1218.

²⁴⁷ Doc. 2461, Verbale audizione finale.

²⁴⁸ Doc. 1875, 1980, 1917, 1936, 1979, 2042, 2005, 2121.

I vizi procedurali contestati

187. Alcune Parti hanno evidenziato la presenza di gravi vizi procedurali che avrebbero comportato una significativa compressione dei diritti di difesa. In particolare, è stato posto in risalto il lungo lasso di tempo intercorso tra la prima dichiarazione del *leniency applicant* e l'avvio del procedimento istruttorio²⁴⁹, da cui discenderebbe, ai sensi della giurisprudenza del Consiglio di Stato²⁵⁰, l'intervenuta decadenza dell'Autorità dal potere di sanzionare l'ipotizzata intesa²⁵¹. Al riguardo, alcune Parti hanno eccepito che il ritardo dell'Autorità nell'avvio del procedimento, rispetto alla presentazione della domanda di clemenza, avrebbe di fatto pregiudicato la loro posizione in quanto esse avrebbero continuato a porre in essere i comportamenti ritenuti illeciti per un periodo di oltre tre anni, successivi alla prima dichiarazione del *leniency applicant*. In tale modo l'Autorità non ha impedito lo svolgersi della presunta intesa e ha indotto le Parti a proseguire nell'illecito, estendendo così la durata dell'infrazione, con le relative conseguenze sanzionatorie²⁵².

188. In merito alla domanda presentata dal *leniency applicant*, è stato contestato che, da un lato, non ci sarebbe piena corrispondenza tra il perimetro dell'intesa denunciata – in termini di individuazione del mercato e dei soggetti coinvolti – e quanto contestato nel provvedimento di avvio, come circostanziato nella CRI; e dall'altro lato, la domanda non farebbe riferimento alla conclusione di un cartello bensì ad un mero scambio di informazioni²⁵³. Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della *Comunicazione dell'Autorità in materia di clemenza*, difetterebbero i requisiti per riconoscere il beneficio dell'immunità al *leniency applicant*²⁵⁴.

189. Inoltre, è stata contestata la breve durata della proroga concessa dopo l'invio della CRI per il deposito delle memorie finali, pari a soli 19 giorni a fronte di richieste di 3 mesi²⁵⁵, nonché il breve tempo a disposizione per esercitare il diritto di difesa in sede di audizione finale²⁵⁶. Ancora, è stato contestato il mancato accesso a parte della documentazione agli atti del fascicolo, in quanto differita fino alla data di invio della CRI e la conseguente impossibilità, fino a tale data, di essere sentite in audizione, in quanto non a conoscenza dell'intero fascicolo istruttorio²⁵⁷.

190. Banque PSA Finance ha eccepito la lesione del proprio diritto di difesa in ragione dell'estensione del procedimento nei suoi confronti solo in occasione dell'invio della CRI, senza l'invio di un provvedimento formale in tal senso²⁵⁸. Ciò con particolare riguardo al periodo compreso tra il 2003 e il 2015 in cui la società operava direttamente in

²⁴⁹ Doc. 2379, Memoria FCA Bank, doc. 2412, Memoria FCE Bank, doc. 2411, Memoria Ford MC, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2417, Memoria BMW Bank.

²⁵⁰ Consiglio di Stato, 10 luglio 2018, n. 4211

²⁵¹ Doc. 2404, Memoria RCI Banque, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2402, Memoria Opel Finance.

²⁵² Doc. 2461, Verbale audizione finale.

²⁵³ Doc. 2402, Memoria Opel Finance.

²⁵⁴ Doc. 2417, Memoria BMW Bank e doc. 2461, Verbale audizione finale.

²⁵⁵ Doc. 2412, Memoria FCE Bank, doc. 2408, Memoria GM Company, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2398, Memoria BMW, doc. 2417, Memoria BMW Bank, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

²⁵⁶ Per tutti, doc. 2409, Memoria GM Company, e doc. 2461, Verbale audizione finale.

²⁵⁷ Doc. 2409, Memoria GM Company.

²⁵⁸ Doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance, e doc. 2461, Verbale audizione finale.

Italia, come succursale di banca estera²⁵⁹. Inoltre, ha rappresentato che la società non aderisce ad Assilea dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, non le sono ascrivibili i comportamenti contestati in quella sede.

191. Le Parti hanno, altresì, evidenziato la contraddittorietà tra il provvedimento di avvio e la CRI nella individuazione del mercato rilevante che sarebbe alternativamente ravvisato in quello dei prodotti finanziari per la vendita di automobili, ovvero in quello della vendita delle auto mediante prodotti finanziari²⁶⁰. Al riguardo, le Parti hanno evidenziato che i due mercati sono assolutamente differenti e l'unico collegamento tra gli stessi è rappresentato dal rapporto di ancillarità del servizio di finanziamento rispetto all'acquisto del bene primario²⁶¹, sottolineando altresì l'assoluta assenza, da parte dell'Autorità, di analisi delle dinamiche competitive del mercato della vendita delle auto mediante prodotti finanziari²⁶². Se il mercato alla base dell'intesa fosse quello della vendita di auto tramite prodotti finanziari, i comportamenti delle *captive banks* non potrebbero essere considerati illeciti, non operando tali società in questo mercato²⁶³.

192. Infine, è stato evidenziato come nei precedenti comunitari e nazionali, i mercati del *leasing* e del credito al consumo sono sempre stati distinti e come non sia giustificato il cambio di impostazione delle CRI che individua un unico mercato dei prodotti finanziari e di *leasing* per l'acquisto di automobili²⁶⁴.

L'asserita assenza rapporti di concorrenza tra le Parti

193. Secondo le Parti i dati scambiati tra le *captive banks* riguardano un numero ridotto di operatori che non possono essere qualificati come *competitors*. Il settore dei finanziamenti auto, infatti, deve essere suddiviso in due grandi blocchi a seconda della natura della società che offre il finanziamento: l'offerta degli intermediari finanziari indipendenti e quella delle società *captive* delle case automobilistiche. In questo contesto, non ci sono sovrapposizioni tra le *captive banks* dal momento che esse operano esclusivamente a favore delle auto del Gruppo di appartenenza²⁶⁵, con i concessionari

²⁵⁹ Doc. 2096.

²⁶⁰ Doc. 2379, Memoria FCA Bank, doc. 2412, Memoria FCE Bank, doc. 2411, Memoria Ford MC, doc. 2403, Memoria Renault, doc. 2404, Memoria RCI Banque, doc. 2409, Memoria GM Company, doc. 2405, Memoria Volkswagen Bank, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2421, Memoria FCA Italy, doc. 2400, Memoria Volkswagen, doc. 2402, Memoria Opel Finance, doc. 2417, Memoria BMW Bank, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance, doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

²⁶¹ Doc. 2421, Memoria FCA Italy.

²⁶² In proposito, doc. 2405, Memoria Volkswagen Bank, doc. 2421, Memoria FCA Italy, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2402, Memoria Opel Finance, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance.

²⁶³ Sul punto, anche doc. 2419, Memoria Santander. In proposito, Volkswagen ha evidenziato come, nell'ipotesi di individuazione del mercato rilevante quale quello della vendita di auto tramite strumenti finanziari, l'istruttoria avrebbe un grave *vulnus* procedurale dal momento che la società che vende auto in Italia per il gruppo Volkswagen – i.e. VGI – non è stata coinvolta nel procedimento. Ancora, la Parte ha evidenziato che, nel seguire tale nuova impostazione nella definizione del mercato, la CRI pone in atto un ingiustificato trattamento di favore nei confronti del gruppo PSA, rispetto al quale non è stata coinvolta nella procedura la capogruppo industriale, costruttrice di auto (doc. 2400). Anche doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

²⁶⁴ Per tutti, doc. 2419, Memoria Santander, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance, doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

²⁶⁵ Allegato al doc. 2397, Memoria economica Lexecon, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance, doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

convenzionati; le società finanziarie indipendenti, invece, offrono finanziamenti su qualsiasi marca di veicolo e convenzionano i concessionari di tutte le case automobilistiche. Conseguentemente, le società *captive* subiscono la concorrenza delle finanziarie indipendenti nell'ambito dei finanziamenti da offrire al consumatore che ha già scelto l'autovettura di quel determinato marchio; al contrario, le *captives* non possono competere nei finanziamenti offerti dalle finanziarie indipendenti al consumatore che ha già scelto un'autovettura di altri marchi²⁶⁶.

194. In questo senso, alcune Parti hanno evidenziato l'importanza solo relativa dei finanziamenti nella scelta di acquisto di un'automobile²⁶⁷ - rispetto ad altri parametri quale stile e *status* - e come non possa non considerarsi la differenza tra prezzo e finanziamento che, nella CRI, sembrano equiparati²⁶⁸.

195. In particolare, considerato che l'attività delle *captive banks*, in ragione della *mission* societaria, è limitata all'offerta di finanziamenti per le autovetture prodotte dalla casa madre industriale, le stesse “*non p[ossono] essere considerat[e] concorrent[i] delle altre captive banks; di contro, ess[e] [sono] post[e] in arbitraggio dai dealer con gli operatori finanziari indipendenti*”²⁶⁹.

196. In questa ricostruzione, “*il prezzo finale al cliente è stabilito dal dealer, che gode di un margine di manovra molto ampio, sia in termini di prodotto offerto (finanziamento standard, cd. maxi rata, leasing, etc) sia di valore del tasso applicato*”²⁷⁰, pertanto l'ipotesi istruttoria di un'intesa tra le *captive banks* non appare coerente con le dinamiche effettive di mercato²⁷¹. La posizione espressa dai concessionari nel questionario somministrato dall'Autorità, secondo cui questi sarebbero vincolati alle scelte delle *captive banks*, sarebbe frutto di un malinteso in quanto, di fatto, i concessionari sarebbero liberi di scegliere tra un “*ricco e variegato bouquet di offerte finanziarie messe a disposizione dalle captive*”²⁷².

²⁶⁶ Doc. 1823. La distinzione tra *captive bank* e finanziarie generaliste è stata evidenziata anche da Santander: “*le captive banks sono emanazione delle ‘marche’ e il loro obiettivo è quello di spingere la vendita dei prodotti del gruppo automobilistico di appartenenza. In questo senso esse godono di contributi da parte della casa automobilistica che permettono loro di proporre campagne promozionali sostanzialmente non replicabili dalle finanziarie indipendenti come SCB*” (doc. 1942). Si vedano, altresì, le Memorie finali di FCA Bank (doc. 2379), di FCE Bank (doc. 2412), di RCI Banque (doc. 2404), di GM Company (doc. 2409), di TFS (doc. 2406), nonché di Santander (doc. 2419).

²⁶⁷ Parlano di “*marginalità delle scelte relative al finanziamento*”, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance e doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

²⁶⁸ Doc. 2400, Memoria Volkswagen, doc. 2402, Memoria Opel Finance, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance, doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

²⁶⁹ Doc. 1463, doc. 1983 e doc. 2379, Memoria FCA Bank, doc. 2409, Memoria GM Company, doc. 2405, Memoria Volkswagen Bank, doc. 2417, Memoria BMW Bank, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2402, Memoria Opel Finance.

²⁷⁰ Ciò per espressa ammissione di Parte non vale nel caso di campagne promozionali che pesano per circa il 75% dei finanziamenti erogati (doc. 1463).

²⁷¹ Doc. 1463, anche doc. 1983 e, ancora memoria FCA Bank, doc. 2379, memoria GMC, doc. 2409.

²⁷² Doc. 1983, 2379. Anche FCE Bank ha evidenziato che i *dealer* non hanno “*alcuna autonomia in proposito. Quando offrono un finanziamento FCE Bank non possono assolutamente cambiarne le condizioni. Al contrario, possono decidere di offrire al cliente un diverso prodotto finanziario, offerto da un altro operatore finanziario, in quanto non vi sono contratti di esclusiva che lo vincolino ad offrire solo finanziamenti Ford*”, doc. 1472 e doc. 2412. La stessa posizione circa l'assenza di autonomia dei *dealer* è stata evidenziata da Banca PSA Italia (doc. 1823 e 2377) e da RCI Banque (doc. 2404). Si vedano anche memoria TFSI, doc. 2406, memoria Banque PSA Finance, doc. 2399.

197. Sebbene le *captive banks* rappresentino una leva concorrenziale per i costruttori, esse non possono considerarsi in concorrenza²⁷³. Secondo FCE Bank l'obiettivo di una *captive bank* è diverso da quello di una finanziaria che vuole massimizzare il profitto su ogni singolo finanziamento: “l'interesse della *captive*, infatti, è la promozione della vendita delle auto del gruppo e la fidelizzazione del cliente e, a tal fine, predispone strumenti finanziari ad hoc, [...]. La stretta relazione tra la *captive bank* e l'automotive è dimostrata altresì dalla circostanza per cui la casa automobilistica può intervenire con dei sussidi a favore della *captive bank* per spingere la vendita di dati prodotti”²⁷⁴. Pertanto, data la natura di *captive*, i rapporti concorrenziali tra le *captive banks* sono riconducibili ai relativi gruppi automobilistici.

198. Sarebbe stato solo un errore delle Parti coinvolte in alcuni scambi di email quello di definire le *captives* concorrenti tra loro²⁷⁵.

199. A supporto delle proprie tesi difensive le *captive banks*, hanno richiamato i precedenti della Commissione circa l'assenza di rapporti di concorrenza tra le *captive banks*²⁷⁶, precisando come la convinzione dell'assenza di un tale legame le avesse indotte a porre in essere i *benchmark* in un'ottica di efficientamento del mercato per fronteggiare la concorrenza delle finanziarie indipendenti²⁷⁷.

200. Inoltre, la CRI risulterebbe aver gravemente sottostimato l'importanza delle finanziarie indipendenti, che sarebbero le effettive concorrenti delle *captive banks*, circostanza che avrebbe dovuto condurre ad una valutazione di non consistenza della presunta intesa²⁷⁸. Peraltro, la documentazione fornita dal *leniency applicant* dà conto della partecipazione alla presunta intesa di finanziarie indipendenti che, tuttavia, non sono state coinvolte nel procedimento. Il mancato coinvolgimento di queste ultime dovrebbe dimostrare la non illiceità dei comportamenti tenuti dalle *captive banks*, ovvero costituisce un ulteriore vizio procedurale dell'istruttoria in corso²⁷⁹.

L'assenza di rilievo concorrenziale dei dati scambiati

201. In merito al contenuto dei *benchmark* condivisi tra le società *captive*, le Parti, anche in analogia con quanto accertato dall'Autorità nel caso I791 – *Noleggio a lungo termine*²⁸⁰, hanno sostenuto come gli stessi fossero del tutto privi di valenza strategica ai fini competitivi, avendo “ad oggetto dati storici, aggregati in un mercato caratterizzato da forte volatilità e da estrema trasparenza (imposta dalla normativa settoriale

²⁷³ Così, doc 2404, Memoria RCI Banque.

²⁷⁴ Doc. 1472.

²⁷⁵ Per tutti, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance.

²⁷⁶ Doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance, doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

²⁷⁷ Doc. 2417, Memoria BMW Bank.

²⁷⁸ Doc. 2406, Memoria TFS. Al riguardo, rileva la posizione di Santander che, in qualità di finanziaria generalista, evidenzia di operare in piena concorrenza con le *captive banks*, come dimostra la circostanza di aver sottoscritto un patto di non concorrenza in occasione dell'acquisizione del controllo congiunto di Banca PSA Italia, e come altresì evidenziato dal doc. 693 agli atti del fascicolo istruttorio (doc. 2419).

²⁷⁹ Doc. 2417, Memoria BMW Bank.

²⁸⁰ Doc. 2379, Memoria FCA Bank, Doc. 2412, Memoria FCE Bank, doc. 2404, Memoria RCI Banque, doc. 2405, Memoria VW Bank, doc. 2406, Memoria TFSI, doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

bancaria), oltre che dalla estrema diversificazione dei prodotti finanziari”²⁸¹. Si tratterebbe, infatti, di dati che non riguardavano prezzi o componenti del prezzo, ma penetrazione delle *captive*, e pertanto, dati di *performance* pubblicati nel rapporto annuale di ciascuna società.

202. Al riguardo, le Parti hanno contestato la ricostruzione della CRI, secondo cui i dati scambiati sarebbero stati finalizzati alla predisposizione di *budget* e piano *marketing*²⁸². Le informazioni scambiate, infatti, sarebbero inidonee a eliminare l’incertezza sulle strategie commerciali delle altre *captive banks*, in considerazione dell’elevata eterogeneità della tipologia di prodotti offerti e delle condizioni economiche e contrattuali applicate²⁸³. Peraltro, i dati medi raccolti sulla base di un caso tipo sarebbero “*molto meno affidabili dei dati storici e di quelli statistici*”²⁸⁴ e, in ogni caso, l’assenza di sistematicità nello scambio dei dati renderebbe lo scambio inutile²⁸⁵. La natura non sensibile o strategica dei dati scambiati è dimostrata nei fatti dall’assenza di effetti che si è riscontrata nel mercato²⁸⁶.

203. Inoltre, la partecipazione di alcune delle *captive banks* a queste rilevazioni dirette è stata “*del tutto saltuaria, discontinua nel corso del tempo e disinteressata, posto che la società forniva i dati in ritardo ed è stata spesso sollecitata*”²⁸⁷.

204. Ancora, lo scambio di informazioni di cui ai *benchmark* non avrebbe rilevanza strategica in quanto intercorso tra società non concorrenti che offrono al consumatore prodotti che non possono essere considerati tra di loro sostituti²⁸⁸.

205. Tali scambi, quindi, sarebbero volti a migliorare i processi decisionali di ciascuna società²⁸⁹ e avrebbero assunto valenza pro-concorrenziale, per valorizzare l’efficienza delle *captive banks* nei confronti delle loro vere concorrenti, le finanziarie indipendenti²⁹⁰.

206. FCA Bank, nel sottolineare, come altre Parti²⁹¹, la natura asseritamente sporadica ed episodica degli scambi di informazioni intercorsi tra le *captive banks*, ha evidenziato che, sebbene dagli atti del procedimento, “*sia emerso che FCA Bank ha partecipato a molti scambi informativi con le altre captive banks sia diretti sia attraverso le associazioni di categoria, la ratio di tali scambi è stata pro-competitiva, volta a condividere le informazioni tra le captive banks al fine di evitare la contiguità con gli operatori*

²⁸¹ Doc. 1823, Verbale audizione Banca PSA Italia, doc. 2404, Memoria RCI Banque, doc. 2405, Memoria VW Bank, doc. 2404, Memoria RCI Banque, doc. 2402, Memoria Opel Finance, doc. 2461, Verbale audizione finale.

²⁸² Per tutti, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

²⁸³ Doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

²⁸⁴ Doc. 2409, Memoria GM Company.

²⁸⁵ Doc. 2402, Memoria Opel Finance.

²⁸⁶ Doc. 2404, Memoria RCI Banque, doc. 2397, Memoria Compass Lexecon.

²⁸⁷ Doc. 1823, Verbale audizione Banca PSA Italia.

²⁸⁸ Doc. 2402, Memoria Opel Finance.

²⁸⁹ Così Memoria VW Bank, doc. 2405, anche doc. 2461, Verbale audizione finale.

²⁹⁰ Doc. 2402, Memoria Opel Finance, doc. 2409, Memoria GM Company, doc. 2406, Memoria TFS che parla di “*pro-concorrenzialità degli scambi*”; Banca PSA Italia parla di “*valore pro-competitivo [degli scambi] alla luce del reale contesto di mercato*” (doc. 2397).

²⁹¹ Doc. 2404, Memoria RCI Banque, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2405, Memoria Volkswagen Bank, doc. 2402, Memoria Opel Finance, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

indipendenti, veri concorrenti delle captives stesse. In questo contesto, è pur vero che il canale diretto si è prestato a utilizzi non congrui, dovuti all'uso di lessico improprio da parte dei dipendenti. I vertici della società hanno sempre ritenuto lo scambio irrilevante e per questo lo hanno abbandonato nel tempo. In ogni caso, i dati di benchmark erano privi di valenza strategica, in quanto storici e aggregati in un mercato caratterizzato da elevata trasparenza (imposta dalla normativa di settore) e dalla diversificazione dei prodotti”²⁹².

207. Al riguardo, altra Parte ha evidenziato che *“promotrice dell’iniziativa (nonché responsabile dell’invio dei format, dell’elaborazione e dell’invio del report consolidati) è sempre stata FCA Bank”²⁹³.*

L’intesa per oggetto

208. Le Parti hanno evidenziato che nel presente caso non sarebbe possibile ravvisare una restrizione per oggetto, anche alla luce del *test* della giurisprudenza *Cartes Bancaires* che richiede un sufficiente grado di dannosità, da provarsi sulla base del contenuto o tenore delle disposizioni, degli obiettivi, del contesto economico e giuridico²⁹⁴. Al più, nel caso di specie si potrebbero ravvisare gli estremi per contestare una pratica concordata²⁹⁵. Infatti, gli scambi informativi non conterrebbero intenzioni future ed individuali sui prezzi – o componenti del prezzo – o altre condizioni commerciali applicate dalle *captives* stesse e dunque informazioni che consentirebbero di ravvisare una violazione per oggetto²⁹⁶, *“fatta eccezione per qualche episodico scambio di valori medi aggregati (tasso d’ingresso, anticipo medio, TAN e TAEG medio) del tutto inidoneo a fornire informazioni strategiche sulla politica commerciale degli operatori”²⁹⁷.* Parimenti, per gli scambi relativi alle spese associate all’erogazione del finanziamento, in quanto *“informazioni di dominio pubblico, facilmente reperibili, la cui diffusione, tra l’altro, è obbligatoria per legge”²⁹⁸.*

209. In secondo luogo, il contesto economico e giuridico è incompatibile con una restrizione per oggetto, essendo assente la concorrenza tra *captive banks* ed essendo i servizi in esame di natura differenziata, data la dispersività e varietà delle offerte finanziarie delle *captives* che renderebbero i valori mediani oggetto di scambio inidonei a consentire alcuna forma di coordinamento²⁹⁹. Le stesse caratteristiche del mercato, invero, sono incompatibili anche con una restrizione per effetto, data l’assenza di sostituibilità/concorrenza tra i servizi di finanziamento forniti dalle *captives* e la presenza,

²⁹² Doc. 1463.

²⁹³ Doc. 2404, Memoria RCI Banque.

²⁹⁴ Memorie finali FCA Bank (doc. 2379), FCE Bank (doc. 2412), RCI Banque (doc. 2404), TFS (doc. 2406), Volkswagen (doc. 2400), Opel Finance (doc. 2402), Banca PSA Italia (doc. 2397).

²⁹⁵ Doc. 2400, Memoria Volkswagen Bank, doc. 2406, Memoria TFS.

²⁹⁶ Sul punto si veda anche doc. 2400, Memoria Volkswagen, doc. 2417, Memoria BMW Bank, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance.

²⁹⁷ Doc. 1983.

²⁹⁸ Doc. 1983 ma anche memorie finali Banque PSA Finance (doc. 2397), Opel Finance (doc. 2402), TFS (doc. 2406), GM Company (doc. 2409), BMW Bank (doc. 2417), Volkswagen Bank (doc. 2405).

²⁹⁹ Memoria Opel Finance che evidenzia l’inidoneità dei dati scambiati ad alterare la concorrenza in considerazione dell’eterogeneità delle offerte presenti sul mercato (doc. 2402). Nel medesimo senso, doc. 2417, Memoria BMW Bank, doc. 2397, Memoria Banque PSA Finance.

invece, di un mercato altamente competitivo tra ciascuna *captive* e gli istituti indipendenti di credito al consumo³⁰⁰. Inoltre, dalle analisi economiche condotte dalle Parti – a fronte della carenza dell’attività istruttoria svolta dall’Autorità³⁰¹ - non appaiono esservi stati effetti restrittivi sul mercato³⁰².

210. È stato altresì posto in risalto come, nel caso di specie, non possa parlarsi di un’intesa unica e complessa, difettandone, per alcuni soggetti, i requisiti sostanziali: la condivisione di un piano generale che persegue un obiettivo comune; il contributo intenzionale della Parte a detto obiettivo³⁰³; la conoscenza della Parte dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti alla presunta infrazione³⁰⁴. Peraltro, la circostanza per cui ad alcuni dei *benchmark* non sia data risposta farebbe ritenere che nel caso di specie si debba parlare al massimo di “tentativi di intesa”³⁰⁵. In ogni caso è contestata l’ascrivibilità dei dati scambiati tra le *captive banks* e quelli veicolati per il tramite delle associazioni di categoria ad un’unica fattispecie³⁰⁶.

La posizione delle società madri e la parental liability

211. Le società madri coinvolte nell’estensione soggettiva del procedimento hanno contestato la totale assenza, agli atti del fascicolo, di documentazione attestante la partecipazione diretta o indiretta delle stesse all’intesa contestata³⁰⁷. Pertanto, in assenza di qualsiasi coinvolgimento che possa emergere dalla copiosa documentazione in atti, l’imputazione dei comportamenti alle società madri discenderebbe da una mera e pedissequa applicazione del principio della *parental liability presumption*, peraltro in controtendenza con i più recenti orientamenti della stessa Autorità (caso I/742 *Tondini per Cemento Armato*)³⁰⁸, nonché in violazione dei principi di presunzione di innocenza e di responsabilità personale in caso di illecito, come espressamente chiarito dalla Legge n. 689/81, sulla cui base giuridica sono comminate anche le sanzioni antitrust³⁰⁹, e applicabile in questo contesto anche in ragione della natura quasi penale della materia *antitrust*, secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo³¹⁰.

212. In proposito, è stata evidenziata la circostanza per cui la presunzione in parola sia solo relativa, ai sensi della giurisprudenza *Akzo*³¹¹, e ad avviso di Ford MC, Renault, GM Company, Volkswagen e BMW nella CRI mancherebbe qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l’esercizio da parte loro di un’influenza determinante nei confronti delle

³⁰⁰ Doc. 1823.

³⁰¹ Doc. 2417, Memoria BMW Bank.

³⁰² Doc. 1821, Memoria TFS, doc. 2406, Memoria Opel Finance.

³⁰³ In particolare, doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

³⁰⁴ Doc. 2419, Memoria Santander che evidenzia come il suo coinvolgimento all’infrazione non possa essere retrodatato a prima del 2016. Si veda, altresì, doc. 2402, Memoria Opel Finance.

³⁰⁵ Doc. 2402, Memoria Opel Finance.

³⁰⁶ Doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance, doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

³⁰⁷ Doc. 2403, Memoria Renault, doc. 2409, Memoria GM Company, doc. 2419, Memoria Santander, doc. 2400, Memoria Volkswagen.

³⁰⁸ Doc. 2411, Memoria Ford MC. In questo senso, anche la memoria di Renault (doc. 2403).

³⁰⁹ Doc. 2400, Memoria Volkswagen.

³¹⁰ Doc. 2403, Memoria Renault, doc. 2409, Memoria GM Company, doc. 2405, Memoria Volkswagen Bank.

³¹¹ Per tutte, doc. 2398, Memoria BMW.

relative *captive banks* controllate³¹². Secondo le Parti tale influenza non è ravvisabile sulla base della mera catena di controllo esistente tra le due società e della *governance* delle stesse³¹³. Pertanto, la CRI sarebbe carente di motivazione sul punto, imputando alle società madri i comportamenti contestati alle *captive banks* unicamente sulla base del controllo societario detenuto dalle prime sulle seconde³¹⁴.

213. Nel merito delle singole società, Renault ha sottolineato che, essendo mera *holding* finanziaria, essa non svolge alcuna attività di produzione e vendita di veicoli che le possa consentire di esercitare un'influenza determinante nei confronti della *captive bank* del gruppo che, peraltro, è sottoposta alla vigilanza diretta della BCE³¹⁵.

214. BMW ha precisato di non essere coinvolta nelle attività svolte da BMW Bank, anche in ragione degli obblighi di separazione tra attività industriale e attività finanziaria previsti dalla normativa tedesca in materia bancaria³¹⁶. Peraltro, BMW Bank, in quanto soggetto che svolge attività bancaria, è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, come la società finanziaria madre a quella della BCE. BMW in qualità di azionista nomina il Consiglio di Amministrazione di BMW Bank; tuttavia, essendo quest'ultimo un istituto bancario, la normativa di riferimento impone la nomina di soggetti con specifiche competenze bancarie. Ciò determina una sostanziale autonomia decisionale da parte di BMW Bank rispetto alla capogruppo. Conseguentemente, OMISSIS.

215. Anche TMC ha rappresentato la totale estraneità della società dalle vicende in esame, contestando l'automatica applicazione della presunzione di responsabilità oggettiva della *parent company*³¹⁷. La Parte ha sottolineato che TMC e TFS sono due rami del Gruppo Toyota che operano in totale autonomia in ragione della struttura aziendale, della *governance* e del quadro normativo che ne regola l'attività, evidenziando l'assenza di sovrapposizione di dirigenti tra Toyota Motor Italia (TMI) e TFS e tra TMC e TFS. Inoltre, TMC non svolge alcun ruolo nella redazione del *budget* di TFS, né nelle sue scelte commerciali strategiche. Nel merito dei comportamenti contestati, la Parte ha sottolineato l'assenza di legami economici/finanziari tra il mercato automobilistico e quello finanziario³¹⁸.

216. FCA Italy, che controlla congiuntamente a CA Consumer Finance FCA Bank, ha evidenziato che, in assenza di un controllo esclusivo, per imputare la presunzione di *parental liability*, l'Autorità avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un'influenza determinante della società madre sulla controllata, nonché l'effettivo esercizio di tale influenza; circostanza che non si ravvisa nel caso di specie, essendoci i requisiti minimi dell'autonomia funzionale e non essendoci evidenze del coinvolgimento delle madri nelle strategie della figlia³¹⁹. Analoga posizione è stata rappresentata da CA Consumer Finance nella propria memoria difensiva, la quale ha evidenziato come, nel caso di specie, non

³¹² Doc. 2461, Verbale audizione finale.

³¹³ Doc. 2411, Memoria Ford MC, doc. 2400, Memoria Volkswagen, doc. 2398, Memoria BMW.

³¹⁴ Sul punto, doc. 2398, Memoria BMW.

³¹⁵ Medesima osservazione con riferimento alla propria *captive bank* è stata svolta da GM Company (doc. 2409) nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

³¹⁶ Doc. 2065 e doc. 2398, Memoria BMW.

³¹⁷ Doc. 2430, Memoria TMC.

³¹⁸ Doc. 2430, Memoria TMC.

³¹⁹ Doc. 2421, Memoria FCA Italy.

possa procedersi alla qualificazione delle società come unica entità economica e che la CRI, sul punto, sia caratterizzata da un grave difetto probatorio³²⁰.

217. Anche Banque PSA Finance ha affermato la propria estraneità alle condotte contestate a Banca PSA Italia, evidenziando come tale soggetto sia una società autonoma che non dipende dalle società madri (Banque PSA Finance e Santander), ma gode di totale indipendenza funzionale e strutturale, come accertato dalla Commissione Europea con una pronuncia nel caso M.7369 *Santander/PSA/JVs*. Rispetto alla società italiana, Banque PSA Finance si limita ad individuare gli obiettivi di *performance*, come per tutte le *JVs*, nonché stabilire i *target* di redditività, volumi e rischio, che vengono decisi in fase di definizione del *budget* annuale³²¹. Peraltro, agli atti del fascicolo non vi è alcuna prova specifica circa l'esercizio di un'influenza determinante della madre sulla figlia, talché non può ricorrere la presunzione di responsabilità della controllante, spettando all'Autorità l'onere di dimostrare che la controllante abbia *de facto* esercitato i propri poteri di controllo, determinando così la condotta della controllata³²².

218. Parimenti, Santander ha rappresentato l'assoluta estraneità alle vicende oggetto del procedimento evidenziando l'assoluta indipendenza ed autonomia funzionale di Banca PSA Italia. Peraltro, all'epoca dei fatti contestati, Banca PSA Italia non era operativa, in quanto costituita e resa operativa solo nel 2016, e, pertanto, antecedentemente a tale data nessun coinvolgimento nelle vicende in esame può essere ascritto a Santander³²³. Fino a gennaio 2016 il soggetto attivo nel finanziamento auto in Italia per il gruppo Peugeot era Banque PSA Finance³²⁴. In ogni caso, Santander ha precisato che il suo obiettivo, quale azionista di Banca PSA Italia, è la sostenibilità economica delle operazioni dal punto di vista della redditività attesa dagli azionisti e dal punto di vista del fattore rischio. Per tale ragione, nelle riunioni interne che riguardano Banca PSA Italia, non sono trattati i temi relativi alle strategie commerciali e di *marketing* ed è inoltre vietata la partecipazione di soggetti che si occupano di tali temi (cd. *chinese walls*), come peraltro riconosciuto nelle CRI che collegano l'attività di Banca PSA Italia all'operatività di Banque PSA Finance. Questi temi, infatti, così come le campagne promozionali, riguardano il *car manufacturer* e sono quindi discussi con Banque PSA Finance. Per tale ragione, ad esempio, il *budget* di Banca PSA Italia è inviato a Santander solo una volta approvato.

219. Dal canto loro, le *captive banks* hanno precisato di operare in autonomia rispetto alla propria casa madre industriale; con riferimento ai tassi applicati per i finanziamenti auto, le *captive banks* hanno dichiarato di avere obiettivi generali di redditività individuati a livello bancario e, in questo contesto, individuano il livello dei prezzi da applicare. All'inizio dell'anno tale livello è contrattato con i singoli concessionari³²⁵.

³²⁰ Doc. 2410, Memoria CA Consumer Finance, anche doc. 2400, Memoria Volkswagen.

³²¹ Doc. 2086, ma anche doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance.

³²² Doc. 2086.

³²³ All.1, doc. 1942, si veda anche memoria Santander (doc. 2419).

³²⁴ Doc. 1942.

³²⁵ Doc. 1734. Doc. 2403, Memoria Renault. Nello stesso senso si pronunciano GM Company (doc. 2409), Volkswagen (doc. 2400), BMW (doc. 2398). In proposito, FCA Bank ha dichiarato di operare, in quanto istituto di credito soggetto ai requisiti di adeguatezza patrimoniale e alle regole di vigilanza previste per il comparto bancario, in assoluta autonomia rispetto agli azionisti di controllo e alle proprie case-madri (doc. 1983 e doc. 2379). Anche FCE Bank ha rappresentato di essere "una società di diritto inglese, sottoposta alla vigilanza e regolazione delle autorità del settore bancario britanniche, che opera negli altri Paesi

220. Rispetto all'applicazione del tasso di finanziamento, alcune *captive banks* hanno precisato che i concessionari sono liberi imprenditori, privi di un contratto di esclusiva con le *captive* finanziarie e, pertanto, essi godono di margini di autonomia, potendo decidere sia quale finanziamento proporre al consumatore sia, nel caso di finanziamento *captive*, quale tasso applicare e, in caso di tasso più elevato rispetto a quello stabilito dalla *captive*, la differenza è a loro pieno vantaggio³²⁶. In linea teorica, è possibile anche l'applicazione al ribasso del tasso indicato dalle *captive banks*, nel qual caso la differenza è a carico del concessionario che deve corrispondere alla *captive* il *base rate*³²⁷.

221. Il rapporto tra *captives* e costruttori appare dover essere assimilato ad un rapporto di *partnership* commerciale, in analogia a quanto avviene anche tra imprese non collegate tra loro da vincoli societari³²⁸. A questo proposito è stato rilevato come nella CRI non sia stato distinto il costo del bene-auto dal costo del finanziamento, non considerando come solo il primo abbia rilievo per il consumatore ai fini della propria scelta di acquisto e non potendosi ravvisare nelle condizioni di finanziamento una leva concorrenziale³²⁹.

Le associazioni di categoria

222. Assilea, nell'audizione del 23 ottobre 2017³³⁰ e successivamente nella memoria del 27 novembre 2018 e nell'audizione finale del 3 dicembre 2018³³¹, ha evidenziato di associare la maggior parte delle società attive nel settore del *leasing* in Italia, tra cui alcune delle *captive bank* parti del procedimento, oltre a numerose finanziarie indipendenti. In particolare, Assilea ha posto in evidenza come, a fronte di 82 associate, solo 5 siano *captive banks*. Pertanto, la Parte ha evidenziato di avere un interesse opposto a quello dell'alterazione del funzionamento della concorrenza nel settore dei finanziamenti auto, a danno della maggior parte della propria base associativa (finanziarie indipendenti e generaliste). In merito ai comportamenti contestati nel provvedimento di avvio, Assilea ha sottolineato di aver modificato dal luglio 2016 il *format* delle proprie elaborazioni di dati condivise con gli associati. Pertanto, a far data dal luglio 2016, le informazioni condivise con gli associati riguardano lo stipulato, in termini di volumi, e il portafoglio delle società, in forma aggregata e non più, come in precedenza, disaggregata, con storicità non inferiore a 1 anno e 3 mesi, rispetto alla precedenza cadenza annuale (per lo stipulato) o semestrale (per il portafoglio). Assilea non ha mai partecipato allo scambio informativo tra le *captive bank*, del quale è venuta a conoscenza solo a seguito

Europei attraverso subsidiaries ovvero, come nel caso dell'Italia, attraverso delle "branch" le quali ultime, pertanto non sono soggetti autonomi ma rispondono direttamente a Ford Credit Europe". L'autonomia della banca è insita anche nelle ragioni di vigilanza, anche se tale attività è svolta in funzione dello sviluppo della vendita di autovetture. In questo contesto, la branch italiana di FCE Bank non gode di autonomia rispetto alla sede inglese ma OMISSIS (doc. 1472 e doc. 2412). Nello stesso senso, doc. 2404, Memoria RCI Banque, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

³²⁶ Doc. 2409, Memoria GMC, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance, doc. 2402, Memoria Opel Finance.

³²⁷ Doc. 2379, Memoria FCA Bank, doc. 2402, Memoria Opel Finance, doc. 2406, Memoria TFSI, doc. 2417, Memoria BMW Bank, doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

³²⁸ Doc. 2409, Memoria GM Company. Nello stesso senso anche doc. 2379, Memoria Banca PSA Italia.

³²⁹ Doc. 2405, Memoria Volkswagen Bank, anche doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2402, memoria Opel Finance, doc. 2417, Memoria BMW Bank, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

³³⁰ Doc. 1745.

³³¹ Doc. 2385 e doc. 2461, Verbale audizione finale.

dell'avvio dell'istruttoria, né ha mai costituito occasione di contatto tra le Parti, dalle quali, anzi, è sempre stata considerata come elemento di ostacolo.

223. Pertanto, nell'ambito della ricostruzione effettuata nelle CRI non appare potersi imputare ad Assilea la partecipazione ad un'intesa unica, continuata e complessa, dal momento che, anche in ragione del solo marginale lasso temporale di partecipazione alla supposta infrazione, non può imputarsi ad Assilea: la condivisione di un piano generale che persegue un obiettivo comune; il contributo intenzionale della Parte a detto obiettivo; la conoscenza della Parte dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti alla presunta infrazione.

224. Più in particolare, Assilea ha evidenziato come non risultino agli atti documenti che testimonino un coinvolgimento dell'associazione nello scambio diretto tra le *captive banks* ma come le uniche contestazioni riguardino: una riunione dell'Osservatorio tenutasi a luglio 2013, lo spostamento in sede Assilea dei c.d. *captive meeting*, la diffusione di dati tra gli associati di statistiche di stipulato, di Benchmark su costi e oneri accessori dei servizi e di statistiche di *spread*.

225. Al riguardo, Assilea ha posto in luce come alla riunione dell'Osservatorio non risulta aver partecipato nessuna delle *captive banks* coinvolte nella procedura; che in realtà nessun incontro tra *captives* è avvenuto in sede associativa ma, anzi, è stato spostato presso la sede di una delle stesse a Torino; infine, che tutte le informazioni veicolate da Assilea alle proprie associate siano state gestite nel rigoroso rispetto dei principi *antitrust*. Il Benchmark su costi e oneri accessori dei servizi, in particolare, riguardava anche altri settori, ulteriori ai finanziamenti auto ed è stato condotto *una tantum* nel 2013 per contribuire ad uno studio di Banca d'Italia. Alle rilevazioni dello *spread* medio applicato ha partecipato solo Mercedes FS, per cui non si può ritenere che tale elaborazione abbia contribuito allo scambio informativo illecito contestato alle *captive banks*. Quanto alle statistiche di stipulato, esse riguardavano l'intera base associativa e non le sole *captive banks*, concernendo peraltro tutti i comparti del settore *leasing* e non il solo comparto auto oggetto di indagine in questa sede e, pertanto, tale condotta non può essere considerata parte del più generale piano di concertazione posto in essere dalle *captive banks*. Rispetto ai propri comportamenti, Assilea contesta altresì la natura segreta della presunta infrazione³³².

226. Con riferimento allo scambio avvenuto in Assilea, RCI Banque ha evidenziato lo scarso interesse al riguardo, erogando contratti di *leasing* in misura assolutamente minoritaria ed ha comunque evidenziato come i dati diffusi dall'Associazione avessero sempre natura di dati aggregati³³³. Lo scambio avvenuto in ambito Assilea non potrebbe comunque essere imputato alle sole *captive banks*, a fronte di altri soggetti coinvolti nello stesso e nei confronti dei quali il presente procedimento non è stato avviato³³⁴.

227. Assofin, nel corso delle audizioni svolte davanti agli Uffici e nell'ambito della

³³² Doc. 2385, Memoria Assilea.

³³³ Doc. 2404, Memoria RCI Banque.

³³⁴ Doc. 2404, Memoria RCI Banque che solleva la medesima questione anche con riferimento agli scambi avvenuti in sede Assofin. Nel medesimo senso Memoria TFS (doc. 2406), Memoria Banque PSA Finance (doc. 2399), Memoria Banca PSA Italia (doc. 2397).

memoria finale³³⁵, nonché dell'audizione finale³³⁶, premessa l'attenzione dell'associazione alle tematiche di tutela dei consumatori e di *compliance antitrust*, ha evidenziato che la documentazione agli atti non darebbe conto di uno scambio di informazioni sensibili tra *captive banks* in ambito associativo. Preliminarmente, è stata sollevata l'irragionevolezza di una simile ricostruzione, in considerazione della base associativa di Assofin a cui aderiscono, in larga maggioranza, finanziarie indipendenti che sarebbero state danneggiate dal presunto cartello posto in essere dalle *captives* anche per il tramite dell'associazione.

228. Nel merito, l'associazione - evidenziando come agli atti manchino documenti attestanti un suo coinvolgimento nello scambio informativo tra le *captive banks* del quale essa è venuta a conoscenza solo in occasione del presente procedimento - ha rilevato che i documenti sulla base dei quali l'Autorità contesta l'illiceità dei comportamenti posti in essere da Assofin, sarebbero inconsistenti e privi di riscontro fattuale. Basti pensare che: nessun incontro tra *captives* si è mai effettivamente svolto in sede Assofin; in occasione del Convegno Assofin del 2016 i partecipanti non avrebbero discusso di strategie commerciali future, bensì di linee di tendenza sociologiche e conseguenti evoluzioni dei mercati. Al contrario, le iniziative poste in essere da Assofin appaiono conformi alle indicazioni europee in materia di accordi di cooperazione orizzontali, secondo cui uno scambio di informazioni che sia effettivamente pubblico può essere vantaggioso per i consumatori.

229. Per quanto concerne i dati raccolti e diffusi da Assofin nel periodo 2003-2010, "*i primi documenti sono rilevazioni trimestrali richieste dai giornalisti e pubblicate sulla stampa*"³³⁷. In questo contesto, vista la finalità promozionale della divulgazione dei dati, gli stessi non potrebbero essere considerati rispondenti alle condizioni effettivamente applicate dalle *captive banks*, come peraltro dimostra la divergenza rispetto all'andamento dei tassi registrato, nello stesso periodo, da Banca d'Italia³³⁸. "*Dal 2011 Assofin ha diffuso due rilevazioni diverse. In primo luogo, ha diffuso una rilevazione effettuata da KPMG (Benchmark Report), sulla base di dati prevalentemente di bilancio, in cui erano presenti dati aggregati e anonimi, alla quale solo una captive bank ha partecipato e, peraltro, solo in due occasioni. In secondo luogo, vi era l'Osservatorio Trimestrale Assofin, avente ad oggetto il credito al consumo in generale e dove erano presenti dati di volume, aggregati a livello di impresa (auto, nuovo e usato, veicoli commerciali e moto), che non riguardavano le condizioni economiche. Inoltre, Assofin ha reso disponibile una rilevazione sul TAEG medio, aggregato tra tutti coloro che forniscono l'informazione (captive banks e indipendenti), senza che venga però reso noto né il numero di imprese partecipanti né la loro identità*"³³⁹. Tali informazioni non potevano contribuire all'intesa

³³⁵ Doc. 2413, Memoria Assofin, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

³³⁶ Doc. 2461, Verbale audizione finale.

³³⁷ Secondo Assofin, "*si trattava della ricezione passiva delle segnalazione dei tassi applicati, senza alcuna verifica da parte di Assofin sull'esattezza delle informazioni; tale rilevazione era finalizzata alla stampa. L'Associazione ha sempre ritenuto poco realistici i dati riportati, come emerge dall'andamento anomalo della varianza, ritenendo che le imprese fornissero a fini promozionali le migliori condizioni applicate e non il tasso medio. Assofin non aveva possibilità di confrontare i dati forniti con altre fonti*" (doc. 2068).

³³⁸ Doc. 2413, Memoria Assofin. A supporto anche Banque PSA Finance (doc. 2399).

³³⁹ Doc. 1484.

contestata, essendo le informazioni diffuse inidonee a fornire alcuna indicazione utile a definire la politica commerciale delle *captives*, né utilizzabili ai fini della presentazione di *budget* e piano *marketing*³⁴⁰.

230. Rileva comunque considerare che per Assofin “*il settore del finanziamento auto, che all’origine rivestiva un ruolo dominante, ora ha perso rilevanza rispetto ad altre tipologie di finanziamento, tanto è vero che oggi le captive banks veicolano il 14% dei flussi dei crediti al consumo nell’Associazione e poco più della metà dei finanziamenti auto*”³⁴¹. Ciò malgrado dal 2011 al 2015 la quota di mercato delle *captive banks* nei finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto-motoveicoli sia passata dal 45% al 60%.

231. A dimostrazione di ciò, Assofin ha evidenziato “*che le captive banks costituiscono una leva di marketing del costruttore per la vendita delle auto del relativo gruppo di appartenenza. Pertanto, le loro strategie commerciali sono sostenute dalle case madri, attraverso promozioni, campagne e commissioni per i dealer. Ciò le differenzia dagli operatori indipendenti che non possono sostenere gli stessi costi per l’erogazione dei finanziamenti. Proprio per questo un concessionario auto lavora per il 50-60% con le captive banks*”³⁴².

La cessazione dei comportamenti contestati e la durata degli stessi

232. Nel merito dei comportamenti contestati, FCE Bank ha evidenziato di aver cessato ogni contatto diretto con le altre *captive banks* a partire da luglio 2011, a seguito di una direttiva impartita dalla casa madre, nel rispetto della *compliance antitrust*. Prima di tale data la società ha partecipato allo scambio di informazioni, sulla cui natura non si è espressa. Quanto allo scambio di informazioni in sede Assofin, la Parte ha sottolineato che le informazioni scambiate erano “*informazioni storiche e aggregate. In ogni caso, in pendenza del presente procedimento, e in attesa del suo esito, FCE Bank ha interrotto la partecipazione a qualsivoglia scambio in sede Assofin*”³⁴³. Lo scambio di tali informazioni, pertanto, deve ritenersi assolutamente lecito. In proposito, FCE Bank ha altresì evidenziato la circostanza di non essere associate ad Assilea i cui eventuali comportamenti illeciti non possono esserle imputati.

233. TFS ha evidenziato che, in ragione della quota di mercato detenuta dalle società indipendenti fino al 2012, l’intesa, per essere considerata consistente, non potrebbe essere ascritta al periodo antecedente il 2013.

234. FCA Italy ha inoltre evidenziato che, in ogni caso, la durata dell’infrazione non può esserle imputata anteriormente al 28 dicembre 2006, data nella quale la società ha acquisito il controllo congiunto di FCA Bank.

235. RCI Banque ha dichiarato di aver interrotto del tutto la propria partecipazione a tali *benchmark* diretti dal 2015, a seguito di indicazioni di *compliance* provenienti dal *corporate*, ispirati a criteri di particolare prudenza. RCI Banque ha continuato invece a

³⁴⁰ Doc. 2413, Memoria Assofin. Tale posizione è altresì supportata dalle memorie di altre Parti. In tal senso si veda memoria Banca PSA Italia (doc. 2397) che evidenzia la liceità degli scambi intercorsi in Assofin.

³⁴¹ Doc. 1484.

³⁴² Doc. 1484.

³⁴³ Doc. 1472 e doc. 2412, Memoria FCE Bank.

partecipare agli scambi in sede associativa, a seguito della modifica del *format* dei dati, ora scambiati in forma aggregata.

236. Volkswagen Bank ha contestato l'imputabilità alla stessa dei comportamenti contestati in quanto, dalla documentazione agli atti del fascicolo, non risulta una partecipazione attiva della società agli scambi di informazioni intercorsi.

237. GMF (ora Opel Finance) ha rappresentato di non aderire ad Assofin né ad Assilea, pertanto, non le sarebbe imputabile lo scambio informativo intercorso per il tramite di dette associazioni di categoria. Inoltre la Parte ha evidenziato che per il periodo compreso tra il 2009 e il 2012, l'attività di erogazione di finanziamento non è stata svolta dalla stessa ma, sulla base di un contratto, dalla finanziaria indipendente BBVA. Pertanto, l'eventuale partecipazione di GMF agli scambi in sede associativa non può essere considerata illecita, stante l'assenza dal mercato di GMF medesima. In questa ricostruzione, i comportamenti tenuti fino al 2009 devono ritenersi prescritti, mentre per i comportamenti successivi al 2012, non risultano scambi diretti con le altre *captives*, per cui non ci sarebbero comportamenti per cui GMF possa essere sanzionata³⁴⁴.

238. Banque PSA Finance ha evidenziato come gli scambi che la vedono coinvolta siano cessati nel 2014. Peraltro, gli scambi relativi a informazioni di tassi o tariffe hanno riguardato al più tardi il luglio 2010. Pertanto, rispetto a tali scambi deve ritenersi intervenuta la prescrizione per la sanzionabilità degli stessi³⁴⁵. Inoltre la Parte ha valorizzato la riconosciuta sospensione, nelle CRI, dall'intesa per il periodo compreso tra maggio 2014 e marzo 2015. La Parte ha altresì evidenziato l'assenza dell'elemento soggettivo nei suoi confronti, necessario ai fini della eventuale comminazione di una sanzione pecuniaria³⁴⁶.

239. Banca PSA Italia ha sottolineato come il suo coinvolgimento sia successivo al gennaio 2016 e, pertanto, alla Parte non può essere contestata la partecipazione allo scambio di informazioni tra *captives* ma solo la partecipazione allo scambio Assofin che, di per sé, in ragione dei dati scambiati – storici ed aggregati – non può essere ritenuto illecito. Né alla Parte può essere contestata la partecipazione agli scambi in sede Assilea, non aderendo la stessa a tale associazione³⁴⁷.

240. La quasi totalità delle Parti ha eccepito la non gravità dell'infrazione contestata e, pertanto, la non sanzionabilità della stessa, evidenziando come non possa essere definita molto grave un'intesa di cui non sono provati gli effetti negativi³⁴⁸. RCI Banque ha infine contestato l'applicazione, nel caso in esame, del criterio del moltiplicatore per gli anni della presunta intesa, che darebbe luogo ad una violazione del principio di proporzionalità e appare in contrasto con la natura dell'illecito contestato, non essendo dimostrato “*il particolare disvalore determinato dalla reiterazione della condotta anticoncorrenziale*”³⁴⁹. La Parte ha altresì contestato l'applicabilità nei suoi confronti

³⁴⁴ Doc. 2402, Memoria Opel Finance.

³⁴⁵ Doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance.

³⁴⁶ Doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance.

³⁴⁷ Doc. 2397, Memoria Banca PSA Italia.

³⁴⁸ Doc. 2417, Memoria BMW Bank e doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance.

³⁴⁹ Doc. 2404, Memoria RCI Banque, doc. 2400, Memoria Volkswagen, doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance.

della circostanza aggravante per aver svolto un ruolo particolarmente attivo nell'ambito del cartello³⁵⁰.

241. Quasi tutte le Parti hanno contestato che il valore delle vendite nel mercato delle auto acquistate tramite prodotti finanziari possa rientrare nel calcolo del fatturato, come anche la natura segreta della presunta intesa e la peculiarità delle *captive banks*, ai fini della sanzione, in quanto imprese mono-prodotto.

Le memorie economiche

242. In occasione della presentazione delle memorie finali le Parti hanno altresì allegato studi e perizie economici volti a suffragare la loro posizione difensiva³⁵¹. In estrema sintesi le argomentazioni proposte, che in larga misura riprendono quanto sopra già rappresentato, possono così essere riassunte: *i*) non si può avere un'intesa fra soggetti che non sono concorrenti tra loro, e le *captive banks* non lo sono (in questo contesto assumono rilievo i dati che mostrano come le *captive banks* finanzino solo i *brand* delle madri); *ii*) nel mercato rilevante vanno incluse le aziende indipendenti, a cui si rivolge circa la metà dei consumatori; *iii*) i dati scambiati non sono strategici, in quanto il *budget* e il piano *marketing* tengono in considerazione informazioni più granulari e differenti da quelle scambiate; *iv*) non risultano effetti dell'intesa, in quanto i tassi applicati sono caratterizzati da grande variabilità; *v*) mancando un rapporto di concorrenza tra *captive banks*, lo scambio di informazioni serviva per effettuare il *benchmarking* del settore e spingere alla progressiva maggiore efficienza delle singole *captive banks*.

243. In questo contesto è pervenuta una memoria economica redatta dalla società Compass Lexecon per conto delle società Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, BMW Bank, FCA Bank, FCE Bank, Opel Finance, RCI Banque, Toyota Financial Services, Volkswagen Bank e dell'associazione Assofin³⁵². In tale memoria si evidenzia che l'analisi svolta su oltre 6 milioni di contratti di finanziamento stipulati dalle Parti nel periodo 2003- 2017 dà conto di un elevato grado di eterogeneità sia in termini di condizioni contrattuali, sia in termini di condizioni economiche, non trovando alcuna evidenza di un coordinamento tra le *captive banks* in termini di tipologie di finanziamento offerte e/o politiche commerciali, a seguito del presunto scambio di informazioni.

244. Anche esaminando il grado di dispersione delle offerte economiche praticate dalle *captive banks* in relazione ad un profilo contrattuale tipo, in termini di tassi applicati ai contratti di finanziamento durante il periodo rilevante, emerge una significativa eterogeneità e un elevato grado di dispersione sia dei TAN, sia dei TAEG praticati da ciascuna delle *captive banks*. Secondo l'analisi svolta, il TAN offerto sul profilo contrattuale tipo varia da 2,4% a 12,2%; mentre il TAEG varia da 4,0% a 16,2%. Inoltre, il livello e l'evoluzione dei tassi medi nel corso del tempo varia in modo sostanziale da *captive bank* a *captive bank*, mostrando un'elevata eterogeneità dell'offerta *inter captive* e un'assenza di coordinamento per quanto concerne i tassi medi praticati.

245. Tale evidenza risulterebbe poco compatibile con le conclusioni delle CRI e con un

³⁵⁰ In questo senso anche Memoria TFS (doc. 2406).

³⁵¹ Si vedano gli allegati ai doc. 2397, 2404, 2405, 2406, 2413, 2417.

³⁵² Doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance.

ipotetico coordinamento delle politiche commerciali delle *captive banks* a seguito dello scambio di informazioni. Infatti, qualora tale coordinamento avesse avuto luogo, sarebbe stato logico attendersi, anche sulla base dei precedenti dell’Autorità e della letteratura economica, che questo avrebbe portato ad un livello di dispersione decisamente più limitato, sia per quanto concerne il TAN, sia in relazione al TAEG. Pertanto, secondo le Parti, non vi è alcun indizio che lo scambio di informazioni contestato dall’AGCM abbia condotto ad un coordinamento delle politiche commerciali delle *captive banks* mandatarie, né a livello di tassi, né a livello di altre variabili commerciali.

246. Posizioni parzialmente analoghe emergono da altri studi economici. In particolare³⁵³, è stato evidenziato che l’analisi della CRI è carente nella misura in cui non ricomprende nel mercato e, di conseguenza, nel perimetro dell’intesa le finanziarie indipendenti³⁵⁴. Non essendo, inoltre, le *captives* tra loro concorrenti non potrebbe sussistere alcuna intesa restrittiva della concorrenza, anche in ragione della differenziazione dei prodotti di finanziamento offerti, la cui determinazione sarebbe peraltro delegata ai singoli concessionari.

247. Parimenti è stato osservato che, nella scelta di acquisto di un’automobile, *driver* principale sarebbe il marchio e, solo, successivamente il prezzo³⁵⁵. Solamente in una fase successiva alla scelta del veicolo da acquistare il consumatore darebbe risalto alla scelta del finanziamento. Intervenendo il finanziamento solo in questa fase del processo decisionale del consumatore, ne discende che le *captive banks* non sarebbero in concorrenza tra loro ma solo nei confronti delle finanziarie indipendenti. Ciò, nonostante sia riconosciuto che “*le case automobilistiche risultano in competizione tra loro e delineano le proprie strategie commerciali anche mediante campagne promozionali di determinati modelli e marche*”.

248. Ancora è stato posto in risalto come i dati scambiati tra le *captives* non avessero natura sensibile e non fossero necessari alla predisposizione dei documenti di *budget* o piano *marketing*³⁵⁶. Infatti, “*data la natura estremamente differenziata dei contratti offerti [...] le informazioni condivise, per quanto disaggregate e apparentemente copiose, non consentono di eliminare qualunque incertezza sulle politiche commerciali delle captive*”³⁵⁷. Tale scambio avrebbe dunque avuto mere finalità di *benchmarking*.

La posizione del leniency applicant

249. Con una memoria pervenuta in data 27 novembre 2018, nonché nel corso dell’audizione finale del 3 dicembre 2018³⁵⁸, le società Daimler e Mercedes FS hanno posto in evidenza la piena collaborazione prestata dalle stesse nel corso del procedimento, per cui risultano pienamente rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2 della *Comunicazione dell’Autorità relativa all’applicazione dell’art. 15 bis della legge 287/90*.

³⁵³ Doc. 2405, Memoria Volkswagen Bank.

³⁵⁴ Doc. 2406, Memoria TFS.

³⁵⁵ O meglio “*l’estetica e il prezzo giocano il ruolo principale*”, allegato a doc. 2405, Memoria Volkswagen Bank.

³⁵⁶ Allegato a doc. 2405, anche allegato a doc. 2413 e a doc. 2417, allegato a doc. 2404.

³⁵⁷ Allegato a doc. 2405.

³⁵⁸ Doc. 2461, allegato a doc. 2417.

Al riguardo, la Parte ha posto in risalto come la durata dell'infrazione non possa esserle contestata oltre la data *“in cui le varie condotte sono state rappresentate all’Autorità, [in quanto] le società si sono sempre conformate alle indicazioni comportamentali ricevute dagli Uffici”*³⁵⁹.

(VII) VALUTAZIONI

(A) LE OBIEZIONI PROCEDURALI

250. Nel corso del procedimento le Parti hanno sollevato numerose obiezioni, volte a stigmatizzare vizi procedurali - relativi in particolare ad anomalie nella gestione della domanda di clemenza e a compressioni del contraddittorio e dei diritti di difesa - idonei a invalidare l'intera procedura istruttoria.

251. Le Parti³⁶⁰ - come riportato nella precedente sezione del documento - hanno contestato il lungo lasso temporale intercorso tra la prima dichiarazione del *leniency applicant* (avvenuta in data 3 marzo 2014) e l'avvio del procedimento istruttorio (notificato alle Parti in data 4 maggio 2017) da cui discenderebbe, ai sensi della citata giurisprudenza del Consiglio di Stato l'intervenuta decadenza dell'Autorità dal potere di sanzionare l'intesa³⁶¹. Peraltro, il ritardo dell'Autorità nell'avvio del procedimento, avrebbe pregiudicato la posizione delle Parti, le quali hanno continuato a porre in essere i comportamenti ritenuti illeciti, estendendo la durata dell'infrazione con le relative conseguenze sanzionatorie³⁶².

252. A questo riguardo si osserva, in punto di fatto, che la domanda di clemenza è stata presentata OMISSIS.

253. Al riguardo occorre inoltre considerare come, sulla base di giurisprudenza consolidata, sia ormai principio pacifico quello per cui l'art. 14 della legge n. 287/90 *“non prevede un termine di inizio del procedimento e non opera l'art. 14 l. n. 689 del 1981: infatti il richiamo, pur nei termini dell'applicabilità, delle disposizioni del Capo I, Sez. I e II, l. n. 689 del 1981 vale ai soli fini delle sanzioni amministrative pecuniarie, ma non per la disciplina della fase istruttoria del procedimento. (Cons. Stato, VI, 26 luglio 2001, n. 4118; 3 aprile 2009, n. 2092), in relazione alla quale la fattispecie è distintamente e autonomamente regolata (Cons. Stato, VI, 22 luglio 2014, n. 3893)”*³⁶³.

254. Pertanto, nei procedimenti in materia di intese, va esclusa, contrariamente a quanto affermato dalle Parti, l'applicabilità dell'art. 14, Legge n. 689/1981, dal momento che il richiamo, pur nei termini dell'applicabilità, delle disposizioni del Capo I, Sez. I e II, della Legge n. 689/81 vale ai soli fini delle sanzioni amministrative pecuniarie e non per la

³⁵⁹ Memoria finale Daimler AG e Mercedes FS, doc. 2388.

³⁶⁰ Doc. 2379, Memoria FCA Bank, doc. 2412, Memoria FCE Bank, doc. 2411, Memoria Ford MC, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2417, Memoria BMW Bank, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

³⁶¹ Doc 2404, Memoria RCI Banque, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2402, Memoria Opel Finance.

³⁶² Doc. 2461, Verbale audizione finale.

³⁶³ Da ultimo si veda TAR Lazio, sentenza del 14 marzo 2018, n. 4469, nel caso I792 – Gare ossigenoterapia e ventiloterapia.

disciplina della fase istruttoria del procedimento³⁶⁴.

255. Come chiaramente affermato dal supremo giudice amministrativo³⁶⁵, anche a voler riconoscere, “*a tutto concedere*”, l’applicabilità ai procedimenti antitrust dell’art. 14 della Legge n. 689/81, “*il tempo entro cui l’AGCM deve notificare la contestazione dell’art. 14 è collegato non alla commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell’infrazione, pertanto non già alla notizia del fatto sanzionabile, ma all’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell’esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti; quindi dal compimento dell’attività di verifica dell’esistenza dell’infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi (Cons. Stato, VI, 2 febbraio 2012 n. 582; 5 agosto 2013 n. 4085; 22 luglio 2014, n. 3896)*”.

256. Nel caso di specie, tale termine appare decorrere dal 31 gennaio 2017, data a partire dalla quale l’Autorità ha avuto accesso alla documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate e, solo ad esito di una valutazione della copiosa documentazione prodotta in tale occasione, si può ritenere che l’Autorità abbia acquisito la “*piena conoscenza della condotta illecita*” richiesta dalla giurisprudenza amministrativa.

257. Pertanto, considerato che il perfezionamento della domanda di clemenza è avvenuto solo in data 31 gennaio 2017, OMISSIS, e che l’Autorità ha deliberato l’avvio del presente procedimento istruttorio in data 28 aprile 2017 (notificato alle Parti il successivo 4 maggio in occasione degli accertamenti ispettivi svolti), è evidente che l’Autorità non ha irragionevolmente protratto la fase preistruttoria in assenza di giustificazioni obiettive³⁶⁶.

258. Si ribadisce infatti che, in ragione OMISSIS e della data in cui il *leniency applicant* ha proceduto al perfezionamento della domanda, la durata della fase preistruttoria sia chiaramente imputabile alle “*obiettive ragioni*” richieste dal giudice amministrativo, peraltro in una vicenda che si distingue per la natura segreta.

259. Le Parti hanno inoltre evidenziato l’atipicità della domanda di clemenza che - non facendo esplicito riferimento alla conclusione di un cartello, né indicando gli scopi perseguiti dalla presunta intesa - difetterebbe del requisito di cui all’art. 3, lett. *b*) della Comunicazione dell’Autorità in materia di clemenza, necessario a riconoscere il beneficio dell’immunità al *leniency applicant*³⁶⁷. Peraltro non ci sarebbe piena corrispondenza tra il perimetro dell’intesa denunciata dal *leniency applicant* – in termini di individuazione del mercato e dei soggetti coinvolti – e quanto contestato nel provvedimento di avvio, come circostanziato nella CRI. Pertanto, anche sotto questo aspetto, ad avviso delle Parti, difetterebbero i requisiti per l’ammissione al beneficio dell’immunità³⁶⁸.

260. Al riguardo, si osserva che è principio pacificamente riconosciuto dalla

³⁶⁴ TAR Lazio, sentenza del 26 luglio 2017 n. 8945, nel caso A480 – Aspen.

³⁶⁵ Consiglio di Stato, sentenza del 2 luglio 2015, n. 3291, nel caso I723 - Intesa nel mercato delle barriere stradali.

³⁶⁶ TAR Lazio, sentenze del 12 giugno 2016, n. 6523, 6516, 6518, 6519, 6521, 6522, 6525, nel caso I742 - Tondini per cemento armato.

³⁶⁷ Doc. 2402, Memoria Opel Finance, doc. 2417, Memoria BMW Bank, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

³⁶⁸ Doc. 2461, Verbale audizione finale.

giurisprudenza quello secondo cui spetta all’Autorità la ricostruzione giuridica della fattispecie, così come delineare il perimetro dei comportamenti illeciti documentati dal *leniency applicant*. A seguito di tali valutazioni, può pertanto sussistere la non sovrapposizione tra le ricostruzioni del *leniency applicant* e quelle dell’Autorità. Pertanto, la differente ricostruzione giuridica della fattispecie “*scambio di informazioni*” ovvero “*cartello*” non appare inficiare la presenza dei requisiti necessari al riconoscimento dell’immunità. Chiara la giurisprudenza sul punto: “*per quanto l’impresa possa accompagnare l’apporto documentale e istruttorio fornito con una parallela attività di ricostruzione e prospettazione, anche giuridica, dei fatti, l’attività di valutazione e qualificazione giuridica in senso proprio è rimessa all’esclusiva competenza dell’Autorità*”, con autonomia decisionale³⁶⁹.

261. Con la medesima argomentazione appare doversi replicare anche alla presunta assenza di corrispondenza tra il perimetro dell’intesa denunciata dal *leniency applicant* e quanto contestato dall’Autorità. Con le parole del giudice amministrativo: “*Come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza, è nelle cose che l’accertamento dell’illecito contenuto nel provvedimento finale dell’Autorità possa risultare diverso, anche solo in parte, rispetto al fatto rappresentato e ammesso dall’impresa collaborante in sede di ammissione al programma di clemenza (Cons. Stato, Sez.VI, 29 gennaio 2016, n. 362). In altri termini, acquisito il set informativo ed il corredo probatorio necessario e in concreto sufficiente, spetta esclusivamente ad AGCM valutare, in completa autonomia, la rilevanza a fini del diritto della concorrenza delle pratiche rilevate*”³⁷⁰.

262. Ancora, le Parti hanno contestato la breve durata della proroga concessa, dopo l’invio delle Risultanze Istruttorie, per il deposito delle memorie finali, pari a soli 19 giorni a fronte di richieste di 3 mesi³⁷¹, nonché il breve tempo a disposizione per esercitare il diritto di difesa in sede di audizione finale³⁷². Ancora, è stato contestato il mancato accesso a parte della documentazione agli atti del fascicolo, in quanto differita fino alla data di invio della CRI e la conseguente impossibilità, fino a tale data, di essere sentita in audizione, in quanto non a conoscenza dell’intero fascicolo istruttorio³⁷³.

263. A questo riguardo, appare doversi ricordare come l’art. 14 del D.P.R. n. 217/98 – rubricato *Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate* – al comma 2 stabilisce che: “*Gli uffici comunicano ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, il termine di chiusura dell’istruttoria, nonché le risultanze di quest’ultima, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stesso*”. Ai sensi di tale norma, pertanto, il termine minimo che deve intercorrere tra la Comunicazione delle Risultanze istruttorie e la data dell’audizione finale (termine di chiusura della fase istruttoria) deve essere pari a 30 giorni. Nel caso di specie, come riconosciuto dalle stesse Parti, il termine intercorso tra la CRI e l’audizione finale è stato pari a 54 giorni, vale a dire un termine quasi doppio rispetto a quello dovuto ai sensi di legge. Tale maggior

³⁶⁹ TAR Lazio, sentenza del 30 aprile 2015, n. 6241, nel caso I733 – Servizi di agenzia marittima.

³⁷⁰ TAR Lazio, sentenze del 20 aprile 2018 n. 4401, 4404, 4405, 4406, 4403 e 4402, nel caso I789 - Agenzie di modelle.

³⁷¹ Doc. 2412, Memoria FCE Bank, doc. 2408, Memoria GM Company, doc. 2406, Memoria TFS, doc. 2398, Memoria BMW, doc. 2417, Memoria BMW Bank, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

³⁷² Per tutti, doc. 2409, Memoria GM Company, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

³⁷³ Doc. 2409, Memoria GM Company.

termine è stato assegnato alle Parti proprio al fine di garantire pienamente il diritto alla difesa, in ragione della copiosa documentazione agli atti del fascicolo e dei diversi profili oggetto di contestazione, nonostante questi ultimi fossero stati già delineati nei provvedimenti di avvio e di estensione della procedura e gli stessi fossero stati oggetto delle audizioni tenutesi o delle richieste di informazioni formulate nel corso del procedimento.

264. Con riferimento al limitato lasso temporale concesso, in sede di audizione finale, a ciascuna Parte per argomentare le proprie tesi difensive, appare doversi ricordare come la procedura davanti all’Autorità preveda la più ampia partecipazione delle Parti al contraddittorio, che avviene non solo in forma orale ma anche in forma scritta. Tale circostanza è dimostrata, nel caso di specie, dall’ampio numero di memorie, di carattere sia giuridico che economico, corredate altresì da copiosa documentazione, depositate dalle Parti nel termine dei cinque giorni antecedenti la chiusura della fase istruttoria del procedimento. Peraltro, appare opportuno sottolineare come un confronto tra le memorie depositate e il verbale dell’audizione finale dimostri l’assoluta coincidenza delle argomentazioni e dei temi trattati. Pertanto, l’eventuale estensione del termine concesso alle Parti per l’esposizione orale delle rispettive difese non avrebbe aggiunto nuovi elementi ai fini delle valutazioni del Collegio.

265. Per quanto concerne il differimento dell’accesso a parte della documentazione allegata alla domanda di clemenza, appare doversi ricordare come l’art. 13, comma 10, del D.P.R. n. 217/97 preveda che: *“L’ufficio può disporre motivatamente il differimento dell’accesso ai documenti richiesti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni, e comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all’articolo 14”*.

266. In ragione di tale disposizione, la giurisprudenza amministrativa ha condiviso il *modus operandi* degli Uffici, affermando che *“correttamente l’Autorità ha rappresentato che la stessa [domanda di clemenza], insieme alla documentazione allegata, sarebbe stata resa accessibile con la Comunicazione delle risultanze istruttorie, precisando che l’accesso alla dichiarazione confessoria sarebbe stato accordato se la società fosse risultata destinataria degli addebiti formulati; e tanto, in conformità al punto 10 - bis del Programma di clemenza nazionale (delibera e comunicazione dell’Autorità del 15 febbraio 2007), che rinvia all’art. 13, comma 10, del d.p.r. n. 217/1998; nonché alla Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione dei loro importi nei casi di cartelli tra imprese (2006/C 298/11), punti 32, 33 e 34”*³⁷⁴.

267. Da ultimo, occorre replicare all’obiezione di Banque PSA Finance la quale ha eccepito, in sede di memorie finali³⁷⁵, l’asserita lesione del proprio diritto di difesa in ragione dell’estensione del procedimento nei suoi confronti solo in occasione dell’invio della CRI, in assenza di un provvedimento formale in tal senso.

268. A tale proposito si rappresenta che Banque PSA Finance è stata destinataria del provvedimento di estensione del procedimento del 27 settembre 2017, nell’ambito del quale erano imputati a tale società – come alle altre società destinatarie dello stesso – i

³⁷⁴ TAR Lazio, sentenza del 18 dicembre 2017 n. 12445, nel caso I805 - Prezzi del cartone ondulato.

³⁷⁵ Doc. 2399, Memoria Banque PSA Finance, nonché doc. 2461, Verbale audizione finale.

medesimi comportamenti contestati nel provvedimento di avvio del 28 aprile 2017. Pertanto, già dalla notifica del suddetto provvedimento, Banque PSA Finance era edotta del perimetro dei comportamenti a lei imputabili. Pertanto, appare priva di fondamento la tesi della società secondo cui la stessa sarebbe stata edotta dell'effettivo perimetro delle imputazioni ad essa mosse, solo a seguito del ricevimento della CRI.

(B) IL MERCATO RILEVANTE

269. Il complesso degli elementi descritti nella prima parte del presente documento conferma, come di seguito sarà diffusamente argomentato, l'esistenza di un'intesa posta in essere tra le società Banque PSA Finance, Banca PSA Italia, BMW Bank, FCA Bank, FCE Bank, GMF, Mercedes FS, RCI Banque, TFS e Volkswagen Bank, nonché dalle associazioni Assilea e Assofin, nel periodo decorrente dal 2003 al 2017 – salvo le limitazioni che verranno specificate nel prosieguo – relativa alla vendita di autoveicoli attraverso il collocamento dei prodotti finanziari (finanziamenti in senso stretto e leasing) offerti dalle *captives* dei gruppi automobilistici.

270. Come di seguito illustrato, la condotta è imputabile altresì alle società Santander Consumer Bank, Banque PSA Finance, BMW, Ford MC, GM Company, Daimler, Renault, TMC, Volkswagen, CA Consumer Finance e FCA Italy.

271. Tale concertazione, come meglio argomentato nei prossimi paragrafi, configura un'intesa segreta, unica, complessa e continuata, in violazione dell'art. 101 TFUE, essendo volta a coordinare le politiche commerciali delle società sopra menzionate attraverso lo scambio di informazioni sensibili, che ha reso artificiosamente trasparente il mercato in esame.

272. Con riferimento all'individuazione del mercato rilevante, si rappresenta che, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale³⁷⁶, negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa a circoscrivere, sotto il profilo merceologico e territoriale, il mercato in cui l'illecito è commesso. Tale definizione è, dunque, funzionale all'individuazione del contesto economico e giuridico nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività.

273. Ciò premesso, sulla base delle evidenze istruttorie, l'ipotesi di intesa in esame coinvolge le *captive banks* dei gruppi automobilistici attive nel collocamento dei prodotti finanziari offerti al fine di supportare la vendita delle relative automobili; pertanto, il mercato rilevante è costituito dalla vendita di auto attraverso finanziamenti erogati dalle *captive banks* (finanziamenti in senso stretto e leasing). Dal punto di vista geografico, considerato che l'attività svolta dalle società coinvolte è estesa all'intero territorio nazionale e che in tale territorio le condizioni sono omogeneamente applicate, si ritiene che il mercato geografico abbia una dimensione nazionale.

³⁷⁶ Cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza del 21 giugno 2017, nn. 3057 e 3016, nel caso I782 – Gare per servizi di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti e/o pericolosi presso gli arsenali di Taranto, La Spezia ed Augusta.

Il rapporto di concorrenza tra le captive banks

274. Al fine di individuare correttamente il contesto economico e giuridico nel quale l'intesa ha ristretto il meccanismo concorrenziale, considerata la censura mossa dalle Parti per cui le *captives* non sarebbero in concorrenza tra loro ma concorrerebbero solo con le finanziarie indipendenti, appare opportuno precisare fin da subito come si sviluppano le dinamiche concorrenziali nella fornitura dei prodotti finanziari in esame.

275. Come descritto nella prima parte del presente documento, ancorché i prodotti finanziari finalizzati alla vendita di automobili siano offerti sia dalle *captive banks* sia dalle finanziarie indipendenti, tali categorie di operatori hanno obiettivi di profitto differenti, nella misura in cui la remunerazione delle *captive banks* e dei relativi gruppi automobilistici di appartenenza è connessa non solo all'erogazione di prodotti finanziari ma anche, a differenza degli operatori indipendenti, alle immatricolazioni di autoveicoli conseguite dal gruppo.

276. In particolare, le *captive banks*, in ragione dell'appartenenza ad un gruppo automobilistico, alla cui attività sono evidentemente strettamente collegate, costituiscono strumento di vendita e di *marketing* per le autovetture del relativo gruppo, nonché strumento di fidelizzazione, in caso di cambio del veicolo. Attraverso la loro attività, infatti, le case automobilistiche sono in grado di 'regolare' la vendita dei propri veicoli (ad esempio, mediante l'attivazione di specifiche promozioni, come il cd. tasso zero, le case automobilistiche possono sostenere la vendita di uno o più modelli specifici), ricevendo, in tali ipotesi, specifici contributi direttamente dalla casa madre (a differenza degli operatori finanziari tradizionali)³⁷⁷.

277. Ne discende che per le *captive banks* l'attività di finanziamento non è fine a sé stessa, come nel caso degli operatori tradizionali, ma si inserisce necessariamente nelle dinamiche industriali del gruppo di appartenenza³⁷⁸. Mutuando le parole della Commissione europea, le banche *captives* sono "**componenti chiave della strategia dei gruppi auto**"³⁷⁹ (enfasi aggiunta).

278. Tale ruolo, del resto, è pacificamente riconosciuto anche dalle Parti del procedimento. Tra le altre, VW Bank ha affermato: "**come noto, le captives svolgono un ruolo fondamentale nel mercato dell'offerta di prodotti finanziari e risultano legate al relativo Gruppo Industriale attivo nella produzione o commercializzazione auto**"³⁸⁰ (enfasi aggiunta).

279. Anche FCE Bank ha dichiarato: "**L'interesse della captive, infatti, è la promozione della vendita delle auto del gruppo e la fidelizzazione del cliente e, a tal fine, predispone strumenti finanziari ad hoc, [...]. La stretta relazione tra la captive bank e l'automotive è**

³⁷⁷ Doc. 2094.

³⁷⁸ Doc. 1873 nel quale si afferma che la posizione delle finanziarie indipendenti "si differenzia dalla posizione delle *captive banks* che, oltre alla remunerazione dei finanziamenti, hanno come obiettivo l'immatricolazione di auto nuove del proprio gruppo di appartenenza. In questo contesto, le *captive banks* beneficiano della possibilità di fare promozioni a tassi agevolati (o a tasso zero), che i finanziatori indipendenti non sono in grado di replicare o non intendono replicare per ragioni di redditività".

³⁷⁹ Decisione della Commissione europea 2016/2068 del 29 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato S.A. 35611 al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo PSA Peugeot Citroën SA.

³⁸⁰ Allegato al doc. 2405, Memoria finale Volkswagen Bank.

*dimostrata altresì dalla circostanza per cui la casa automobilistica può intervenire con dei sussidi a favore della captive bank per spingere la vendita di dati prodotti*³⁸¹ (enfasi aggiunta).

280. Chiare anche le parole di Assofin: *“le captive banks costituiscono una leva di marketing del costruttore per la vendita delle auto del relativo gruppo di appartenenza. Pertanto, le loro strategie commerciali sono sostenute dalle case madri, attraverso promozioni, campagne e commissioni per i dealer. Ciò le differenzia dagli operatori indipendenti che non possono sostenere gli stessi costi per l'erogazione dei finanziamenti*³⁸² (enfasi aggiunta).

281. Nello stesso senso si è espressa anche Assilea: *“le captives agiscono sul mercato secondo l'interesse dell'impresa automobilistica”*³⁸³ (enfasi aggiunta).

282. Le *captives*, tuttavia, possono svolgere tale “ruolo fondamentale” ed essere effettivamente “una leva di marketing” solo nella misura in cui la loro attività venga in rilievo al momento della scelta dell'auto da acquistare. Solo in ragione di ciò, mutuando le parole della Commissione europea, *“le offerte di prestito [delle banche captives] hanno un impatto diretto sulle vendite delle auto e costituiscono uno dei principali fattori di sviluppo di queste vendite”*³⁸⁴.

283. Ciò è possibile in quanto, come pacificamente riconosciuto dalle Parti³⁸⁵ così come dai terzi sentiti in audizione nel corso del procedimento³⁸⁶, per un consumatore che intende acquistare un'automobile, il prezzo rappresenta uno dei principali *driver* di scelta. E per un consumatore *price sensitive*, il prodotto finanziario (sotto forma di rata mensile) coincide di fatto con il prezzo finale dell'auto. Tali considerazioni trovano conferma nelle numerose pubblicità di automobili in cui il prezzo è addirittura indicato esclusivamente tramite rata del finanziamento/*leasing*³⁸⁷.

284. In questo senso vanno letti, altresì, i documenti agli atti del fascicolo³⁸⁸ che mostrano tabelle comparative tra auto dello stesso segmento ma di differenti case automobilistiche, con le relative condizioni applicate da ciascuna *captive bank*.

285. Pertanto, se è vero, come assumono le Parti, che un consumatore che intende acquistare un'automobile allorquando si reca presso il concessionario può teoricamente scegliere di procedere all'acquisto con un finanziamento della *captive bank* oppure con quello di un altro operatore indipendente, nella realtà, il consumatore è portato – a monte – a scegliere l'auto individuando *a priori* solo la fascia dell'auto da acquistare (e.g.

³⁸¹ Doc. 1472.

³⁸² Doc. 1484.

³⁸³ Doc. 2385, Memoria finale Assilea.

³⁸⁴ Decisione della Commissione europea 2016/2068 del 29 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato S.A. 35611 al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo PSA Peugeot Citroën SA. Peraltro, proprio per queste ragioni *“le captive banks hanno aumentato la propria presenza sul mercato in occasione della crisi del settore automobilistico quando il finanziamento potrebbe aver costituito una leva importante per evitare di perdere ulteriori volumi di vendita nel mercato auto. Tale strategia ha avuto un impatto significativo in particolare sulla clientela “price sensitive”* (doc. 1878).

³⁸⁵ Doc. 2461 e memorie finali, già citate.

³⁸⁶ Doc. 2066.

³⁸⁷ Allegato al doc. 2461, Verbale audizione finale.

³⁸⁸ Doc. 10.

utilitaria o SUV)³⁸⁹; una volta scelto il segmento, il consumatore selezionerà l'automobile anche in base al prezzo, e dunque anche in base ai finanziamenti offerti dalle diverse *captive banks*, mettendo a confronto, ad esempio, utilitarie FIAT, Renault, PSA e Toyota e i finanziamenti offerti dalle relative *captive banks*.

286. In questa direzione vanno le dichiarazioni del Gruppo FIAT nel corso del citato procedimento dinanzi alla Commissione europea: *“l’attrattività del suo modello ‘Punto’ [rispetto alle altre auto] dipenderebbe fundamentalmente dalle condizioni di finanziamento. I concorrenti che non offrono condizioni finanziarie allettanti sarebbero meno rappresentati tra le preferenze dei clienti”*³⁹⁰.

287. Da quanto esposto discende che, contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti, sebbene le *captive banks* finanziano ciascuna in via quasi esclusiva le automobili del proprio gruppo di appartenenza, le dinamiche del mercato sono tali per cui esiste un rapporto di concorrenza effettiva tra *captive banks*, poiché esse operano al fine di *“esercitare un impatto diretto sulle vendite delle auto”* dei relativi gruppi automobilistici di appartenenza³⁹¹. Molto chiare sul punto le parole di FCE Bank: *“data la natura di captive, i rapporti concorrenziali tra le captive banks sono riconducibili ai relativi gruppi automobilistici”*³⁹².

288. Del resto, si osserva che le stesse *captives* si definiscono concorrenti tra loro. Ciò emerge chiaramente dalla lettura della documentazione agli atti; ad esempio, si riporta un'email interna di GMF nella quale, nell'ambito di una valutazione interna circa la liceità *antitrust* di una richiesta di informazioni formulata da RCI Banque, è scritto: *“raccomando che i dati di cui ai file e e-mail allegati non vengano condivisi e che GMF non condivida informazioni di questo tipo con i concorrenti. (...) I dati condivisi, infatti, non sono pubblici e non sarebbero, comunque, destinati ai clienti finali (come, ad esempio, fa Quattroruote con riguardo ai prezzi dei veicoli)”*³⁹³ (enfasi in originale).

289. Nello stesso senso un'email interna di Mercedes FS nella quale, in merito ad una presentazione in cui mostrare il tasso di interesse dei concorrenti di Mercedes FS in alcuni Paesi europei tra cui l'Italia, è mostrato *“il tasso di interesse base senza commissione dei due maggiori concorrenti captive BMW FS e VW FS”*³⁹⁴ (enfasi aggiunta).

290. Anche in uno scambio di informazioni del 22 febbraio 2007³⁹⁵ tra FCA Bank, Volkswagen Bank, Mercedes FS e BMW Bank si afferma: *“(...) se l’argomento era leasing, ieri ho chiesto le info solamente ai maggiori competitor di Alfa Romeo individuati oltre a Mercedes/Daimler in Audi/Volkswagen e BMW”* (enfasi aggiunta).

³⁸⁹ Del resto, che il consumatore che intende acquistare un'automobile si rivolge al segmento (e non al marchio come le Parti assumono) e in questo ambito effettua la scelta anche in ragione del prezzo, è confermato dalla consolidata giurisprudenza della Commissione europea in tema di mercato della vendita delle automobili, e dai numerosi studi dalla stessa commissionati anche in ragione della previa esistenza del Regolamento di esenzione per categoria.

³⁹⁰ Decisione della Commissione europea 2016/2068 del 29 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato S.A. 35611 al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo PSA Peugeot Citroën SA.

³⁹¹ Decisione della Commissione europea 2016/2068 del 29 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato S.A. 35611 al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo PSA Peugeot Citroën SA.

³⁹² Doc. 1472.

³⁹³ Doc. 1023.

³⁹⁴ Doc. 11.

³⁹⁵ Doc. 38 e 39.

291. Da quanto sopra esposto, emerge pertanto l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra le *captive banks*.

292. Infine, appare utile una precisazione in merito alla posizione delle cd. finanziarie indipendenti, che, ad avviso delle Parti *“sono validissimi concorrenti che complessivamente raggiungono notevoli quote di mercato”*³⁹⁶ e, pertanto, rivestono un ruolo molto importante nel mercato.

293. Come già esposto, le finanziarie indipendenti, contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti, hanno dinamiche industriali e commerciali differenti rispetto alle *captives*. Le finanziarie indipendenti, infatti, non sono una *“leva di marketing”* per la vendita di auto, non appartenendo ad alcun gruppo attivo nella vendita di automobili; inoltre, esse non hanno la stessa capacità delle *captives* di attivare prodotti promozionali, non beneficiando di sussidi/contributi da parte della casa madre automobilistica.

294. Tale posizione emerge chiaramente dalle dichiarazioni di Compass: *“in ragione della natura di società indipendente dai produttori auto, Compass ha come obiettivo la remunerazione dell'equity al netto degli accantonamenti per il rischio. [...] si differenzia dalla posizione delle captive banks che, oltre alla remunerazione dei finanziamenti, hanno come obiettivo l'immatricolazione di auto nuove del proprio gruppo di appartenenza. In questo contesto, le captive banks beneficiano della possibilità di fare promozioni a tassi agevolati (o a tasso zero), che i finanziatori indipendenti non sono in grado di replicare o non intendono replicare per ragioni di redditività”*³⁹⁷.

295. Parimenti è stato affermato da Fiditalia: *“il fine ultimo delle finanziarie indipendenti è garantire la redditività del finanziamento erogato; rispetto a tale obiettivo le dinamiche delle captive banks in parte divergono da quelle delle finanziarie indipendenti in quanto oltre al margine del finanziamento le captives hanno un presumibile interesse a promuovere la vendita delle autovetture del proprio gruppo di appartenenza”*³⁹⁸.

(C) I COMPORTAMENTI CONTESTATI E LA QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE

296. Nel presente procedimento, il complesso degli elementi descritti nella prima parte del documento conferma l'esistenza di un cartello segreto tra le società Banque PSA Finance, Banca PSA Italia, BMW Bank, FCA Bank, FCE Bank, GMF, Mercedes FS, RCI Banque, TFS, Volkswagen Bank, anche per il tramite delle associazioni Assilea e Assofin, nel periodo decorrente dal 2003 al 2017 – salvo le limitazioni che verranno specificate nel prosieguo – relativa al collocamento di prodotti finanziari legati alla vendita di automobili. Tale condotta ha interessato anche le relative società madri, nei limiti di quanto si descriverà.

297. Nello specifico, dalla documentazione agli atti emerge che, a partire dal giugno

³⁹⁶ Tra tutte, doc. 2402, Memoria finale Opel Finance.

³⁹⁷ Doc. 1873, Verbale audizione Compass.

³⁹⁸ Doc. 1878, Verbale audizione Fiditalia.

2003 fino all'aprile 2017, le Parti hanno posto in essere un'intesa orizzontale segreta anticoncorrenziale per oggetto idonea ad eliminare o ridurre fortemente l'incertezza in merito alla determinazione della strategia commerciale di ciascuna delle società coinvolte. In particolare, l'intesa si è realizzata per il tramite di un intenso scambio, bilaterale e multilaterale, anche in sede associativa, di informazioni concorrenzialmente sensibili, in ragione anche dell'intensità, tipologia delle informazioni condivise, nonché del contesto di mercato³⁹⁹. In questo contesto le associazioni Assofin e Assilea sono coinvolte nel cartello, avendo raccolto e divulgato informazioni sensibili sotto il profilo *antitrust* che, unitamente alla corposa mole di scambi già in essere tra le *captive banks*, hanno contribuito ad aumentare artificialmente la trasparenza del mercato in esame.

298. In particolare, rinviando per i dettagli alla documentazione diffusamente descritta nella prima parte del presente provvedimento, si rappresenta che le *captive banks*, anche per il tramite delle associazioni di categoria, hanno posto in essere un cartello, attraverso uno scambio periodico e sistematico di informazioni sul TAN -minimo, medio e massimo-, sul TAEG, sul tasso applicato ai concessionari, sulle spese applicate ai clienti finali, sui volumi dei prodotti finanziari e sui valori residui in caso di *leasing*. Le Parti hanno scambiato, inoltre, informazioni sul tasso di accettazione dei prodotti finanziari (che permette di stimarne il rischio), sulla gestione delle relazioni con i *dealer*, nonché su numerosi altri argomenti che, di volta in volta, si sono presentati (come comportarsi con le regioni colpite dall'alluvione o dal terremoto, come reagire all'aumento dei tassi disposto dalla BCE, etc.).

299. Tali informazioni sono state scambiate in modo disaggregato. In particolare, come emerge dalla documentazione agli atti del fascicolo, le Parti hanno scambiato dati puntuali, relativi ad ogni singola società, nonché, in molti casi, ad ogni singolo marchio venduto da ciascuna di esse e addirittura, in alcuni casi, relativi ad uno o più modelli specifici di auto vendute. A ciò si aggiunga che i dati scambiati erano distinti per tipologia di prodotto finanziario (e, dunque, distinti tra *Finanziamento rateale classico*, *Finanziamento con maxi-rata*, *Finanziamento stock veicoli*, *leasing finanziario*), nonché distinti tra finanziamento legato alle auto nuove o alle auto usate⁴⁰⁰.

300. Inoltre, si è trattato dello scambio, in alcuni casi, di *i*) dati futuri o previsioni in merito a condotte commerciali future⁴⁰¹; in ogni caso, di *ii*) dati attuali relativi all'anno in corso⁴⁰², che, come descritto nei paragrafi che precedono, sono strategici ai fini della

³⁹⁹ Cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza del 19 marzo 2015, nella causa C-286/13 P, Dole c. Commissione.

⁴⁰⁰ A titolo esemplificativo, si rinvia, tra gli altri, ai doc. 21, 22, 59, 60, 61, 62, 63, 383, 615, 1023, 1065, 1066 (email del maggio 2014 con cui RCI Banque chiede a BMW Bank, Volkswagen Bank, GMF, TFS, Banque PSA Finance e FCA Bank informazioni sulle caratteristiche del finanziamento).

⁴⁰¹ Tra i tanti documenti in atti, si vedano, ad esempio, i doc. 36, 53, 54, 1162 e 1270 in cui sono chiesti e vengono resi dati afferenti alle strategie commerciali future, come ad esempio, i dati relativi alle campagne che verranno effettuate nei mesi successivi all'email (doc. 36.).

⁴⁰² Sul punto si sottolinea che, in base all'art. 118 TUB: "*Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con*

*clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta **esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo***". Pertanto, non possono essere oggetto di modifica né il TAN, né il TAEG inclusi gli elementi che costituiscono quest'ultimo come le spese per il cliente che, pertanto, erano dati attuali.

definizione del *budget* e del piano *marketing* relativi all'anno successivo. Trattasi, in particolare, di tutti quegli elementi (volumi, tasso di penetrazione, TAN, TAEG, spese, accettazione del rischio, etc.) sulla base dei quali sono determinate le strategie commerciali e gli obiettivi di vendita delle società⁴⁰³.

La qualificazione della fattispecie

301. Simili comportamenti sono pacificamente ritenuti, dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, in violazione della disciplina a tutela della concorrenza. Al riguardo si ricorda il principio per cui *“ciascun operatore economico deve determinare in maniera autonoma il suo comportamento nel mercato di riferimento (Case C-49/92 Commission v. Anic Partecipazioni S.p.A. [1999] ECR I-4125). Nel fare ciò, l'operatore terrà lecitamente conto delle scelte imprenditoriali note o presunte dei concorrenti, non essendogli, per contro, consentito instaurare con gli stessi contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato, vale a dire, di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente o di mettere al corrente tale concorrente in ordine al comportamento che l'impresa stessa abbia deciso di porre in atto (Anic, cit.; Cases 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73 Cooperatieve Vereniging 'Suiker Unie' UA v Commission [1975] ECR 1663 C- 40/73; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3252, I722 – Logistica Int. - ITK Zardini)”*⁴⁰⁴.

302. Con precipuo riguardo ad una fattispecie di cartello realizzato per il tramite di uno scambio di informazioni, si sottolinea che, secondo le Linee Guida della Commissione Europea, *“la comunicazione di informazioni fra concorrenti può inoltre costituire un accordo, una pratica concordata o una decisione di un'associazione di imprese aventi come oggetto la fissazione dei prezzi o delle quantità. Questo tipo di scambi di informazioni verrà di norma valutato come un cartello e subirà eventualmente le medesime ammende”*⁴⁰⁵. In particolare, *“gli scambi di informazioni finalizzati a restringere la concorrenza sul mercato costituiscono restrizioni della concorrenza per oggetto. Nel valutare se lo scambio di informazioni dà luogo ad una restrizione della concorrenza per oggetto, la Commissione presterà particolare attenzione al contesto giuridico ed economico in cui avviene lo scambio di informazioni. A tal fine, la Commissione valuterà se lo scambio di informazioni possa, per sua stessa natura, dar luogo ad una restrizione della concorrenza”*⁴⁰⁶.

La natura sensibile delle informazioni scambiate

303. Quanto alla natura sensibile delle informazioni scambiate si ricorda che, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa: *“la natura strategica delle informazioni*

⁴⁰³ Doc., tra gli altri, 45, 538.

⁴⁰⁴ Tali consolidati principi sono stati ricordati, da ultimo, dal TAR Lazio, sentenza del 28 luglio 2017, n. 9048, nel caso I783 - Accordo tra operatori del settore Vending.

⁴⁰⁵ Cfr. *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, para. 59.

⁴⁰⁶ Cfr. *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, para. 72.

scambiate (ad esempio, prezzi effettivi, sconti, aumenti, riduzioni o abbuoni) viene desunta da una molteplicità di fattori, non richiedendosi necessariamente che i dati siano prospettici; in particolare, si pone l'accento sulle seguenti caratteristiche: a) se i dati vengono forniti alle parti in modo aggregato o individualizzati; b) l'età dei dati, c) la frequenza dello scambio di dati; d) se le informazioni sono pubbliche, ovvero facilmente accessibili per tutti i concorrenti e i consumatori (in termini di costi di accesso)⁴⁰⁷.

304. Da evidenziare come nel caso di specie si riscontrano tutti i fattori sopra indicati: lo scambio è di dati disaggregati, per società e anche per marchio; lo scambio è di dati attuali o relativi al trimestre precedente (quando addirittura di dati futuri); lo scambio è di base trimestrale con possibilità di integrazioni all'occorrenza; lo scambio riguarda informazioni non pubbliche e non accessibili né ai concorrenti né ai consumatori.

305. Con particolare riguardo alla pubblicità del dato, si rappresenta che, diversamente da quanto sostenuto dalle Parti, i dati scambiati non sono dati pubblici o altrimenti disponibili per le Parti. A tal fine occorre precisare che, pur essendo le imprese tenute ad esporre le condizioni applicate presso le concessionarie, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa di matrice bancaria, l'obbligo normativo ha ad oggetto le sole condizioni massime applicabili⁴⁰⁸; ed infatti, in diverse email si legge: *“quello che interessa sono le spese realmente sostenute e non quelle riportare dai fogli informativi esposti presso le concessionarie”*⁴⁰⁹.

306. Lo stesso dicasi per i dati relativi alle quantità, in merito ai quali il dato pubblicamente disponibile è quello fornito da UNRAE in relazione alle immatricolazioni, che non fornisce informazioni in merito ai volumi dei finanziamenti e dei *leasing* concessi, dei prodotti assicurativi collocati, distinti peraltro in tipologia di prodotto venduto, né ha lo stesso livello di disaggregazione del dato oggetto di condivisione tra le Parti.

307. A conferma della sensibilità e riservatezza dei dati scambiati rileva un'email interna di GMF nella quale, nell'ambito di una valutazione interna circa la liceità *antitrust* di una richiesta di informazioni formulata da RCI Banque, è scritto: *“raccomando che i dati di cui ai file e e-mail allegati non vengano condivisi e che GMF non condivida informazioni di questo tipo con i concorrenti. (...) I dati condivisi, infatti, non sono pubblici e non sarebbero, comunque, destinati ai clienti finali (come, ad esempio, fa Quattroruote con riguardo ai prezzi dei veicoli) [...] potrete fornire e ricevere dati laddove siano **vecchi di almeno 12 mesi** (tale termine può essere considerata la rule of thumb sulla base di una decisione della Corte di Giustizia dell'UE); potrete chiedere informazioni ai*

⁴⁰⁷ Consiglio di Stato, sentenza del 21 marzo 2018, n. 1822, nel caso I771 – Servizi di post-produzione di programmi televisivi RAI.

⁴⁰⁸ Si veda, al riguardo, il Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 relativo alla *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, in cui si legge: *“Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al cliente). Per ciascuna condizione può essere riportato anche un valore fisso ovvero un valore indicato sia nella misura massima che in quella minima. Il foglio informativo, anche se standardizzato ai sensi delle presenti disposizioni, può contenere note esplicative sulle condizioni al ricorrere delle quali trova applicazione la misura massima o quella minima”* (punto. 3). Con specifico riguardo al cd. Modulo Secci occorre sottolineare che, diversamente da quanto affermato dalle Parti, esso è divenuto obbligatorio solo il 1 giugno 2011, dunque in un periodo ampiamente tardivo rispetto agli scambi contestati.

⁴⁰⁹ Doc. 49.

concessionari. In tali casi, laddove le informazioni venissero fornite per iscritto, sarà bene mantenere evidenza della provenienza di tali informazioni dai dealer (e non appunto dai concorrenti)”⁴¹⁰ (enfasi in originale).

308. Parimenti, si riporta lo scambio di email che ha avuto ad oggetto la richiesta di partecipazione di KIA Italia (attiva nel settore dei finanziamenti auto attraverso Santander) allo scambio di informazioni, ed in particolare, quanto scrive Volkswagen Bank: “valutata con attenzione la richiesta sono del parere che non è logico inserire nello scambio dei dati una società non-captive. Non abbiamo alcun valore aggiunto e corriamo invece il rischio di dare loro informazioni commercialmente ‘sensibili e preziose’” (enfasi aggiunta)⁴¹¹.

Sempre a titolo esemplificativo, si riporta il testo di un’email BMW Bank: “guardando il report che ci hai gentilmente inviato vedo che non ci sono i dati Mercedes, così come sul I trimestre. Non li trovo io o non partecipano più al nostro benchmark? In quest’ultimo caso mi confermi che non ricevono più i dati delle altre captives?”⁴¹². Se il dato fosse stato pubblico, BMW Bank non avrebbe avuto premura di chiederne la non diffusione.

L’idoneità dello scambio di informazioni ad alterare la concorrenza

309. L’idoneità dei dati scambiati ad influenzare le politiche commerciali dei partecipanti all’intesa risulta evidente sulla base di quanto riferito dalle Parti in merito ai dati di volume e ai dati di penetrazione, che costituiscono il punto di partenza essenziale per la definizione del budget annuale: “alla base della definizione del budget vi è la previsione di immatricolato di veicoli del costruttore del gruppo sul mercato nazionale e del tasso di penetrazione. Entrambe queste previsioni sono elaborate sui dati storici”⁴¹³ (enfasi aggiunta); lo stesso vale per le spese applicate alla clientela e per “i dati del capitale finanziato, del TAN medio, dell’arrotondamento rata, dati basati su dati storici della banca”⁴¹⁴.

310. A conferma di tale utilizzo, si osserva che nel budget di FCA Bank acquisito in ispezione sono presenti i dati delle captive banks concorrenti, ed in particolare: la percentuale di penetrazione, la percentuale di “promomix” sul totale unità e la stima del budget per l’anno successivo (in termini di volumi di auto registrate), che sono riportati con la dicitura “Fonte diretta captive”⁴¹⁵.

311. Che lo scambio di informazioni abbia avuto un ruolo importante nella definizione delle strategie commerciali di ciascuna captive è testimoniato da numerosi documenti del fascicolo istruttorio, nei quali ricorre l’espressione: “so che in questo periodo siamo tutti molto presi dal piano marketing ma è proprio per questo che a partire da oggi vi chiedo la massima collaborazione e sollecitudine nel benchmark che sto per proporvi (...)”⁴¹⁶ (enfasi aggiunta) o espressioni similari.

⁴¹⁰ Doc. 1023.

⁴¹¹ Doc. 693 e 955.

⁴¹² Doc. 690.

⁴¹³ Doc. 1821, Verbale audizione RCI Banque, doc. 1756, Verbale di audizione di Mercedes FS.

⁴¹⁴ Doc. 1517, Verbale ispettivo Banca PSA Italia.

⁴¹⁵ Doc. 1548.

⁴¹⁶ Tra i tanti, doc. 32, 45, 108.

Con diverse parole, Banque PSA Italia chiede informazioni “al fine di ipotizzare di poter prendere una decisione comune”⁴¹⁷ (enfasi aggiunta).

Analogamente, RCI Banque scrive: “*stiamo effettuando un'analisi sulle caratteristiche dei veicoli usati. Per questo motivo ci sarebbe molto utile sapere quali sono i servizi abbinati al veicolo usato (assicurazione/ tipo di garanzia...).* In questo modo possiamo vedere quanto siamo allineati con il mercato”⁴¹⁸ (enfasi aggiunta). Nella stessa direzione vanno le numerose email di sollecito dei dati che vi sono agli atti del fascicolo⁴¹⁹.

312. In proposito si richiama l’orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale sul carattere illecito dello scambio di informazioni “*se capace di eliminare o attenuare il grado di incertezza riguardo al comportamento dei concorrenti*”, posto che la nozione di intesa è oggettiva, continua il giudice, “*grava sull’impresa indagata l’onere probatorio di una diversa spiegazione lecita delle proprie condotte, in presenza di un sistematico scambio di informazioni tra imprese*”⁴²⁰. Ancora, secondo il TAR Lazio, “*rileva...non già la concreta utilizzazione dei dati da parte di tutte le imprese, ma la utilizzabilità dei dati scambiati a prescindere dall’effettivo uso che degli stessi sia stato fatto*”. Alla stregua del predetto orientamento, “*si dimostrano .. irrilevanti le argomentazioni dirette a dimostrare l’autonomia delle politiche commerciali delle singole imprese*” mentre va valorizzata la valenza anticompetitiva dell’intesa⁴²¹.

313. In questo contesto appare doversi evidenziare la differenza sostanziale delle informazioni scambiate in questo caso tra le Parti, rispetto a quelle oggetto di accertamento nel caso I/791 Noleggio Lungo Termine, ripetutamente richiamato nelle memorie difensive per affermare la liceità dei comportamenti tenuti⁴²². Occorre, infatti, sottolineare come, a differenza del caso che qui ci occupa, in detto caso le Parti avevano scambiato esclusivamente dati di volume, rispetto ai quali non sussistevano elementi di fatto e di diritto idonei a dimostrare la natura anticoncorrenziale dello scambio⁴²³.

314. A questo riguardo occorre evidenziare come l’argomentazione sostenuta dalle Parti in sede difensiva – secondo cui i dati scambiati avrebbero avuto mera finalità di *benchmarking* tra imprese non concorrenti, volta a rendere più efficienti le pratiche del settore con beneficio finale per i consumatori – non appare corroborata dalla documentazione in atti, oltre a non essere condivisibile nell’assunto di base relativo all’assenza di rapporto di concorrenza tra le *captive banks*, come argomentato nei paragrafi precedenti.

⁴¹⁷ Doc. 475.

⁴¹⁸ Doc. 112. Le stesse parole sono presenti in numerosi altri documenti quali, ad esempio, doc. 113, 538, 1052 e 1054.

⁴¹⁹ Tra i tanti, doc. 359, 499, 925, 942.

⁴²⁰ Corte di Giustizia UE, sentenza dell’8 luglio 1999, nella causa C-49/92, Anic c. Commissione; Consiglio di Stato, sentenza del 11 gennaio 2010, n. 10, nel caso Total Italia S.p.A..

⁴²¹ Consiglio di Stato, sentenza del 29 marzo 2012, n. 3029, nel caso Logistica internazionale.

⁴²² Doc. 2461.

⁴²³ Cfr. provvedimento n. 26519 del 30 marzo 2017, nel caso I791 - Mercato del noleggio autoveicoli a lungo termine.

L'intesa per oggetto

315. Alla luce di quanto descritto, nel caso in esame si è in presenza di un cartello realizzato per il tramite di “*scambi di informazioni finalizzati a restringere la concorrenza sul mercato*” che “*costituiscono restrizioni della concorrenza per oggetto*”⁴²⁴. Come sopra rappresentato, oggetto dell'intesa è il coordinamento tra le Parti attraverso lo scambio continuo e strutturato di informazioni commercialmente sensibili di prezzi (TAN, TAEG, spese applicate ai clienti, etc.) e quantità (volumi), attuali e in taluni casi future, idonee a rendere artificialmente trasparente il mercato e a influenzare le strategie commerciali delle *captive banks*.

316. Il giudice nazionale, nel riprendere la giurisprudenza europea, ha statuito che “*La Corte di giustizia ha affermato che le intese “per oggetto” si caratterizzano per il fatto che «talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza». Si è, inoltre, chiarito che per accertare se si è in presenza di una intesa “per oggetto” occorre avere riguardo «al tenore delle disposizioni dell'intesa stessa, agli obiettivi che si intende raggiungere, al contesto economico e giuridico nel quale l'intesa stessa si colloca». Nella valutazione di tale contesto, «occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione» (sentenza 11 settembre 2014, in causa C-67/13 P)*”⁴²⁵.

317. Non appaiono rilevare in questo contesto le obiezioni sollevate dalle Parti in sede di memorie finali relative all'assenza di effetti dell'intesa in termini di coordinamento dei prezzi dei finanziamenti offerti; assenza di effetti che comporterebbe l'impossibilità nel configurare, nei comportamenti oggetto di valutazione, una fattispecie di intesa. A supporto di tale argomentazione le Parti hanno posto in risalto il grado di dispersione delle offerte economiche praticate dalle *captive banks* anche in relazione ad un profilo contrattuale tipo, in termini di tassi applicati ai contratti di finanziamento durante il periodo della presunta infrazione (2003-2017). Dall'analisi effettuata emergerebbe un elevato grado di dispersione sia del TAN che del TAEG praticati da ciascuna delle *captive banks*⁴²⁶.

318. Al riguardo appare doversi osservare che l'obiezione è inconferente rispetto al caso in esame in quanto oggetto della presente istruttoria non è un'intesa volta a omogeneizzare i prezzi applicati ai consumatori finali, bensì a condividere le informazioni necessarie a conoscere gli elementi alla base delle politiche commerciali dei propri concorrenti, onde escludere ogni elemento di incertezza in merito alle stesse.

319. La giurisprudenza in materia è chiara nell'affermare la possibilità di configurare un'intesa per oggetto anche in assenza di fissazione di prezzi per i clienti finali, come sottolineato dalla Corte di Giustizia UE secondo la quale, nell'ambito della valutazione di

⁴²⁴ Cfr. *Linee Guida UE sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*, para. 72.

⁴²⁵ Consiglio di Stato, sentenza del 21 dicembre 2017, n. 5998 e 5997, nel caso I722 - Mercato del calcestruzzo Friuli Venezia Giulia.

⁴²⁶ L'analisi svolta da Compass Lexecon dimostrerebbe che il TAN offerto sul profilo contrattuale tipo varia da 2,4% a 12,2%; mentre il TAEG varia da 4,0% a 16,2% (allegato a doc. 2397).

uno scambio di informazioni, un'intesa “può avere un oggetto anticoncorrenziale nonostante essa sia priva di collegamenti diretti con i prezzi al dettaglio. Infatti, la formulazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE non è tale da indurre a ritenere che siano vietate unicamente quelle pratiche concordate che abbiano effetti diretti sul prezzo pagato dai consumatori finali. (...) In ogni caso, l'articolo 81 CE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati di singoli concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale”⁴²⁷.

320. Tale principio è stato in più occasioni fatto proprio e ribadito dal giudice amministrativo, il quale ha puntualizzato che “[...] l'obiettivo di un cartello ben può consistere anche soltanto nell'attenuare in maniera collusiva la riduzione dei prezzi di taluni beni o servizi in un contesto caratterizzato da fattori esogeni quali ad esempio la progressiva crisi di un settore o la riduzione della domanda”⁴²⁸. A questo proposito la Corte di Giustizia ha statuito che la formulazione dell'art. 101 TFUE non è tale da indurre a ritenere che siano vietate unicamente quelle intese «che abbiano effetti diretti sul prezzo pagato dai consumatori finali (...)» (Corte di Giustizia, 4 giugno 2009, T-Mobile, causa 8/08, punti 36-38)⁴²⁹.

321. Secondo una giurisprudenza consolidata, ai fini dell'attuazione dell'articolo 101, è superfluo prendere in considerazione gli effetti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. Pertanto, la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali non è necessaria allorché sia comprovato l'oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti addebitati⁴³⁰. Peraltro, secondo la giurisprudenza, il fatto che un accordo anticoncorrenziale sia attuato, anche se solo in parte, è sufficiente a precludere la possibilità che l'accordo non abbia incidenza sul mercato⁴³¹.

322. In ogni caso, sono prive di pregio le contestazioni sollevate nelle memorie delle Parti in relazione all'assenza di effetti nel caso di specie. In particolare, in merito alla

⁴²⁷ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 19 marzo 2015, nella causa C-286/13 P, Dole c. Commissione. Nel caso di specie, oggetto di cambio erano le comunicazioni di pre-tariffazione.

⁴²⁸ Si evidenzia come nel caso di specie la documentazione scambiate tra le Parti faccia riferimento alla crisi del settore: “Il crollo dell'immatricolato auto ha diminuito drasticamente il perimetro aggredibile dalle Captive” (doc. 1174).

⁴²⁹ Cfr. Consiglio di Stato, sentenze del 29 marzo 2018, n. 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, nel caso I771 – Servizi di post-produzione di programmi televisivi RAI, che riprende Consiglio di Stato, sentenza del 30 giugno 2016, n. 2947, nel caso I765 - Gare gestioni fanghi in Lombardia e Piemonte.

⁴³⁰ Si veda in tal senso la consolidata giurisprudenza europea e nazionale, in particolare Corte di Giustizia, sentenza del 4 giugno 2009, nella causa C-8/08, T-Mobile Netherlands e a.; sentenza del 6 ottobre 2009, nelle cause C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services e a. c. Commissione e a.; sentenza dell'11 settembre 2014, nella causa C-67/13 P, CB c. Commissione; sentenza del 16 luglio 2015, nella causa C-172/14, ING Pensii; nonché, a livello nazionale, *ex multis*, Consiglio di Stato, sentenza del 30 giugno 2016, n. 2947 e 3047 nel caso I765 - Gare gestioni fanghi in Lombardia e Piemonte e Consiglio di Stato, sentenza del 28 febbraio 2017, n. 928, nel caso I785 - Gara Consip servizi di pulizia nelle scuole. Si veda anche il Consiglio di Stato, sentenza del 15 febbraio 2018, n. 1821, nel caso I776 - Mercato della produzione di poliuretano espanso flessibile, secondo cui “in tema di pratica concordata avente ad oggetto uno scambio di informazioni rilevanti, non si giunge a richiedere che essa abbia prodotto in concreto effetti restrittivi, ma è sufficiente che abbia l'attitudine a produrne”.

⁴³¹ Cfr. Tribunale, sentenza del 25 ottobre 2005, nella causa T-38/02, Groupe Danone c. Commissione (confermato dalla Corte di Giustizia, nella causa C-3/06 P, Groupe Danone c. Commissione), nonché sentenza del 4 giugno 2009, nella causa C-8/08, T-Mobile Netherlands e a.

contestazione relativa all'assenza di un allineamento di prezzi, oltre alla giurisprudenza sopra richiamata, va osservato come lo studio dei contratti di finanziamento auto sottoscritti, condotto dalle Parti, dà conto delle condizioni applicate dai concessionari ai clienti finali, rispetto ai quali la parte retrocessa dal concessionario alla *captive bank* è sempre la stessa, essendo l'eventuale differenza in più o in meno rispetto al tasso determinato dalla *captive* interamente a carico del concessionario che ha stipulato il contratto. Quindi l'asserita variabilità dei tassi applicati riguarda il tasso applicato dai concessionari e non il tasso che è effettivamente pagato alle *captive banks*.

323. A supporto della propria tesi, le Parti hanno sostenuto che l'eterogeneità delle condizioni praticate dalle *captive banks* dimostrerebbe un'assenza di coordinamento per quanto concerne i tassi medi praticati e, conseguentemente, l'assenza dell'intesa. Tale eterogeneità sarebbe dimostrata dal livello e dall'evoluzione dei tassi medi che, nel corso del tempo, varierebbe in modo sostanziale da *captive bank* a *captive bank*.

324. Sul punto si osserva che l'esame svolto dalle Parti in merito alla variabilità delle condizioni non tiene conto delle diverse variabili che rilevano – a parità di strategia commerciale – nella fissazione delle condizioni di vendita. In particolare, l'analisi svolta dalle Parti non tiene conto dei diversi segmenti del mercato dell'auto che, rappresentando segmenti di domanda autonomi, sono caratterizzati inevitabilmente da prezzi differenti. Inoltre, non sono state prese in considerazione le variabili che, come ammesso dalla stessa TFS⁴³², rilevano nella determinazione del prezzo applicato. Parimenti, l'analisi effettuata non prende in considerazione il diverso merito di credito che caratterizza le categorie di consumatori e che, al pari delle altre variabili sopra indicate, incide sulla determinazione del finanziamento. Infine, occorre sottolineare come, nel caso di specie, i prezzi del finanziamento sono resi ancora più eterogenei dalla coesistenza di finanziamenti erogati dalle *captive banks* senza sovvenzioni da parte dei gruppi di appartenenza e di finanziamenti promozionali che, al contrario, beneficiano del contributo del gruppo automobilistico.

325. Si deve poi osservare che, in un mercato differenziato, come quello in esame, la collusione esplicita conduce comunque a praticare prezzi diversi, ciascuno dei quali più elevato di quello che sarebbe stato applicato in assenza dell'intesa.

326. Da ultimo, ai fini della configurazione della fattispecie quale intesa per oggetto, si evidenzia che, nel caso di specie appare sussistere il “*comune vantaggio*” delle Parti (*captive banks*) alla realizzazione dell'intesa – potendosi rinvenire “*una uniformità di posizioni che unisca [le Parti] in una trama comune che abbia visto il consenso, sia pure implicito, alle rispettive iniziative*”⁴³³ - elemento che è stato considerato dal giudice amministrativo ai fini della qualificazione di intesa per oggetto.

L'intesa unica, continuata e complessa

327. Il cartello oggetto di valutazione nella presente istruttoria appare doversi qualificare - in ragione dell'ampio lasso temporale della durata, della partecipazione di numerosi

⁴³² Allegato a doc. 2406.

⁴³³ Tar Lazio, sentenza del 23 dicembre 2016, n. 12816, 12811, 12812, 12814, nel caso I790 – Vendita diritti televisivi serie A 2015-2018.

soggetti, con periodi di partecipazione parzialmente sovrapposti tra loro, delle diverse modalità con le quali è avvenuto lo scambio (in via diretta bi e multilaterale tra *captive banks* e, in via indiretta, per il tramite delle associazioni di categoria) – come intesa unica, continuata e complessa.

328. Secondo l'insegnamento costante della Corte di Giustizia, sarebbe artificioso frazionare un comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre si tratta, al contrario, di un'infrazione unica che si è progressivamente concretizzata sia in accordi sia in pratiche concordate. Infatti, in circostanze del genere, un'impresa che abbia partecipato ad un'infrazione attraverso comportamenti propri, rientranti nelle nozioni di accordo o pratica concordata aventi oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 101(1) TFUE, e diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, è responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione. Di conseguenza, per provare l'esistenza di un'infrazione unica e continuata, l'Autorità, al pari della Commissione, deve dimostrare che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi⁴³⁴.

329. Da tale giurisprudenza emerge pertanto che, affinché sia stabilita la partecipazione ad un'infrazione unica e continuata, devono essere soddisfatte tre condizioni, vale a dire l'esistenza di un piano generale che persegue un obiettivo comune, il contributo intenzionale dell'impresa a detto piano e il fatto che essa fosse a conoscenza (provata o presunta) dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti⁴³⁵.

330. Nel caso di specie, le condizioni richieste dalla giurisprudenza europea risultano soddisfatte. In particolare, sulla base della documentazione agli atti, come sopra argomentato, emerge come il cartello sia stato realizzato attraverso lo scambio di informazioni relative a tassi e altri elementi di prezzo, nonché a costi, volumi e altre voci significative per la definizione delle strategie commerciali, informazioni aventi natura sensibile sotto il profilo antitrust, essendo idonee ad influenzare il comportamento commerciale delle Parti. Infatti, l'insieme di questi dati ha consentito, a ciascuna delle *captive banks* coinvolte, di conoscere elementi chiave utilizzati dai propri concorrenti nella determinazione della propria politica commerciale, anche in termini di definizione del *budget* e del piano *marketing*; così facendo, le Parti hanno eliminato o ridotto fortemente l'incertezza in merito alle rispettive politiche e strategie commerciali, creando un'artificiosa trasparenza delle stesse, suscettibile di influenzarne il comportamento commerciale. In questo modo le *captive banks*, hanno posto in essere a beneficio dei rispettivi gruppi automobilistici di appartenenza, un'intesa unica, continuata e complessa, restrittiva della concorrenza per oggetto, in quanto idonea ad alterare le dinamiche competitive di mercato. Risulta pertanto provata l'esistenza di un obiettivo comune ai

⁴³⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 8 luglio 1999, nella causa C-49/92 P, Commissione c. Anic Partecipazioni.

⁴³⁵ Cfr., Tribunale UE, sentenza del 16 giugno 2011, causa T-201/08 e T-212/08, Team Relocations NV c. Commissione (confermata dalla Corte di Giustizia, sentenza dell'11 luglio 2013, causa C-444/11 P, Team Relocations NV e a. c. Commissione).

partecipanti all'intesa, ossia l'eliminazione dell'incertezza strategica in relazione a variabili concorrenzialmente sensibili per la definizione delle politiche commerciali.

331. Quanto poi al contributo e alla consapevolezza della partecipazione all'intesa unica, alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia che le Parti hanno dato luogo a scambi di informazioni che, lungi dall'essere episodici e non strutturati, come dalle stesse asserito⁴³⁶, avevano addirittura una precisa e costante denominazione, nonché apposito format con logo del benchmark e dei partecipanti⁴³⁷. Agli atti del fascicolo risultano, infatti, oltre 80 scambi di informazioni relativi a prezzi e quantità. Tali scambi inoltre hanno avuto luogo sempre tra le stesse persone e, nel caso di avvicendamento di singoli partecipanti, vi era la premura di presentare il nuovo referente della società per la partecipazione agli scambi in questione⁴³⁸. Gli scambi tra le *captive banks* sono avvenuti in via bilaterale e multilaterale, anche per il tramite delle associazioni, è dunque provata la consapevolezza dei comportamenti illeciti posti in essere degli altri partecipanti all'intesa.

332. Parimenti le associazioni di categoria Assofin e Assilea hanno partecipato alla concertazione, favorendo e facilitando lo scambio di informazioni tra le *captive banks*⁴³⁹, in particolare raccogliendo e distribuendo in forma disaggregata tra le imprese informazioni concorrenzialmente sensibili - attuali quando non future - su variabili commercialmente rilevanti quali prezzi e quantità. Sul punto è sufficiente ricordare che le associazioni avevano piena contezza della natura illecita dello scambio di informazioni tra le *captive banks* che transitava anche attraverso le associazioni medesime. Le associazioni di categoria hanno infatti più volte modificato il format di distribuzione dei dati trasmessi proprio in ragione della rilevata criticità sotto il profilo *antitrust* delle informazioni scambiate. Pertanto, le associazioni non solo hanno contribuito alla realizzazione delle intesa con la loro condotta, ma le stesse non potevano ragionevolmente ignorare che analoghi o ulteriori scambi di informazioni potessero prodursi tra le *captive banks* anche al di fuori del contesto associativo in maniera bi o multilaterale⁴⁴⁰.

333. La circostanza che le associazioni non operino materialmente nel mercato rilevante è del tutto influente, posto che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia non si può dedurre che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE riguardi solo le imprese attive nel mercato interessato dalle restrizioni della concorrenza, o in mercati posizionati a monte, a valle o nei pressi del medesimo, o le imprese che limitano la loro autonomia di comportamento in un determinato mercato in forza di un accordo o di una pratica concordata. Infatti, da una giurisprudenza consolidata della Corte discende che il testo dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si riferisce in generale a tutti gli accordi e pratiche concordate che, in rapporti orizzontali o verticali, falsano la concorrenza nel mercato comune, indipendentemente dal

⁴³⁶ Doc. 2461.

⁴³⁷ Tra gli altri, si veda doc. 372.

⁴³⁸ Tra gli altri, si veda doc. 62, 75, 363.

⁴³⁹ Cfr., Corte di Giustizia, sentenza del 22 ottobre 2015, nella causa C-194/14 P, AC-Treuhand AG c. Commissione, che conferma la sentenza dell'8 luglio 2008, resa dal Tribunale nella causa T-99/04, AC Treuhand AG c. Commissione, nonché più di recente sentenza del Tribunale del 10 novembre 2017, causa T-180/15, Icap plc e a. contro Commissione.

⁴⁴⁰ Cfr. Tribunale UE, nella causa T-99/04, AC Treuhand AG c. Commissione, cit.

mercato in cui le parti sono attive, così come dal fatto che solo il comportamento commerciale di una di esse sia interessato dai termini degli accordi in questione⁴⁴¹.

334. Infine, si ricorda che, per costante insegnamento della giurisprudenza, il contributo e la partecipazione all'intesa non devono necessariamente realizzarsi in forma attiva. Infatti, quando un'impresa o un'associazione di imprese approva tacitamente un'iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, l'effetto del suo comportamento è di incoraggiare la continuazione dell'infrazione e di pregiudicarne la scoperta. Essa attua così una modalità passiva di partecipazione all'infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell'impresa nell'ambito di un unico accordo⁴⁴².

335. Tale ricostruzione è stata contestata dalle Parti che hanno evidenziato come gli scambi alla base del cartello avrebbero avuto natura episodica, con rilevanti interruzioni nel corso degli anni. Pertanto, si tratterebbe di diversi scambi di informazioni, ascrivibili a diverse intese, per le quali i termini per la contestazione dell'illiceità sarebbero ormai prescritti, con conseguente decadenza del potere sanzionatorio dell'Autorità⁴⁴³.

336. Sul punto, oltre a quanto già osservato sopra, si precisa che, ai sensi della giurisprudenza consolidata⁴⁴⁴, la presenza delle stesse imprese in diverse fasi del

⁴⁴¹ Cfr. Corte di Giustizia, nella causa C-194/14P, AC-Treuhand AG c. Commissione e giurisprudenza ivi citata.

⁴⁴² Si vedano le sentenze rese dalla Corti europee nelle causa T-99/04, AC Treuhand AG c. Commissione, nonché nelle cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries Ltd e Nippon Steel Corp. c. Commissione. In proposito si ricorda altresì che la nozione di pubblica dissociazione in quanto elemento che esclude la responsabilità deve essere interpretata in modo restrittivo. Per dissociarsi effettivamente da discussioni anticoncorrenziali, spetta all'impresa interessata segnalare ai propri concorrenti che non desidera in alcun modo essere considerata membro del cartello e partecipare a riunioni anticoncorrenziali. In ogni caso, il silenzio mantenuto da un operatore in un incontro durante il quale hanno luogo discussioni anticoncorrenziali illegali non può essere assimilato all'espressione di un fermo e chiaro dissenso (si vedano in proposito le sentenze del Tribunale rese nella causa T-303/02, Westfalen Gassen Nederland NV c. Commissione e nella causa T-83/08, Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha and Denka Chemicals GmbH c. Commissione).

⁴⁴³ Per tutti, doc. 2461.

⁴⁴⁴ Tribunale UE, sentenza del 16 settembre 2013, nella causa T-378/10, Masco E A. c. Commissione. Si veda anche sentenza della Corte (del 6 dicembre 2012, nella causa C-441/11 P, Commissione c. Verhuizingen Coppens NV) per cui: *“Secondo una giurisprudenza costante, una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d'insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit., punto 81, nonché sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C-204/00, punto 258). Un'impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, CE e miranti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (citare sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punti 87 e 203, nonché Aalborg Portland e a./Commissione, punto 83).”*

medesimo disegno anticoncorrenziale è un requisito che può caratterizzare l'esistenza di un'intesa unica e complessa. Si osserva, inoltre, che non appare dirimente, per escludere l'unicità dell'intesa, la circostanza per cui agli atti vi sia documentazione non continuativa su tutto il periodo della contestata infrazione.

337. In proposito è principio consolidato della giurisprudenza quello per cui *“la nozione di piano d’insieme consente alla Commissione di presumere che la condotta illecita integrante l’infrazione non è stata interrotta anche se, per un certo periodo, essa non dispone di prove che dimostrino la partecipazione dell’impresa interessata a tale infrazione, a condizione che la medesima abbia partecipato all’infrazione prima e dopo tale periodo e sempreché non sussistano prove o indizi che lascino ritenere, per quanto la riguarda, che l’infrazione si fosse interrotta. In tal caso, la Commissione potrà infliggere un’ammenda per tutto il periodo di infrazione, compreso il periodo per il quale essa non dispone di prove che dimostrino la partecipazione dell’impresa interessata”*⁴⁴⁵.

338. Lo stesso principio è stato ribadito dal TAR il quale ha rilevato che *“non potendo le singole prove rinvenute essere valutate atomisticamente, come di volta in volta coinvolgenti singole imprese, parti del procedimento, ma complessivamente, per il loro numero e per la diffusione del fenomeno, quale conferma dell’esistenza del meccanismo operativo spartitorio, nella cui logica perfettamente si inscrivono e fuori dalla quale, per converso, non sarebbero logicamente spiegabili. Rispetto a tale assetto generale, le ulteriori emergenze istruttorie riportate in atti, [...] hanno la sola finalità di corroborare l’impianto accusatorio già definito, così che, dalla mancata partecipazione a tutti o ad alcuni dei detti comportamenti, non potrebbe comunque farsi discendere, come prospettato di volta in volta dalle imprese, la prova della pretesa estraneità alla fattispecie anticompetitiva”*⁴⁴⁶.

339. Inoltre, il giudice amministrativo ha affermato che *“spesso gli illeciti collusivi operano nel lungo periodo e sono sostenuti da una combinazione di accordi e di pratiche concertate, attraverso i quali vengono concordati gli obiettivi, mentre in successive occasioni sono disvelate tra le parti informazioni strategiche al fine di “lubrificare” l’operatività dell’accordo medesimo (Polypropylene [1986] OJ L230/1, par. 87). E per agevolare il compito della Commissione (e, per l’effetto, delle autorità antitrust nazionali) nell’individuare tali illeciti, la Corte di Giustizia ha ritenuto che un “pattern” di collusione ripetuto da imprese diverse per un certo periodo di tempo, possa essere considerato manifestazione di un unico illecito, caratterizzato in parte da accordi e in parte da pratiche concertate, avuto presente che lo scopo dell’art. 101 del Trattato è sostanzialmente quello di “catturare” le differenti forme di coordinazione e di collusione tra imprese”*⁴⁴⁷.

⁴⁴⁵ Cfr. Tribunale UE, sentenza del 17 maggio 2013, nelle cause riunite T-147/09 e T-148/09, Trelleborg Industrie SAS c. Commissione.

⁴⁴⁶ TAR Lazio, sentenza del 28 luglio 2017, n. 9048, nel caso I783 - Accordo tra operatori del settore Vending.

⁴⁴⁷ TAR Lazio, sentenza del 28 luglio 2017, n. 9048, nel caso I783 - Accordo tra operatori del settore Vending.

(D) IMPUTAZIONE DELLE CONDOTTE

L'imputabilità dei comportamenti alle captive banks

340. Per quanto concerne l'imputabilità, alle singole Parti, dell'intesa nel suo complesso, si precisa che – a parte il tema della durata dell'infrazione che verrà trattato separatamente nel seguito del presente provvedimento – a tutte le *captive banks* coinvolte appaiono imputabili i comportamenti contestati.

341. Al riguardo si ricorda come, sulla base della giurisprudenza europea, l'imputabilità dell'intesa appare riconducibile a tutti i soggetti coinvolti nella stessa, sulla base degli atti a fascicolo, a prescindere dall'intensità della loro partecipazione, che potrà essere valutata, eventualmente, in sede di quantificazione della sanzione. Secondo il giudice, infatti, anche nel caso in cui ciascun partecipante al cartello abbia un grado differente di apporto all'intesa unica e complessa, esso può essere ritenuto responsabile nella sua interezza⁴⁴⁸. L'apporto individuale delle singole imprese è adeguato alle proprie circostanze specifiche e non esclude la sua responsabilità per l'infrazione nel suo complesso, ivi comprese le azioni commesse da altri partecipanti che condividono lo stesso scopo illecito e determinano il medesimo effetto anticoncorrenziale⁴⁴⁹.

342. Il medesimo principio di imputabilità dell'illecito a tutte le Parti coinvolte nello stesso è stato ribadito dal giudice amministrativo nazionale, secondo il quale *“una volta provata la sussistenza dell'intesa vietata in quanto tale e la sua [di una Parte] partecipazione individuale, diviene poi irrilevante, ai fini dell'imputazione dell'illecito, la partecipazione più o meno attiva e ‘parallela’ da parte della singola impresa partecipe dell'accordo [...]”*⁴⁵⁰.

343. Peraltro, quanto alla presenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'imputabilità dell'infrazione, il supremo giudice ha chiarito che: *“Al fine di verificare l'esistenza di una restrizione alla concorrenza non occorre dimostrare che i comportamenti delle imprese siano stati volontariamente diretti a restringere la concorrenza, quanto che tali comportamenti abbiano effettivamente e obiettivamente avuto questo scopo (Cons. Stato, VI, 1° marzo 2012, n. 1192)”*⁴⁵¹.

344. Sempre la giurisprudenza amministrativa, nel rigettare la censura di parte secondo cui non sarebbe sussistito l'elemento soggettivo dell'illecito, ha affermato che *“l'infondatezza della censura emerge prima facie dall'applicazione dei principi da tempo consolidati nella giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 8 novembre 2001 n. 5733 e 30 agosto 2002 n. 4362), secondo cui nella pratica concordata l'esistenza dell'elemento soggettivo, volontaristico della concertazione può essere desunta con procedimenti logico-probatori in via indiziaria da elementi oggettivi, quali la durata e*

⁴⁴⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 15 ottobre 2002, nelle cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 NV Limburgse Vinyl Maatschappij e altri c. Commissione (si veda anche Tribunale UE, sentenza del 20 aprile 1999, nella causa T-305/94, NV Limburgse Vinyl Maatschappij c. Commissione).

⁴⁴⁹ Tribunale UE, sentenza del 16 settembre 2013, nella causa T-378/10 Masco E A. c. Commissione.

⁴⁵⁰ Consiglio di Stato, sentenza del 18 maggio 2015, n. 2514, nel caso I701 – Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici. Anche TAR Lazio, sentenza del 15 dicembre 2017, n. 12420, nel caso I780 - Mercato del calcestruzzo in Veneto (Jesolo Calcestruzzi in Liquidazione).

⁴⁵¹ Consiglio di Stato, sentenza del 11 luglio 2016, n. 3047, nel caso I765 - Gare gestioni fanghi in Lombardia e Piemonte.

l'uniformità dei comportamenti aziendali, l'esistenza di incontri fra imprenditori e l'adozione di strategie imprenditoriali comuni, le informative reciproche [...]»⁴⁵².

345. La documentazione agli atti dà ampiamente conto dell'interesse delle *captive banks* a partecipare allo scambio di informazioni alla base dell'intesa, come emerge dai solleciti inviati per la compilazione dei vari *benchmark*, dai messaggi di scuse per il ritardo nell'invio dei dati e di interesse ad essere comunque inseriti nelle successive rilevazioni⁴⁵³.

346. Gli atti del procedimento danno altresì conto della consapevolezza delle *captive banks* della non liceità concorrenziale dello scambio informativo in corso⁴⁵⁴, come denotano alcuni messaggi relativi a preoccupazioni per l'avvio del caso sul Noleggio a lungo Termine da parte dell'Autorità antitrust italiana o all'avvio di una procedura in Svizzera⁴⁵⁵.

347. Altrettanto chiara l'email interna di FCA Bank nella quale ci si confronta in merito alla partecipazione ad una *conference call* programmata con GMF, sulla base del programma di *compliance* antitrust appena inoltrato dai vertici: *“Che mi dici? Rimandiamo, annulliamo o cos'altro? Io ho letto un po' la circolare e se ci atteniamo a quanto scritto, aver comunicato i tassi che applichiamo le % di finanziamento per ogni prodotto ecc., l'abbiamo già fatta fuori dal vaso”*⁴⁵⁶.

348. Tale consapevolezza - *“i dati condivisi, infatti, non sono pubblici e non sarebbero, comunque, destinati ai clienti finali”*, ancora *“potete fornire e ricevere dati laddove siano vecchi di almeno 12 mesi”*, *“potrete chiedere informazioni ai concessionari ... sarà bene mantenere evidenza della provenienza di tali informazioni dai dealer e non appunto dai concorrenti”*, *“Ho svolto colloquio telefonico con l'avv. [OMISSIS] che condivide le mie preoccupazioni e quanto sopra illustrato”*⁴⁵⁷, - si traduce, nel corso del tempo, nella dissociazione da parte di alcune *captive banks* allo scambio diretto di informazioni, in quanto in contrasto con le indicazioni di *compliance* adottate dal gruppo di appartenenza⁴⁵⁸.

L'imputabilità dei comportamenti alle società madri che controllano le captive banks

349. Come anticipato nella prima parte del presente documento, in data 27 settembre 2017, il procedimento è stato soggettivamente esteso alle società Banque PSA Finance, Santander, BMW, CA Consumer Finance, FCA Italy, Ford MC, GM Company, Daimler, Renault, TMC e Volkswagen in ragione del ruolo dalle stesse svolto in qualità di azionisti di ciascuna delle originarie Parti.

350. Le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria hanno confermato che la

⁴⁵² Consiglio di Stato, sentenza del 21 marzo 2018, n. 1821, nel caso I776 - Mercato della produzione di poliuretano espanso flessibile.

⁴⁵³ Tra gli altri doc. 863, 703, 527, 829, 810, 1071, 1258, 395.

⁴⁵⁴ Per tutti doc.629.

⁴⁵⁵ Doc. 1023.

⁴⁵⁶ Doc. 629.

⁴⁵⁷ Doc. 1023.

⁴⁵⁸ Doc. 1022, 1084.

condotta assunta dalle *captive banks*, così come descritta nei paragrafi che precedono, possa essere imputata, sulla base della giurisprudenza in materia, anche alle società Santander, Banque PSA Finance, BMW, FCA Italy, CA Consumer Finance, Ford MC, GM Company, Daimler, Renault, TMC e Volkswagen, come di seguito precisato.

351. A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che gli estensori dei Trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di impresa per designare l'autore – sanzionabile in applicazione degli articoli 81 o 82 CE, divenuti articoli 101 o 102 TFUE – di un'infrazione al diritto della concorrenza⁴⁵⁹.

352. Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia si evince che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e che il concetto di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento⁴⁶⁰. La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell'ambito di tale contesto, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche⁴⁶¹.

353. Di conseguenza, secondo una costante giurisprudenza, il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche. Ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

354. Tale entità economica, laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell'infrazione⁴⁶². Risultano pertanto prive di qualsiasi fondamento le censure relative alla violazione del principio di personalità sollevate dalle Parti, le quali erroneamente ritengono che l'imputazione della responsabilità a titolo di *parental liability* costituisca una forma di responsabilità indiretta o oggettiva in violazione del suddetto principio.

355. Occorre sottolineare, infatti, che, ai sensi di una giurisprudenza europea consolidata della Corte, la società controllante cui è stato imputato il comportamento illecito della sua controllata viene personalmente condannata per un'infrazione alle norme in materia di concorrenza dell'Unione che si ritiene abbia commesso essa stessa, a causa dell'influenza determinante che essa esercitava sulla controllata, che le consentiva di determinare il

⁴⁵⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2013, nel caso C-501/11 P, Schindler Holding e a. c. Commissione.

⁴⁶⁰ Si veda, *ex multis*, Corte di Giustizia, sentenza dell'11 dicembre 2007, nel caso C-280/06, ETI e a. c. Commissione.

⁴⁶¹ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 20 gennaio 2011, nella causa C-90/09 P, General Química e a. c. Commissione.

⁴⁶² Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 29 marzo 2011, nelle cause C-201/09 P e C-216/09 P, ArcelorMittal Luxembourg c. Commissione e Commissione c. ArcelorMittal Luxembourg e a., nonché da ultimo Corte di Giustizia, sentenza del 27 aprile 2017, nella causa C-516/15 P, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV c. Commissione.

comportamento di quest'ultima sul mercato⁴⁶³. Il diritto dell'Unione in materia di concorrenza si fonda sul principio della responsabilità personale dell'unità economica che ha commesso l'infrazione. Pertanto, se la società controllante rientra in tale unità economica, è considerata responsabile personalmente e in solido, unitamente alle altre persone giuridiche che formano tale unità, dell'infrazione commessa⁴⁶⁴.

Le società madri che detengono la totalità del capitale sociale

356. In proposito, per quanto concerne le società che detengono l'intero capitale sociale della propria controllata – segnatamente BMW, Ford MC, GM Company, Daimler, Renault, TMC e Volkswagen – si osserva che, secondo giurisprudenza costante, *“emerge che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla controllante, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche”*⁴⁶⁵.

357. Ciò in quanto, in base alla medesima giurisprudenza *“la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e costituiscono una sola impresa e pertanto ben potranno infliggersi ammende alla società controllante anche senza la necessità di dimostrare l'implicazione personale di quest'ultima nell'infrazione”*⁴⁶⁶.

358. Più in dettaglio, *“nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un'infrazione alle norme in materia di concorrenza dell'Unione, sussiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un'influenza determinante nei confronti della sua controllata. (...) Siffatta presunzione implica, salvo la sua inversione, che l'esercizio effettivo di un'influenza determinante da parte della società controllante sulla propria controllata sia considerato accertato e autorizza la Commissione a ritenere la prima responsabile del comportamento della seconda, senza dover fornire prove supplementari”*⁴⁶⁷.

359. Peraltro, occorre osservare che tale principio trova applicazione anche laddove la

463 Si vedano in tal senso, Corte di Giustizia, sentenza del 14 luglio 1972, nella causa 48/69, Imperial Chemical Industries c. Commissione; sentenza del 16 novembre 2000, nella causa C-294/98 P, Metsä-Serla e a. c. Commissione; sentenza del 26 novembre 2013, nella causa C-50/12 P, Kendrion c. Commissione; sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C-231/11 P a C-233/11 P, Commissione e a. c. Siemens Österreich e a.; sentenza dell'8 maggio 2014, nella causa C-414/12 P, Bolloré c. Commissione; nonché da ultimo sentenza del 27 aprile 2017, nella causa C-516/15 P, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV c. Commissione.

464 Cfr. ex multis, Corte di Giustizia, sentenza del 10 settembre 2009, nella causa C-97/08 P, Akzo Nobel e a. c. Commissione.

465 Tra le tante, Corte di Giustizia, sentenza del 24 giugno 2015, nella causa C-293/13 P e C-294/13 P, Fresh Del Monte Produce Inc. c. Commissione.

466 TAR Lazio, sentenza del 10 marzo 2016, n. 3077, nel caso I759 - Forniture Trenitalia (Firema Trasporti Spa).

467 Da ultimo, Corte di Giustizia, sentenza del 27 aprile 2017, nella causa C-516/15 P, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV c. Commissione.

controllante detenga solo indirettamente il capitale della partecipata. Mutuando le parole della Corte di Giustizia “*nel caso specifico in cui una holding detenga il 100% del capitale di una società interposta che possiede a sua volta la totalità del capitale sociale di una controllata del suo gruppo, autrice di una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione, esiste una presunzione relativa che detta holding eserciti un’influenza determinante sul comportamento della società interposta e, indirettamente, mediante quest’ultima, anche sul comportamento della società controllata*”⁴⁶⁸.

360. Nel caso che ci occupa occorre rilevare che le società madri delle *captives*, contrariamente a quanto sostenuto in sede di difese finali⁴⁶⁹, non hanno apportato elementi fattuali idonei ad escludere l’esercizio di un’influenza determinate sulla propria controllata. A tal fine, non possono ritenersi sufficienti né le argomentazioni generiche relative, ad esempio, alla distanza geografica con la relativa controllata; né la circostanza per cui le *captives*, in quanto istituti bancari e finanziari, siano sottoposte alla vigilanza delle autorità di regolazione bancaria e agli stringenti vincoli regolatori imposti dalla normativa di settore. Trattasi, infatti, di elementi tipici del settore, riconducibili alla generalità degli istituti di credito che però, in quanto tali, non appaiono idonei ad escludere l’esercizio di un’influenza determinante da parte delle controllanti, come avviene ad esempio nei casi di Gruppi bancari.

361. Inconferente appare, poi l’argomentazione delle Parti⁴⁷⁰, secondo cui l’Autorità avrebbe dato rilievo nei propri precedenti, al fine di accertare la sussistenza dell’influenza determinante della madre sulla figlia, anche alla presenza di altri elementi agli atti del fascicolo. Al riguardo si precisa che, in tali casi, la presenza di ulteriori elementi, rispetto alla detenzione dell’intero capitale sociale non è stata determinante ai fini dell’accertamento della *parental liability*, che sarebbe stata comunque imputata. Non si ravvisano, pertanto, nel caso di specie, elementi di novità nell’imputazione delle infrazione alle *parent company*, rispetto ai precedenti dell’Autorità.

362. Nel caso di specie, quindi, non avendo le Parti fornito elementi di fatto sufficienti a ribaltare la presunzione relativa, la detenzione della totalità del capitale sociale implica l’imputabilità dell’infrazione anche alla società controllante. Sul punto, si ricorda che la giurisprudenza europea ha chiarito che “*la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale di un’impresa comune non esige la dimostrazione di un’interferenza nella gestione quotidiana delle attività di detta impresa, né di un’influenza sulla politica commerciale in senso stretto di quest’ultima, come la sua strategia di distribuzione o dei prezzi, bensì piuttosto sulla strategia generale che definisce gli orientamenti dell’impresa. In particolare, una società controllante può esercitare un’influenza determinante sulle sue controllate anche quando non si avvalga di alcuna concreta prerogativa codecisoria e si astenga dall’impartire istruzioni o direttive concrete in merito a singoli aspetti della politica commerciale. Siffatte istruzioni costituiscono solamente un indizio particolarmente evidente dell’esistenza di un’influenza determinante della società madre sulla politica commerciale della propria controllata. La*

⁴⁶⁸ Cfr., tra gli altri, Corte di Giustizia, sentenza del 20 gennaio 2011, nella causa C-90/09 P, General Química SA e altri c. Commissione.

⁴⁶⁹ Doc. 2461.

⁴⁷⁰ Doc. 2461.

loro assenza non impone affatto di concludere nel senso di un'autonomia della filiale. Una politica commerciale unitaria all'interno di un gruppo può essere desunta anche indirettamente dall'insieme dei vincoli economici e giuridici intercorrenti fra la controllante e le proprie controllate.”⁴⁷¹.

363. In aggiunta a tali principi generali, occorre evidenziare che, nel caso in esame, risulta che “*le captives agiscono sul mercato secondo l'interesse dell'impresa automobilistica*”⁴⁷² e che le case madri costruttrici forniscono ogni anno alle *captives* i dati previsionali di volume di produzione auto in base ai quali le *captives* predispongono il proprio *budget*, fornendo in tal modo gli obiettivi di volume per l'anno successivo. Come chiarito da Banca PSA Italia, “*l'attività delle captive bank è dipendente dai volumi di vendita stimati dalla casa automobilistica cui fa riferimento*”⁴⁷³

364. Pertanto, in applicazione di tali principi e in particolare della presunzione relativa derivante dalla detenzione della totalità o quasi totalità del capitale sociale delle rispettive controllate, non smentita dagli elementi prodotti in atti dalle Parti, si ritiene che l'infrazione oggetto di valutazione debba essere imputata anche a BMW, Ford MC, GMC, Daimler, Renault, TMC e Volkswagen in quanto tali società detengono, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale sociale, rispettivamente, di BMW Bank, FCE Bank, GMF, Mercedes FS, RCI Banque, TFS e Volkswagen Bank.

Le società madri che non detengono la totalità del capitale sociale

365. Per quanto concerne, invece, i casi di società che non detengono la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata, secondo la giurisprudenza “*deve dunque essere preso in considerazione l'insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti fra la controllata e la controllante e, in tal modo, tener conto della realtà economica. (...) Peraltro, l'effettivo esercizio di un'influenza determinante può essere dedotto da un complesso di elementi concordanti, ancorché nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sia sufficiente per dimostrare l'esistenza di tale influenza*”⁴⁷⁴.

366. Conseguentemente, per quel che concerne, le società FCA Italy e CA Consumer Finance, che detengono una quota non totalitaria del capitale della partecipata FCA Bank, si osserva quanto segue. In base all'art. 4.3 del *Joint Venture Agreement*, il Consiglio di Amministrazione di FCA Bank è composto OMISSIS.

367. Il *Joint Venture Agreement*, inoltre, prevede che l'Amministratore Delegato di FCA Bank OMISSIS, mentre il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il *Chief Financial Officer* OMISSIS.

368. A tal fine, si rappresenta che OMISSIS.

⁴⁷¹ Cfr. Tribunale UE, sentenza del 9 settembre 2015, nella causa T-104/13, Toshiba Corp c. Commissione, confermata in appello dalla Corte di Giustizia, sentenza del 18 gennaio 2017, nella causa C-623/15, Toshiba Corp. C. Commissione.

⁴⁷² Allegato a doc. 2405.

⁴⁷³ Doc. 1517.

⁴⁷⁴ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 24 giugno 2015, nella causa C-293/13 P e C-294/13 P, Fresh Del Monte Produce Inc. c. Commissione.

369. Dal canto suo, OMISSIS.

370. A tutto ciò si aggiunga che, con precipuo riguardo ai rapporti con FCA Italy, FCA Bank svolge la propria attività unicamente in relazione ai prodotti del Gruppo FCA e, in tal senso, essa fonda il proprio *budget* sulla previsione di volumi indicata da FCA Italy. In altre parole, le decisioni comunicate da FCA Italy in merito alla previsione di volumi di veicoli che intende produrre hanno un'influenza determinante sull'attività che FCA Bank andrà a svolgere, determinando una stretta dipendenza di quest'ultima rispetto a FCA Italy.

371. Rileva altresì considerare come agli atti del fascicolo sia presente documentazione dalla quale emerge come i dati scambiati tra le *captive banks* confluissero in documentazione inviata alla controllante FCA Italy⁴⁷⁵. Inoltre, risulta dagli atti del procedimento che FCA Italy ha espressamente indicato a FCA Bank le misure di *compliance antitrust* da adottare in merito agli scambi di informazioni con i concorrenti sin dal 2011⁴⁷⁶; tale elemento, secondo la consolidata giurisprudenza, può rappresentare uno degli indici per dimostrare l'esistenza di vincoli giuridici, economici e organizzati al fine affermare l'esistenza di un'unica entità economica⁴⁷⁷.

372. Sulla scorta di quanto descritto, si ritiene quindi che i comportamenti di FCA Bank siano imputabili a FCA Italy e a CA Consumer Finance, considerato il ruolo dalle stesse rivestito nell'assunzione delle scelte strategiche di FCA Bank.

373. A tal fine, ed in risposta a quanto affermato da FCA Italy in merito alla qualifica di *'full function joint venture'* resa dalla Commissione europea in occasione della notifica dell'operazione di concentrazione, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale *"il fatto che DDE sia una impresa comune a pieno titolo alla luce del Regolamento n. 4064/89 ed eserciti stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, non può invalidare la conclusione che la ricorrente e El DuPont abbiano la possibilità di esercitare un'influenza determinante su DDE nel mercato CR. È vero che un'impresa comune a pieno titolo, in base al Regolamento n. 4064/89, esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma e quindi è economicamente autonoma da un punto di vista operativo. Tuttavia, la Commissione ha chiarito al paragrafo 93 della Comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento n. 139/2004 che autonomia non significa che essa goda di autonomia per quanto riguarda l'adozione delle sue decisioni strategiche (e non vi sia quindi un'influenza determinante esercitata dalle imprese madri in applicazione dell'art. 81EC)"*⁴⁷⁸.

374. Le osservazioni presentate da FCA Italy e CA Consumer Finance non appaiono idonee a confutare quanto precede. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte sopra,

⁴⁷⁵ Doc. 553.

⁴⁷⁶ Cfr. Doc. 629.

⁴⁷⁷ Si vedano, in particolare, Tribunale UE e Corte di Giustizia, sentenze del 18 dicembre 2008 e del 20 gennaio 2011, nelle cause T-85/06 General Química e al c. Commissione, nonché nelle cause Case C-501/11 P Schindler Holding c. Commissione, nonché nella causa C-155/14 P, Evonik Degussa e AlzChem c. Commissione.

⁴⁷⁸ Cfr. Tribunale UE, sentenza del 2 febbraio 2012, nella causa T-77/08 - The Dow Chemical Company c. Commissione europea, confermata dalla Corte di Giustizia, sentenza del 26 settembre 2013, nella causa C-179/12.

FCA Italy e CA Consumer Finance costituiscono con FCA Bank un'unica entità economica ai fini dell'applicazione delle norme *antitrust*. Pertanto, esse sono responsabili dell'infrazione e rispondono in solido dell'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria comminata.

375. Per quanto concerne Santander e Banque PSA Finance – nella misura in cui quest'ultima è coinvolta nel procedimento in qualità di controllante congiunta di Banca PSA Italia – come rappresentato nei paragrafi che precedono, dalla documentazione istruttoria è emerso che Banque PSA Finance ha partecipato direttamente alle condotte oggetto del presente procedimento; essa, infatti, ha operato, quale *captive bank*, nel collocamento dei prodotti finanziari relativi alla vendita dei veicoli del Gruppo PSA dal 31 agosto 2003 al 31 dicembre 2015⁴⁷⁹. Tale circostanza è testimoniata dalla presenza di Banque PSA Finance tra i mittenti o i destinatari della copiosa corrispondenza agli atti del fascicolo istruttorio relativa allo scambio di informazioni. A Banque PSA Finance, pertanto, come già rappresentato, sono direttamente imputate le condotte anticoncorrenziali oggetto del presente procedimento a partire dal 31 agosto 2003 fino al 31 dicembre 2015.

376. Inoltre, a Banque PSA Finance sono imputabili le condotte di Banca PSA Italia a partire dal 1 gennaio 2016 fino al 3 aprile 2017. A tal fine si osserva che, al momento della costituzione di Banca PSA Italia, quest'ultima “[ha] ricev[uto] le attività italiane di consumer lending condotte dall'azionista Banque PSA Finance fino alla fine del 2015”⁴⁸⁰.

377. Secondo quanto disposto dall'art. 5 dello *Joint Venture Agreement*, Banca PSA Italia è gestita da un Consiglio di Amministrazione OMISSIS.

378. OMISSIS.

379. Inoltre, è, previsto OMISSIS⁴⁸¹.

380. È interessante osservare che OMISSIS.

381. In secondo luogo, Banque PSA Finance nomina, insieme con Santander OMISSIS⁴⁸².

382. Con precipuo riguardo a Banque PSA Finance si osserva che, come precisato da Santander: OMISSIS⁴⁸³.

383. Pertanto, si ritiene che a Banque PSA Finance siano imputabili le condotte di Banca PSA Italia per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2016 al 3 aprile 2017.

384. Con riguardo a Santander, come anticipato, il procedimento è stato soggettivamente esteso nei suoi confronti in ragione della partecipazione dalla stessa detenuta in Banca PSA Italia, pari al 50% del capitale sociale. Nel corso dell'istruttoria è emerso che Banca PSA Italia ha iniziato ad operare come *captive bank* nella collocazione di prodotti

⁴⁷⁹ Doc. 2096.

⁴⁸⁰ Doc. 1942.

⁴⁸¹ Doc. 1687, art. 5.4.

⁴⁸² Doc. 1687, art. 9.1.

⁴⁸³ Doc. 1942.

finanziari per la vendita delle auto del Gruppo PSA, solo a partire dal 1 gennaio 2016⁴⁸⁴. Fino al 31 dicembre 2015, tali prodotti erano, infatti, collocati da Banque PSA Finance.

385. Tanto precisato sotto il profilo temporale, nel merito, oltre a quanto poc'anzi evidenziato circa OMISSIS si osserva che Santander ha un ruolo di direzione e coordinamento (cfr. Art. 1.4 del By-laws di Banca PSA Italia), nonché un interesse strategico in ordine al comportamento commerciale di Banca PSA Italia. Come affermato dalla stessa società tale interesse discende OMISSIS.

386. Infine, si rappresenta che, al momento della costituzione di Banca PSA Italia, Santander ha OMISSIS⁴⁸⁵.

387. Pertanto, anche con riguardo a Santander e Banque PSA Finance si ritiene sussistano “*elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici*” intercorrenti fra la stessa e Banca PSA Italia, tali da dimostrare “*l’effettivo esercizio di un’influenza determinante*” da parte della prima sulla partecipata.

Tuttavia, con riferimento alla posizione delle società FCA Italy, CA consumer Bank, Banque PSA e Santander, si rappresenta come - in ragione della circostanza per cui, fino ad oggi, l’Autorità nei suoi precedenti non abbia mai imputato la responsabilità dell’infrazione a società madri che detenevano quote largamente inferiori al totale del capitale sociale della società controllata, direttamente responsabile della violazione antitrust - si ritiene che sussista, nel caso di specie, un elemento di novità nella prassi applicativa del diritto antitrust di questa Autorità, che sarà preso in considerazione in sede di quantificazione della sanzione.

L'imputabilità dei comportamenti alle Associazioni Assofin e Assilea

388. La documentazione agli atti dà conto della circostanza per cui l’intesa si sia svolta anche in ambito associativo, attraverso uno scambio di informazioni sensibili che è stato veicolato per il tramite degli organi associativi, anche al fine di far apparire uno scambio di informazioni sensibili - della cui illiceità le Parti erano divenute consapevoli - come il normale svolgimento dell’attività istituzionale delle associazioni di categoria. Le informazioni scambiate in sede associativa, infatti, unitamente alla mole di scambi già in essere, hanno contribuito ad aumentare la trasparenza sul mercato in esame.

389. Al riguardo appare opportuno distinguere i comportamenti ascrivibili a ciascuna delle due associazioni e le peculiarità degli stessi.

I comportamenti di Assofin

390. Con riferimento ai comportamenti posti in essere da Assofin, occorre considerare come le condotte dell’associazione si siano modificate nel corso degli anni.

391. Infatti, nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2010, la documentazione agli atti dà conto della raccolta e della diffusione tra le *captives* associate di dati sensibili idonei ad

⁴⁸⁴ Doc. 1942 e 2096.

⁴⁸⁵ Doc. 1942.

annullare tra le Parti l'incertezza in merito alle strategie commerciali dei diretti concorrenti. Lo scambio informativo veicolato in tale periodo da Assofin era relativo ai dati disaggregati delle singole *captives* partecipanti all'intesa in merito alle condizioni contrattuali ed economiche effettivamente applicate. Tale scambio informativo ha avuto ad oggetto, con cadenza trimestrale, vari elementi quali: '*tempo di erogazione del finanziamento*'; '*importo minimo/massimo del finanziamento*'; '*durata minima/massima del rimborso*'; '*spese e commissioni*'; '*ammontare della rata*'; '*TAN e TAEG applicati*'; '*garanzie richieste*'⁴⁸⁶.

392. Dal 2010 fino al 2016 il flusso di informazioni veicolato da Assofin è cambiato a seguito della consapevolezza "*delle criticità riscontrate nella gestione di tali dati, potenzialmente sensibili [i.e. i dati descritti al paragrafo che precede]*"⁴⁸⁷. Pertanto, Assofin ha proceduto a diffondere, sempre con cadenza trimestrale, dati disaggregati, per società e per marchio, relativi al '*valore delle operazioni finanziate*' e al '*numero delle operazioni finanziate*', con il relativo '*dato di disaggregazione e penetrazione di mercato per marca*'⁴⁸⁸. Inoltre, Assofin risulta aver fornito il dato, disaggregato per società, relativo al '*credito in essere*' e allo *stock* del '*credito cartolarizzato*'⁴⁸⁹.

393. Solo a seguito delle perplessità avanzate da alcune *captives* in merito alla liceità concorrenziale dello scambio di informazioni veicolato dall'associazione⁴⁹⁰ e della conseguente mancata partecipazione alla raccolta dati di alcune *captives*, Assofin ha adottato, nell'aprile del 2017, una nuova modalità di reportistica, in base alla quale: "*i nuovi ranking (dati disaggregati per società e per macro-prodotto) [...] avranno cadenza annuale (e non più trimestrale); conterranno solo i valori assoluti (e non le var% e le quote di mercato); saranno pubblicati nel mese di marzo/aprile dell'anno successivo a quello di rilevazione; verranno resi disponibili nell'area pubblica del sito di Assofin*"⁴⁹¹.

394. Tale ultima modalità di diffusione dei dati appare molto diversa dalle precedenti, trattandosi della diffusione di dati aggregati per macro prodotti, su base annuale e resi accessibili a tutti gli eventuali interessati.

395. Sul punto, è importante considerare come le *captive banks* abbiano concordato una modifica del *format* dei *benchmark* tra esse scambiati in modo da rendere coerenti i dati oggetto di scambio diretto con quelli resi disponibili da Assofin, al fine di avere a disposizione dati omogenei da utilizzare⁴⁹².

396. È chiaro quindi che i dati resi disponibili da Assofin, sia nel *format* inviato fino al 2010 sia nel nuovo *format* circolato dal 2010 al 2017, fossero utilizzati dalle *captives*, unitamente ai dati oggetto di scambio diretto, al fine di rendere ancora più trasparente il mercato. Lo scambio di tali dati, pertanto, è parte dell'intesa unica, complessa e continuata posta in essere dalle *captive banks*, nella quale rientra a pieno titolo, costituendone uno degli elementi fondanti.

⁴⁸⁶ Doc. 419.

⁴⁸⁷ Doc. 410.

⁴⁸⁸ Tra gli altri si veda doc. 142.

⁴⁸⁹ Doc. 141, 142, 143, 144, 145, 428, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 1087, 1090, 1091, 1092, 1093, 1143, 1157, 1164

⁴⁹⁰ Doc. 224, 225, 228, 484, 1270.

⁴⁹¹ Doc. 231.

⁴⁹² Doc. 778.

397. Pertanto, si deve affermare che i comportamenti posti in essere da Assofin – per lo meno per il periodo compreso dal 2003 all’aprile 2017 – costituiscono una parte dell’intesa unica, complessa e continuata posta in essere dalle *captive banks*, della quale fanno parte a pieno titolo, costituendone uno degli elementi fondanti. Al riguardo si precisa che, conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia, le associazioni di imprese - quali Assofin nel caso di specie – in quanto espressione delle imprese ad esse aderenti condividono i medesimi interessi economici di queste ultime, avendo il medesimo interesse ad alterare il normale funzionamento della concorrenza nel mercato e, pertanto, sono considerate a tutti gli effetti soggetti a cui è imputabile il comportamento illecito ove – come nel caso di specie – da esse effettivamente posto in essere.

I comportamenti di Assilea

398. Per quanto concerne i comportamenti posti in essere da Assilea occorre evidenziare, come già descritto nella prima parte del presente documento, che la documentazione agli atti del procedimento dà conto che, a partire dal 2014, Assilea ha diffuso tra gli associati classifiche di stipulato, che avevano ad oggetto informazioni relative a: dati di stipulato disaggregati per azienda con confronto del corrispondente periodo dell’anno precedente⁴⁹³; stipulato mensile con dati disaggregati per autovetture⁴⁹⁴; classifica annuale contenente informazioni disaggregate per azienda, numero e valore dei contratti conclusi nel corso dell’anno⁴⁹⁵.

399. La circostanza per cui in ambito Assilea fossero condivisi dati previsionali e non, come sostenuto dalle Parti, dati storici ovvero pubblicamente reperibili, emerge da documentazione relativa alla partecipazione ad una riunione avente ad oggetto “*la presentazione delle recenti dinamiche di mercato e delle previsioni leasing per il 2015*”, in cui si afferma: “*sconsiglio la partecipazione [...] non siamo autorizzati a scambiare dati previsionali. E non siamo neanche interessati a farlo*”⁴⁹⁶.

400. Come per le informazioni veicolate attraverso Assofin, anche le informazioni fornite da Assilea rivestivano un ruolo importante per le Parti, come risulta chiaramente dal disappunto di alcune *captives* una volta che Assilea ne ha modificato le modalità di diffusione, a far data dal giugno 2016: “*tutte le info sui numeri LEASING sono state oscurate ... Non sono quindi in grado di determinare: i trend di vendita leasing delle captive concorrenti (dato oscurato a giugno/luglio 2016), i volumi di vendita CANALE LEASING dei costruttori concorrenti (dato oscurato a gennaio 2017).... Non mi è possibile produrre quasi tutte le slide con i dettagli dei singoli costruttori*”⁴⁹⁷.

E ancora: “*ti scrivo per segnalarti un nuovo problema su Assilea. Dopo aver oscurato i dati sulle captive a giugno/luglio 2016, ha bloccato anche la consultazione su tutti i dati che non siano nostri [...]* Di conseguenza non posso più ottenere le informazioni sulle immatricolazioni leasing dei vari costruttori e quindi predisporre i documenti di analisi (tra cui il “*Flash Mensile*” tanto caro al dottor [Country Manager Italy di FCA

⁴⁹³ Doc. 127 relativo all’anno 2015.

⁴⁹⁴ Doc. 128 del 2015.

⁴⁹⁵ Doc. 130 del 2015, anche doc. 129.

⁴⁹⁶ Doc. 134.

⁴⁹⁷ Doc. 631.

Bank]”⁴⁹⁸.

401. Anche in questo caso, le informazioni rese da Assilea erano in forma disaggregata, condivise con cadenza trimestrale, relative a tutti gli elementi necessari a eliminare o ridurre fortemente l’incertezza in merito alle politiche commerciali degli operatori concorrenti, rendendo pertanto artificialmente trasparente il mercato; ciò appare costituire un’ulteriore elemento della strategia complessiva di intesa posta in essere dalle *captive banks* ed oggetto di analisi nel presente procedimento.

402. Come già precisato per Assofin, conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia, le associazioni di imprese – nel caso di specie Assilea – in quanto espressione delle imprese aderenti condividono i medesimi interessi economici, avendo il medesimo interesse ad alterare il normale funzionamento della concorrenza nel mercato e, pertanto, vanno considerate a tutti gli effetti soggetti a cui è imputabile il comportamento illecito effettivamente posto in essere.

(E) ATTUAZIONE DELL’INTESA

403. Rileva in questa sede considerare, altresì, come il cartello in esame abbia avuto effettiva attuazione sul mercato per il periodo considerato e ricompreso almeno tra il 2003 e l’aprile 2017, come dimostrato da più documenti acquisiti agli atti del fascicolo.

404. Ciò è reso evidente dai ripetuti scambi di email tra le Parti e dai solleciti inviati ai soggetti che erano in ritardo nella diffusione del proprio dato⁴⁹⁹ – circostanza della quale essi peraltro si scusano⁵⁰⁰ – nonché dalla circostanza per cui le Parti risultano aver partecipato alle riunioni o *captive meeting* convocati a margine di riunioni in sede associativa. Solo a titolo esemplificativo si richiama uno dei tanti documenti che dimostrano quanto sopra: “*in seguito alla riunione del 29 marzo tenutasi a Torino presso la sede FiatSava tra i vertici aziendali di tutte le società captive vi invio il file del nuovo report per la raccolta e la condivisione di informazioni*”⁵⁰¹.

405. Rileva in proposito anche la documentazione dalla quale emerge che le *captive banks* valutano il proprio posizionamento rispetto alle altre *captives* con riguardo ai tassi applicati ai finanziamenti erogati ai consumatori. Si richiama l’email interna di Mercedes FS del 7 gennaio 2010⁵⁰², nella quale, in risposta alla richiesta del tasso base applicato dai due principali concorrenti BMW Bank e Volkswagen Bank, il rappresentante di Mercedes FS scrive: “(...) *non mi piace troppo la differenza dal nostro 6,62 con il 7,40 o 7,20 di BMW e VW. Non vorrei scatenare discussioni che ci portino a dover aumentare i nostri tassi. Siamo sicuri che questi sono i loro tassi?*”. Tale documento, quindi, evidenzia in tutta chiarezza come lo scambio fosse volto ad evitare comportamenti aggressivi e concorrenziali tra le Parti.

406. Risulta, pertanto, che il cartello in questione, a prescindere dall’idoneità dello stesso, in quanto intesa restrittiva per oggetto, a provocare effetti sul mercato – che

⁴⁹⁸ Doc. 631.

⁴⁹⁹ Doc. 359, 499, 925, 942.

⁵⁰⁰ Doc. 359.

⁵⁰¹ Doc. 68.

⁵⁰² Doc. 13.

l’Autorità per consolidata giurisprudenza non è tenuta a dimostrare data l’intrinseca dannosità dei comportamenti posti in essere – ha avuto attuazione sul mercato interessato, durante un lasso temporale pluriennale, in quanto le Parti potevano tener conto delle informazioni acquisite per la redazione del *budget* e del piano *marketing*, quindi, per la definizione delle rispettive politiche commerciali.

407. In questo contesto, si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato il rilievo da attribuire non alla concreta utilizzazione dei dati scambiati da parte di tutte le imprese coinvolte nel cartello ma alla utilizzabilità dei dati scambiati a prescindere dall’effettivo uso. Secondo i giudici amministrativi, *“irrelevante si dimostra la funzione concreta che l’utilizzabilità dei dati ha assolto in conseguenza dei documentati scambi intercorsi fra le parti: nell’ipotesi di acquisizione di informazioni volte a verificare il concreto andamento dei mercati, come nel caso in cui, effettivamente, si sia inteso procedere ad un monitoraggio in ordine all’efficacia ed al “funzionamento” dell’intesa, ci troviamo – sempre e comunque – di fronte a condotte affatto estranee ad una fisiologica attuazione della dinamica competitiva, atteso che la circolazione di un omogeneo quadro informativo fra operatori che avrebbero dovuto, diversamente, improntare le proprie strategie imprenditoriali in una logica concorrenziale evidentemente dimostra, con carattere (pur indiziario, ma) univoco la sostanza di un concordamento in contrasto con la disciplina antitrust”*⁵⁰³.

408. La circostanza per cui il cartello abbia trovato attuazione sul mercato non appare poter essere confutata dalle argomentazioni avanzate dalle Parti in sede di difese finali⁵⁰⁴, relative all’assenza di effetti che lo stesso avrebbe determinato sul mercato dei prodotti finanziari per la vendita di automobili. Impregiudicata la differenza tra attuazione e effetti di un’intesa, si ricorda che, come già evidenziato in precedenza, gli esercizi economici svolti dalle Parti, relativi alla estrema variabilità delle condizioni effettivamente applicate nei contratti di finanziamento stipulati – a prescindere dalla non correttezza della metodologia usata, non distinguendo tra segmenti di automobili e omettendo di considerare le diverse variabili che influenzano il prezzo finale – non appaiono conferenti rispetto all’oggetto del cartello contestato. Tale oggetto, infatti, non è relativo alla determinazione di un prezzo finale ma, si ribadisce, è volto a rendere artificiosamente trasparente il mercato, in maniera tale da escludere o ridurre fortemente l’incertezza in merito alle politiche e strategie commerciali applicate dai propri concorrenti.

(F) SULLA NATURA SEGRETA DELL’INTESA

409. I comportamenti posti in essere dalle Parti, complessivamente considerati, fanno emergere altresì la valenza segreta del cartello in esame.

410. Occorre infatti considerare che le email, attraverso cui erano scambiate informazioni sensibili, erano condivise solo tra le Parti e non coinvolgevano rivenditori o soggetti terzi attraverso i quali i relativi contenuti potessero essere conosciuti dal mercato e dalle finanziarie indipendenti, dai concessionari e dai clienti finali. Sul punto è chiara la

⁵⁰³ Cfr. TAR del Lazio, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 36126, nel caso I700 Prezzo del GPL per riscaldamento regione Sardegna.

⁵⁰⁴ Si vedano, per tutti, gli allegati al doc. 2461.

più recente giurisprudenza amministrativa che ha respinto le censure di parte relative alla segretezza, sottolineando come “*Quanto al profilo della segretezza...la parte preponderante del supporto probatorio adoperato dall’Autorità è costituito da scambi di mail intercorsi tra le parti e non conoscibili all’esterno*”⁵⁰⁵.

411. Anche per quanto riguarda le informazioni scambiate in seno o per il tramite delle associazioni di categoria esse, per larga parte, non rappresentano informazioni pubbliche accessibili attraverso il portale delle associazioni e rese disponibili nei *report* e osservatori da esse predisposte. Infatti, i dati disaggregati relativi ai prezzi applicati e ai volumi realizzati ovvero previsti, risultano presenti in sezioni riservate dei siti associativi e, pertanto, conoscibili unicamente dalle Parti del cartello.

412. Lo scambio, pertanto, appare ‘segreto’ sia nella parte dei contatti diretti, sia nella parte successiva che ha avuto luogo nell’ambito delle associazioni Assilea e Assofin. Infatti, le informazioni condivise non erano altrimenti reperibili⁵⁰⁶, né risultano interamente accessibili i dati scambiati nell’ambito delle associazioni Assilea e Assofin, le quali pubblicano (o rendono accessibili a pagamento) unicamente alcuni dati delle consociate e peraltro in forma aggregata, inidonea a rivelare informazioni riservate. In ogni caso rileva considerare come, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, “*Ciò che rende illecito uno scambio informativo non è il carattere più o meno agevole della reperibilità dei dati oggetto di diffusione, quanto l’idoneità di tale scambio informativo, una volta calato nel contesto in cui esso si svolge, ad alterare le condotte delle imprese coinvolte*”⁵⁰⁷.

413. Rileva inoltre considerare che, in ogni caso, segreta è l’intesa considerata nel suo complesso, non dovendosi avere riguardo ai singoli momenti di cui la stessa si compone. A tale ultimo proposito, vale la pena ricordare che il *Model Leniency Programme* (MLP), elaborato in ambito ECN già nel novembre 2012⁵⁰⁸, ha esteso l’ambito di applicazione materiale dei programmi di *leniency*, precisando che il presupposto della segretezza dell’intesa non implica che tutti gli aspetti delle condotte denunciate debbano essere segreti. Ciò significa che la natura segreta di un’intesa non viene meno se il cartello contiene anche elementi di non segretezza (ad esempio, scambi di informazioni o delibere associative o altri elementi di dominio pubblico).

414. Con riferimento all’obiezione di Parte - secondo cui la circostanza per cui KIA avesse chiesto di aderire all’attività di *benchmarking*, dimostrerebbe l’assenza di segretezza degli scambi informativi intercorsi tra le Parti - si precisa che, dalla documentazione agli atti, non risulta che KIA fosse a conoscenza dell’effettivo perimetro degli scambi alla base dell’intesa, né della finalità anticoncorrenziale della stessa⁵⁰⁹.

⁵⁰⁵ Cfr. TAR Lazio, sentenza del 24 aprile 2018, n. 4467, 4485, 4486, 4468, 4488, 4487, 4475, 4471, nel caso I792 - Gare ossigenoterapia e ventiloterapia (Campania).

⁵⁰⁶ Doc. 49.

⁵⁰⁷ Cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 23 giugno 2014, n. 3168, nel caso I722 - Logistica Internazionale.

⁵⁰⁸ <http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html>.

⁵⁰⁹ Tra gli altri si veda il doc. 693.

(G) IL CONTRIBUTO FORNITO DAL LENIENCY APPLICANT

415. Ai sensi del paragrafo 2 della *Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni* citata, il beneficio dell'immunità totale dalla sanzione può essere concesso all'impresa che, per prima, fornisca spontaneamente all'Autorità informazioni o prove documentali decisive per l'accertamento dell'esistenza di un'intesa orizzontale e segreta (consentendo di svolgere, eventualmente, un'ispezione mirata).

416. Qualora le evidenze prodotte, invece, rafforzino o contribuiscano in misura apprezzabile, ma non decisiva, alla capacità dell'Autorità di fornire la prova dell'infrazione, l'impresa può accedere al beneficio della riduzione della sanzione, ai sensi del paragrafo 4 della medesima *Comunicazione*.

417. Con riferimento alle condotte oggetto dell'intesa in esame, le informazioni fornite da Daimler e Mercedes FS si sono dimostrate decisive ai fini dell'accertamento dell'infrazione dell'articolo 101 del TFUE, nonché ai fini dell'organizzazione di accertamenti ispettivi mirati ed efficaci. In particolare, i contatti tra le *captive banks* concorrenti sono stati circostanziati con dovizia di particolari in merito ai soggetti coinvolti, alle questioni interessate e alle informazioni scambiate.

418. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che la "prima" impresa collaborante "*non deve aver fornito l'insieme degli elementi atti a provare tutti i dettagli del funzionamento dell'intesa, ma che le basta fornire elementi determinanti*". Non è richiesto, peraltro, che "*gli elementi forniti siano, di per sé, «sufficienti» per la redazione di una comunicazione degli addebiti o addirittura per l'adozione di una decisione definitiva che accerta l'esistenza di un'infrazione*"⁵¹⁰.

419. Si ritiene, alla luce di tale giurisprudenza, che gli elementi complessivamente forniti da Daimler e Mercedes FS nell'ambito della domanda di *leniency* si connotino per avere un carattere determinante. Sul punto, si ricorda che l'Autorità "*dispone di un certo margine discrezionale per valutare se la cooperazione di un'impresa sia stata «determinante» [...] per la constatazione dell'esistenza di un'infrazione*"⁵¹¹. Le informazioni fornite da Daimler e Mercedes FS possono essere considerate, a tal fine, "*ben più di una fonte che consente di orientare le indagini da svolgersi*"⁵¹², potendo anche essere utilizzate direttamente dall'Autorità per provare l'esistenza dell'intesa.

420. Nell'ottica di valutare l'apporto prestato da Daimler e Mercedes FS al fine di ottenere il beneficio della non imposizione della sanzione ovvero la riduzione della stessa, si rileva come il *leniency applicant* ha di fatto portato a conoscenza dell'Autorità l'esistenza di un cartello segreto orizzontale fra le *captive banks* operanti in Italia, volto a rendere artificiosamente trasparente le politiche commerciali, e realizzato anche mediante le associazioni di categoria Assofin ed Assilea; in aggiunta, l'*applicant* ha prodotto a sostegno delle proprie dichiarazioni orali documentazione comprovante le condotte illecite denunciate.

⁵¹⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 3 settembre 2009, nelle cause riunite C-322/07P, C-327/07P e C-338/07 - Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles SL c. Commissione. In senso analogo si era già pronunciata la Corte di Giustizia, sentenza del 9 luglio 2009, nella causa C-511/06 P - Archer Daniels Midland c. Commissione.

⁵¹¹ Corte di Giustizia, sentenza del 9 luglio 2009, cit.

⁵¹² Corte di Giustizia, sentenza del 9 luglio 2009, cit.

421. In particolare, Daimler e Mercedes FS hanno fornito ampia documentazione relativa agli scambi intercorsi tra le Parti del procedimento – avvenuti sia via email che in occasione dei c.d. *captive meeting* - per scambiarsi informazioni in merito ai tassi applicati, ai volumi previsionali o in corso (necessari a finalizzare i documenti di *budget*), ai servizi accessori al finanziamento, ai servizi post-vendita, alle provvigioni pagate ai concessionari e a qualsiasi altra questione si ponesse all’attenzione di una delle Parti; informazioni tutte necessarie ad escludere o ridurre fortemente l’incertezza in merito ai comportamenti delle *captive banks*, legate tra loro da rapporto di concorrenza diretta, in quanto strumento di vendita delle autovetture del rispetto gruppo automobilistico di appartenenza.

422. I documenti prodotti dal *leniency applicant* hanno consentito in primo luogo di individuare le società che hanno preso parte all’intesa segnalata, nonché dei nominativi delle persone direttamente coinvolte per ciascuna delle società citate e, in secondo luogo, di avere contezza degli argomenti trattati nel corso dei c.d. *captive meeting*, nonché dell’importante mole di dati scambiati durante un lungo periodo di tempo, a partire dal 2003 fino ad almeno il 2016, anche attraverso le associazioni di categoria coinvolte.

423. Tale documentazione, allegata alla dichiarazione orale e alle successive integrazioni, ha consentito di delineare con maggior precisione il contenuto della concertazione, la frequenza dei contatti tra le Parti, nonché le modalità di coordinamento al fine di eliminare o ridurre fortemente l’incertezza in merito alle rispettive strategie commerciali.

424. In generale, quanto contenuto nella documentazione prodotta risulta coerente con le dichiarazioni orali rese dal *leniency applicant* e fornisce un adeguato riscontro di quanto denunciato, per cui si può ritenere che Daimler e Mercedes FS abbiano fornito elementi utili ai fini della comprensione della natura dell’intesa, degli scopi che ha perseguito e delle modalità attraverso le quali essa si è realizzata.

425. Le informazioni fornite da Daimler e Mercedes FS sono risultate pertanto decisive per l’accertamento dell’infrazione denunciata anche in quanto hanno consentito l’organizzazione di accertamenti ispettivi mirati (ad esempio mediante l’indicazione dei nominativi dei soggetti delle *captive banks* coinvolti nell’intesa), in linea con quanto richiesto dalla Comunicazione al fine della concessione del beneficio della clemenza⁵¹³.

(H) CONCLUSIONI

426. Dall’insieme degli elementi di prova raccolti, emerge con evidenza che, nel periodo compreso per lo meno tra giugno 2003 e aprile 2017, le Parti hanno posto in essere un cartello segreto finalizzato a ridurre e/o eliminare l’incertezza in merito alla

⁵¹³ Ai sensi del par. 2 della Comunicazione cit., il beneficio dell’immunità totale dalla sanzione può essere infatti concesso all’impresa che, per prima, fornisca spontaneamente all’Autorità informazioni o prove documentali decisive per l’accertamento dell’esistenza di un’intesa (consentendo di svolgere, eventualmente, un’ispezione mirata) e consistenti, di regola, nella descrizione dettagliata dei soggetti partecipanti e delle caratteristiche dell’intesa con particolare riferimento alla natura, gli scopi, le modalità attraverso le quali si realizza, l’ambito geografico e merceologico, la durata, il contenuto dei contatti intervenuti con l’indicazione delle date e dei luoghi nonché dei nomi delle persone che abbiano svolto un ruolo attivo.

determinazione delle politiche commerciali delle Parti, evitando il dispiegarsi di dinamiche concorrenziali.

427. In altri termini, nel mercato in esame l'autonomia che dovrebbe caratterizzare l'attività delle imprese è stata per un lungo periodo compromessa e condizionata dal perseguimento di un unico disegno anticoncorrenziale, articolato e complesso, che ha compresso la possibilità che le imprese coinvolte adottassero comportamenti commerciali non influenzati dalle informazioni sensibili ottenute dai concorrenti.

428. L'imponente mole di risultanze in atti evidenzia che i contatti intervenuti tra i concorrenti, anche nell'ambito delle associazioni di categoria, sono stati posti in essere in maniera sistematica nell'arco di tempo considerato e sono stati finalizzati all'adozione di politiche commerciali non indipendenti e, per tale via, al raggiungimento di esiti di mercato differenti di quelli che si sarebbero avuti in assenza dell'intesa.

429. Tutte le evidenze in atti, acquisite ad esito della domanda di clemenza presentata da Daimler e Mercedes FS, si intrecciano e si completano reciprocamente dando vita all'evidenza di un *unicum* fattuale, articolato, complesso e continuato che costituisce prova della sistematica alterazioni dei meccanismi concorrenziali nel mercato.

430. Ne consegue che le condotte di cui trattasi si qualificano come un'intesa unica, complessa e continuata nel tempo che riassume tutti i principali contenuti di un cartello orizzontale *hard core*, in violazione dell'art.101 TFUE. L'istruttoria svolta ha inoltre consentito di accertare il carattere di segretezza dell'intesa e la sua concreta attuazione.

431. In definitiva si tratta, ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia antitrust, di un cartello orizzontale, di natura segreta e restrittiva della concorrenza per oggetto, attuato in tutto il territorio nazionale tra le principali *captive banks*, attive nel settore automobilistico, per il periodo 2003-2017, di cui si ha evidenza documentale.

(VIII) PREGIUDIZIO AL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI

432. Secondo la Commissione europea⁵¹⁴, il concetto di pregiudizio al commercio tra Stati Membri deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri, suscettibile di compartimentare i mercati nazionali.

⁵¹⁴ Cfr. *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, pubblicato in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004. Analogamente, nelle sentenze del 9 febbraio 2011, n. 896 e del 16 settembre 2011, n. 5171 e n. 5172, nel caso Listino Prezzi della Pasta, il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza nazionale ed europea secondo cui, in particolare, “l'idoneità di un'intesa ad incidere sul commercio tra Stati membri, ossia il suo effetto potenziale, è sufficiente perché essa rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (ora art. 101 TFUE), non occorrendo dimostrare l'esistenza di un pregiudizio effettivo”. Anche il TAR Lazio, nella sentenza non definitiva n. 8951 del 17 novembre 2011, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici, ha ritenuto che il pregiudizio al commercio tra Stati Membri è soddisfatto “quando l'intesa appare comunque idonea ad influire, anche solo potenzialmente, sulle correnti di scambio tra Stati membri e la limitazione del confronto concorrenziale nel richiamato settore merceologico all'interno di un singolo Stato membro sembra in grado di poter arrecare tale pregiudizio, anche tenuto conto delle dimensioni sopranazionali dei gruppi di cui fanno parte alcune delle imprese interessate”.

433. Di rilievo in questo contesto risultano le circostanze per cui: *i)* le *captive banks* Parti del procedimento costituiscono alcuni tra i principali operatori attivi nel mercato nazionale dei finanziamenti auto; *ii)* le associazioni di categoria coinvolte raggruppano tutti gli operatori attivi in tale mercato; *iii)* le società madri delle *captive banks* – nei confronti delle quali il procedimento è stato esteso in data 27 settembre 2017 – rappresentano i principali gruppi industriali automobilistici multinazionali che operano a livello mondiale nella produzione di autoveicoli.

434. Rileva inoltre considerare come lo scambio informativo alla base del cartello concerna le strategie commerciali applicate dalle Parti nell'intero territorio nazionale.

Di conseguenza, il cartello in esame, essendo idoneo a compartimentare il mercato nazionale italiano, appare suscettibile di arrecare pregiudizio al commercio tra Stati Membri e, pertanto, appare dover essere valutato ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

(IX) CONSISTENZA E DURATA DELL'INTESA

435. Come già rappresentato la fattispecie in esame si qualifica come intesa *hardcore* ed è idonea a falsare sensibilmente il gioco della concorrenza sul mercato rilevante dal momento che essa ha coinvolto le *captive banks* dei principali gruppi automobilistici attivi in Italia, che, come evidenziato nei paragrafi precedenti del presente documento, detengono una significativa quota di mercato, che, come riconosciuto dalle Parti è stata per l'intero periodo di contestazione almeno prossima al 50%, con variazioni non significative nei diversi anni interessati⁵¹⁵.

436. Quanto alla durata, l'intesa risulta in essere quanto meno a partire dal 17 giugno 2003, data dalla quale sono presenti evidenze in merito allo scambio strutturato di informazioni tra le *captive banks*, fino all'aprile 2017, data in cui Assofin ha definitivamente modificato il *format* dei dati resi disponibili alle associate, in maniera tale da non costituire più uno scambio di informazioni sensibili idoneo a ridurre o eliminare l'incertezza in merito alle strategie commerciali di ciascun operatore. Al riguardo si precisa che la durata della partecipazione all'infrazione varia per alcune delle Parti a seconda del momento in cui le stesse risultano aver aderito alla condivisione delle informazioni alla base dell'intesa ovvero risultano essersi dissociate dallo scambio o aver cessato la propria adesione alle Associazioni.

437. In proposito si precisa che, sebbene alcune delle Parti abbiano manifestato la propria dissociazione (come di seguito indicato) dallo scambio diretto tra *captives* delle informazioni alla base dell'intesa, tuttavia le stesse risultano aver continuato a fornire e ricevere i propri dati nell'ambito delle rilevazioni effettuate in sede Assofin ed Assilea. Pertanto l'infrazione sarà computata per ciascuna Parte fino alla data di cessazione della condotta anche in sede associativa, come emerge dalla tabella che segue.

⁵¹⁵ Doc. 2461 – Verbale audizione finale e suoi allegati.

438. A tale riguardo si precisa che, in base alla giurisprudenza consolidata⁵¹⁶, con riferimento all'imputazione delle condotte illecite alle controllanti, la durata verrà calcolata sulla base di quella imputata alla società controllata.

439. In particolare, con riferimento alle eccezioni sollevate in sede di difese finali, per quanto riguarda BMW Bank, e per conseguenza BMW, essa risulta aver preso parte all'intesa a partire dal 17 giugno 2003. A tal fine, appare priva di pregio l'eccezione della società per cui agli atti non vi è prova dell'invio da parte di BMW Bank dei dati di prezzo oggetto dello scambio. Infatti, BMW Bank risulta aver ricevuto i dati degli altri soggetti partecipanti allo scambio, senza che agli atti vi sia alcuna dissociazione manifesta della società a partecipare allo scambio. Pertanto, in base alla giurisprudenza consolidata⁵¹⁷, anche per tale società la durata di partecipazione all'infrazione decorre dal 17 giugno 2003.

Inoltre, si osserva che la stessa risulta aver sospeso la partecipazione agli scambi diretti tra *captives* in data 29 aprile 2015⁵¹⁸; tuttavia, la stessa ha continuato a partecipare allo scambio in sede Assofin e pertanto l'imputazione dell'infrazione è contestata fino al 5 luglio 2016 vale a dire la data in cui, in base alle evidenze agli atti, Assofin ha inviato l'ultimo *report* trimestrale in cui ancora figurano i dati trasmessi da BMW Bank⁵¹⁹.

440. Con riguardo a RCI Banque, e per conseguenza Renault, essa ha dichiarato di aver sospeso la partecipazione agli scambi diretti tra *captives* nel corso del 2015⁵²⁰; tuttavia, la stessa ha continuato a partecipare allo scambio in sede Assofin e pertanto l'imputazione dell'infrazione è contestata fino alla data del 3 aprile 2017. Non appare contestata, invece, la data di inizio dei comportamenti, che come risulta dalla documentazione agli atti depositata dal *leniency applicant*, decorre dal 17 giugno 2003.

441. Per quel che concerne GMF, non essendo essa associata ad Assofin, la documentazione agli atti dà conto della partecipazione della società agli scambi a partire dal 17 giugno 2003 fino al 8 maggio 2014. Per il periodo compreso tra il 24 aprile 2009 e il 17 maggio 2012, durante il quale a GMF non sarebbe imputabile l'infrazione in quanto la stessa avrebbe delegato l'attività di erogazione di finanziamenti alla società finanziaria indipendente BBVA, si osserva che l'argomento è privo di pregio⁵²¹. Al riguardo occorre infatti considerare come, ai sensi della consolidata giurisprudenza, la sospensione dei comportamenti, anche per un significativo lasso di tempo, non comporta l'interruzione dell'infrazione, considerato che i comportamenti precedenti e successivi alla sospensione si inseriscono nel medesimo piano collusivo. In particolare, con le parole del supremo giudice amministrativo: *“nell'ambito di un'infrazione estesa su più anni, il fatto che le manifestazioni dell'intesa si verificano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluenza affini dell'esistenza dell'intesa stessa, a condizione che le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano*

⁵¹⁶ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 19 marzo 2015, nella causa C-286/13 P - Dole.

⁵¹⁷ Cfr., tra gli altri, Consiglio di Stato, sentenza del 30 giugno 2016, n. 2947, nel caso I765 - Gare gestioni fanghi in Lombardia e Piemonte.

⁵¹⁸ Doc. 641.

⁵¹⁹ Doc. 428, 484 e 486.

⁵²⁰ Doc. 1821.

⁵²¹ Doc. 2402 – Memoria finale Opel Finance.

una medesima finalità e si inscrivano nel quadro di un'infrazione a carattere unico e continuato (...)⁵²².

Peraltro, tale valutazione assume rilievo anche ai fini della quantificazione della sanzione: *“Il carattere unitario e continuativo dell’intesa preclude in linea di principio l’individuabilità di comportamenti distinti costitutivi d’infrazioni distinte e idonee ad assumere rilievo ai fini del “quantum” dell’importo della sanzione inflitta”*⁵²³.

Per quel che concerne GMC, la condotta può essere imputata solamente a far data dal 1° aprile 2013, data in cui la società ha acquisito il controllo esclusivo di GMF.

442. Anche con riguardo a Banque PSA Finance, la documentazione presente nel fascicolo istruttorio mostra che la società ha partecipato materialmente all’intesa dal 31 agosto 2003 al 31 dicembre 2015; a decorrere dal 1 gennaio 2016, infatti, l’attività di finanziamento auto a favore del Gruppo PSA è stata svolta da Banca PSA Italia. In questo contesto, seppure Banque PSA Finance risulta aver interrotto la partecipazione dal 9 maggio 2014 all’8 marzo 2015, tale periodo di sospensione non può inficiare la determinazione della durata dell’infrazione né la quantificazione della sanzione, in base alla giurisprudenza sopra riportata in relazione alla società GMF.

443. Per quanto concerne Banca PSA Italia, i comportamenti illeciti sono imputabili alla stessa per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 (data di inizio operatività dell’impresa) e il 3 aprile 2017 (almeno fino a tale data Assofin ha veicolato i report secondo le modalità di scambio illecite). Per lo stesso arco temporale deve essere contestata la partecipazione all’illecito a Santander e a Banque PSA Finance in quanto controllanti della società italiana.

444. Infine, per quel che concerne Mercedes FS, e dunque Daimler, la documentazione agli atti dà conto dell’interruzione della partecipazione agli scambi diretti tra *captives* in data 8 novembre 2012⁵²⁴; tuttavia, la Parte ha continuato a partecipare allo scambio in sede Assofin e pertanto l’imputazione dell’infrazione potrebbe essere contestata fino alla data del 3 aprile 2017. Tuttavia, occorre evidenziare che a seguito della domanda di clemenza del 21 ottobre 2016, tali società hanno continuato a partecipare allo scambio in sede associativa, in conformità alle indicazioni comportamentali ricevute dagli Uffici. Pertanto, il termine ultimo della durata dell’infrazione per tali società è il 21 ottobre 2016.

TAB. 1 DURATA DELL’INFRAZIONE

Parte	Durata				
	data inizio	data fine	anni	mesi	Giorni
Banca PSA Italia	01.01.2016	03.04.2017	1	3	2
Banque PSA Finance	31.08.2003	31.12.2015	12	4	0

⁵²² Si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza del 11 luglio 2016, n. 3047, nel caso I765 - Gare gestioni fanghi in Lombardia e Piemonte.

⁵²³ Id. Consiglio di Stato, sentenza del 11 luglio 2016, n. 3047, nel caso I765 - Gare gestioni fanghi in Lombardia e Piemonte.

⁵²⁴ Doc. 77 e 79.

Parte	Durata				
	data inizio	data fine	anni	mesi	Giorni
Santander Consumer Bank	01.01.2016	03.04.2017	1	3	2
Banque PSA Finance (in qualità di madre di Banca PSA Italia)	01.01.2016	03.04.2017	1	3	2
BMW Bank	17.06.2003	05.07.2016	13	0	18
BMW	17.06.2003	05.07.2016	13	0	18
FCA Bank	17.06.2003	03.04.2017	13	9	17
FCA Italy	28.12.2006	03.04.2017	10	3	6
CA Consumer Finance	28.12.2006	03.04.2017	10	3	6
FCE Bank	17.06.2003	03.04.2017	13	9	17
Ford MC	17.06.2003	03.04.2017	13	9	17
GMF	17.06.2003	08.05.2014	10	10	21
GM Company	01.04.2013	08.05.2014	1	11	19
Mercedes FS	17.06.2003	21.10.2016	13	3	4
Daimler	17.06.2003	21.10.2016	13	3	4
RCI Banque	17.06.2003	03.04.2017	13	9	17
Renault	17.06.2003	03.04.2017	13	9	17
TFS	17.06.2003	03.04.2017	13	9	17
TMC	17.06.2003	03.04.2017	13	9	17
Volkswagen Bank	17.06.2003	03.04.2017	13	9	17
Volkswagen	17.06.2003	03.04.2017	13	9	17
Assofin	01.01.2003	03.04.2017	14	3	2
Assilea	01.01.2014	30.06.2016	2	6	0

(X) GRAVITÀ DELL'INTESA

445. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato dall'impresa responsabile dell'infrazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito del procedimento istruttorio.

446. Secondo consolidata giurisprudenza europea e nazionale⁵²⁵, per valutare la gravità dell'infrazione si deve tener conto di un gran numero di fattori, il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Tra tali fattori rilevano principalmente la natura delle condotte, l'importanza delle imprese ed il contesto nel quale i comportamenti sono stati posti in essere.

⁵²⁵ Cfr. per tutti, Corte di Giustizia, sentenza del 15 luglio 1970, nella causa C-45/69 - Boehringer Mannheim GmbH v. Commissione; ripresa e precisata dalla Corte di Giustizia, sentenza del 7 giugno 1983, nelle cause riunite C-100-103/80 - Musique Diffusion Française; e Corte di Giustizia, sentenza del 9 novembre 1983, nella causa C-322/81 - Michelin.

447. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti in sede di difese finali⁵²⁶, si è in presenza di un'infrazione molto grave delle regole a tutela della concorrenza. Infatti, quanto alla natura dell'intesa in esame, si osserva che i comportamenti contestati integrano un cartello e segreto tra i principali operatori attivi nel mercato della fornitura di servizi finanziari per la vendita di automobili, finalizzato a limitare il confronto concorrenziale attraverso lo scambio di informazioni sensibili, relative anche a prezzi e volumi previsionali, che ha determinato una trasparenza artificiale del mercato e l'annullamento dell'incertezza in merito alle strategie commerciali di ciascun concorrente⁵²⁷. Tale fattispecie rientra, ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria in materia, tra le violazioni più gravi del diritto della concorrenza (cosiddette *hardcore restrictions*). Rileva inoltre la circostanza che all'intesa, come sopra argomentato, sia stata data piena attuazione dalle Parti del procedimento e che la stessa abbia riguardato l'intero territorio nazionale.

448. Quanto poi al ruolo e alla rappresentatività delle imprese coinvolte, si tratta delle *captive banks* appartenenti ai principali gruppi automobilistici attivi in Italia la cui quota di mercato, come riconosciuto dalle Parti, è stata per l'intero periodo di contestazione almeno prossima al 50%, con variazioni non significative nei diversi anni interessati⁵²⁸.

449. Infine, sotto il profilo soggettivo, rinviando a quanto già evidenziato ai paragrafi precedenti, rileva la piena consapevolezza delle Parti, in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall'intesa posta in essere tra le Parti sulla base dei dati condivisi⁵²⁹.

(XI) SANZIONI

I. Criteri di calcolo delle sanzioni

450. Per quanto riguarda la quantificazione delle sanzioni, sono stati utilizzati le modalità e i criteri di quantificazione indicati nell'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/90, nonché nelle Linee guida approvate dall'Autorità⁵³⁰, nel rispetto altresì di quanto previsto dalla legge n. 287/90 (articolo 15, comma 1) in merito al limite edittale del 10% del fatturato totale d'impresa.

451. Nel dettaglio, il dato iniziale utilizzato per il calcolo dell'importo di base dell'ammenda è relativo al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto - direttamente o indirettamente - dell'infrazione (punto 8 delle Linee guida).

452. Nel caso di specie, si tratta del fatturato specifico realizzato dalle Parti e dai relativi Gruppi di appartenenza nel mercato della vendita di automobili attraverso finanziamenti

⁵²⁶ Doc. 2461 – Verbale audizione finale e suoi allegati.

⁵²⁷ Tra le altre, TAR Lazio, sentenza del 2 dicembre 2014, n. 12168, nel caso I760 - Roche Novartis/Farmaci Avastin e Lucentis.

⁵²⁸ Doc. 2461 – Verbale audizione finale e suoi allegati.

⁵²⁹ Per tutti, doc. 410.

⁵³⁰ *Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, ottobre 2014.*

erogati dalle relative *captive banks* nell'anno 2016, posto che, come visto, l'infrazione risulta cessata nell'aprile 2017. Per quanto concerne la società Banque PSA Finance il fatturato di riferimento è quello relativo all'anno 2015, ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione; in merito al gruppo BMW il fatturato di riferimento è quello relativo all'anno 2015, ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione; con riguardo al gruppo GM, il fatturato considerato è quello relativo al 2013, avendo GMF cessato l'infrazione nel maggio 2014; infine, con riguardo alle società del gruppo Daimler Mercedes-Benz, il fatturato rilevante è quello del 2015, avendo Mercedes FS cessato l'infrazione ad ottobre 2016. Per quel che concerne Assofin e Assilea, in ossequio alla consolidata giurisprudenza, sono stati presi in considerazione i contributi versati dalle *captive banks* aderenti, per l'anno 2015 per Assilea, avendo essa interrotto la condotta nel 2016, e per l'anno 2016 per Assofin, avendo quest'ultima interrotto la condotta nel 2017.

453. L'importo iniziale per il calcolo delle sanzioni, risultante da quanto sopraesposto, è riassunto nella tabella seguente per tutte le Parti⁵³¹.

TAB. 2 FATTURATO SPECIFICO

Parte	Fatturato specifico
Banque PSA Finance	OMISSIS
Banca PSA Italia/Banque PSA Finance/Santander	OMISSIS
BMW/BMW Bank	OMISSIS
FCA Bank/FCA Italy/CA Consumer Finance	OMISSIS
Ford MC/FCE Bank	OMISSIS
GM Company/GMF	OMISSIS
Daimler/ Mercedes FS	OMISSIS
Renault /RCI Banque	OMISSIS
TMC /TFS	OMISSIS
Volkswagen/ Volkswagen Bank	OMISSIS
Assofin	OMISSIS
Assilea	OMISSIS

454. Tale importo iniziale è stato moltiplicato per la percentuale che riflette la gravità dell'infrazione. Trattandosi di un'infrazione molto grave dell'articolo 101 del TFUE in quanto intesa orizzontale segreta, il punto 12 delle Linee guida prevede al riguardo un *range* del 15-30%.

455. Tuttavia, nel caso di specie, l'applicazione di tali valori, alla luce della durata particolarmente prolungata dell'infrazione e del conseguente moltiplicatore, condurrebbe all'individuazione di una sanzione base non proporzionale ed eccessivamente afflittiva

⁵³¹ Ad eccezione di Mercedes FS (e Daimler) per la quale sussistono i requisiti per la concessione del beneficio dell'immunità totale dalla sanzione.

rispetto ai fatturati delle società coinvolte. Inoltre, occorre tenere in considerazione la situazione economica del settore automobilistico, e in particolare alla crisi che ha investito il settore negli anni interessati dall'infrazione, come risulta dalle informazioni pubblicamente accessibili relative alle immatricolazioni auto. La peculiarità di tale situazione concorrenziale non appare ragione valida per giustificare forme di concertazione tra le Parti e non è sufficiente ad escludere l'applicazione dell'art. 101 TFUE, come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata⁵³²; tuttavia ciò non esclude che l'Autorità possa tenerne conto, nell'ambito della propria discrezionalità sanzionatoria, in sede di quantificazione dell'ammenda. Di conseguenza, nel caso di specie, si ritiene di fissare il coefficiente di gravità nella misura del 4% per tutte le Parti del procedimento..

456. Il valore che risulta da quel che precede è stato poi moltiplicato per la durata di partecipazione all'infrazione, espressa in numero di anni e computando, altresì, i mesi e i giorni effettivi di partecipazione⁵³³.

Considerando le durate già evidenziate in precedenza, e il numero di anni computato per le singole Parti, nonché il coefficiente di gravità sopra indicato, l'importo base è riassunto nella tabella che segue.

TAB. 3 IMPORTO BASE DELLA SANZIONE

Parte	Percentuale gravità	Durata	Importo base
Banque PSA Finance	4%	12,33	OMISSIS
Banca PSA Italia/Banque PSA Finance/Santander	4%	1,75	OMISSIS
BMW/BMW Bank	4%	13,04	OMISSIS
FCA Italy CA Consumer Finance FCA Bank	4%	13,79	OMISSIS
Ford MC FCE Bank	4%	13,79	OMISSIS
GM Company GMF	4%	10,89	OMISSIS
Daimler Mercedes FS	4%	13,34	OMISSIS
Renault RCI Banque	4%	13,79	OMISSIS

⁵³² Cfr., *ex multis*, Tribunale UE, sentenza del 13 dicembre 2006, nelle cause riunite T-217/03 e T-245/03 - Carni Bovine Francia.

⁵³³ In particolare, la durata è stata calcolata come numero di anni, arrotondato alla seconda cifra decimale, sulla base dei giorni effettivi intercorrenti tra le due date interessate.

TMC/TFS	4%	13,79	OMISSIS
Volkswagen/ Volkswagen Bank	4%	13,79	OMISSIS
Assofin	4%	13,79	OMISSIS
Assilea	4%	2,42	OMISSIS

457. Le Linee Guida prevedono, per di più, che l'importo base della sanzione possa essere incrementato per tener conto di specifiche circostanze che aggravano il comportamento tenuto (circostanze aggravanti), le quali *“includono, a titolo esemplificativo: - l'aver svolto un ruolo decisivo nella promozione, organizzazione o monitoraggio di una infrazione plurisoggettiva, indotto o costretto, anche con misure di ritorsione, altre imprese a parteciparvi e/o a proseguire nella stessa”*. Su questo punto, si deve rilevare il ruolo particolarmente attivo di FCA Bank, la quale, come ampiamente descritto nella parte in fatto del presente documento, è stata in più occasioni, e con particolare insistenza, promotrice dello scambio di informazioni sensibili alla base dell'intesa.

458. Al riguardo si evidenzia che, sulla base della documentazione in atti, nello scambio di informazioni sensibili alla base del cartello FCA Bank (allora Fiat Sava) è la società che si fa carico di raccogliere i dati di tutte le altre *captives* per poi inoltrarli alle stesse in un documento unico⁵³⁴. È sempre FCA Bank a proporre il *format* per lo scambio di dati⁵³⁵; a proporre l'aggiunta di nuovi elementi informativi da scambiare⁵³⁶; a sollecitare l'invio delle informazioni al fine di tenerle in considerazione per la redazione di *budget* e piano *marketing*⁵³⁷. FCA Bank risulta altresì assicurarsi con insistenza la disponibilità delle altre *captives* a partecipare ai *benchmark*, a seguito di eventuali perplessità delle stesse in ragione di politiche di *compliance* antitrust⁵³⁸. Rispetto ad uno dei *captive meeting* per cui si proponeva come sede Assilea, in realtà è poi FCA Bank ad ospitarlo presso la propria sede di Torino⁵³⁹. Emerge altresì l'interesse dei vertici della società ad acquisire i dati delle *captives* concorrenti, rappresentato dal rammarico di non poter acquisire più determinate informazioni a seguito delle modifiche nelle modalità di raccolta dei dati Assilea⁵⁴⁰. Da ultimo, vale considerare come FCA Bank sia l'unica *captive* in seno alla quale, nonostante la mole di documentazione in atti, non sia stata valutata l'opportunità di interrompere le condotte anticoncorrenziali poste in essere, a seguito di valutazioni interne di *compliance* antitrust⁵⁴¹.

459. Tali comportamenti appaiono rientrare pienamente nel quadro descritto dalla giurisprudenza amministrativa in tema di aggravanti sanzionatorie per il ruolo svolto da un'impresa all'interno di un'intesa. Il giudice nazionale ha infatti affermato che, alla luce

⁵³⁴ A titolo esemplificativo cfr. doc. 32, doc. 38.

⁵³⁵ Doc. 68, 73.

⁵³⁶ Doc. 30, 52, 53, 70, 87, 116 e 826 (email da FCA Bank alle altre *captives* in cui si legge: *“come spesso accade lavorando coi numeri da curiosità nasce curiosità. (...)”*).

⁵³⁷ Doc. 45, 108.

⁵³⁸ A titolo esemplificativo doc. 70.

⁵³⁹ Doc.68.

⁵⁴⁰ Doc. 631.

⁵⁴¹ Doc. 629.

degli orientamenti maturati in sede comunitaria, ai fini dell'applicazione della c.d. "aggravante organizzativa" è necessario provare, sulla base di elementi probatori puntuali, che l'impresa sanzionata ha assunto un ruolo di *leadership* nel quadro dell'intesa, vale a dire di promozione, organizzazione, propulsione o coordinamento dell'intesa, non essendo sufficiente la sua piena partecipazione ed adesione all'accordo anticompetitivo. A tal fine, "è necessario, alternativamente, che l'impresa in questione: - abbia rappresentato una forza promotrice ed abbia avuto una particolare responsabilità nel suo funzionamento; - si sia incaricata di elaborare e di suggerire la condotta, dando impulso fondamentale all'esecuzione dell'accordo; si sia impegnata al fine di assicurare la stabilità e la riuscita degli accordi illeciti; si sia incaricata di organizzare gli incontri"⁵⁴².

460. Sulla base di tali circostanze di fatto si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i requisiti per imputare a FCA Bank la condotta aggravante per il ruolo svolto all'interno del cartello e di applicare, pertanto, a tale società un'aggravante pari al 10%.

461. Inoltre, le Linee Guida prevedono che l'importo base della sanzione possa essere diminuito per tener conto di specifiche circostanze attenuanti. Per quanto concerne il caso di specie, è stata valutata l'adozione da parte di alcune società, segnatamente: BMW Bank, anche per BMW AG, FCE Bank, TFS, TMC, Volkswagen Bank, FCA Bank, Banca PSA Italia, nonché dell'associazione Assilea di specifici programmi di *compliance antitrust*.

462. In particolare, risulta che le suddette Parti hanno posto in essere programmi di *compliance* già in periodi antecedenti all'avvio dell'istruttoria i quali, sono stati ulteriormente integrati a seguito dell'avvio del procedimento, prima dell'invio della CRI. Nello specifico tutti i programmi esaminati appaiono strutturati con un ampio programma di formazione ed informazione dei dipendenti, oltre che dei vertici aziendali. Inoltre, in caso di violazione delle indicazioni prescritte dai programmi esaminati, gli stessi prevedono altresì un impianto sanzionatorio che appare possedere una valenza dissuasiva.

463. In considerazione di quel che precede, si ritiene che le iniziative assunte dalle suddette società siano in linea con quanto previsto al punto 23 delle Linee guida. Viene pertanto riconosciuta a Banca PSA Italia, BMW Bank, anche per BMW AG, FCE Bank, TFS, TMC, Volkswagen Bank, FCA Bank e Assilea una circostanza attenuante nella misura del 10%.

464. Infine, ai sensi del paragrafo 34 delle Linee Guida, l'Autorità ritiene che, nel caso di specie, sull'importo della sanzione derivante dalla modificazione dell'importo base in funzione dell'applicazione delle specifiche circostanze attenuanti e aggravanti sopra esaminate, l'Autorità, al fine di commisurare la sanzione all'effettiva dannosità della condotta posta in essere, ritiene di applicare una riduzione dell'80%, ai sensi del paragrafo 34 delle Linee Guida, volta a tenere conto del limitato peso del costo del finanziamento sull'intero costo dell'auto. Tale riduzione non è stata applicata alle associazioni di categoria Assofin ed Assilea, operando le società ad esse associate

⁵⁴² Consiglio di Stato, sentenza del 4 settembre 2014, n. 4506, 4511, 4513, nel caso I722 – Logistica Int; Consiglio di Stato, sentenza del 24 ottobre 2014, n. 5275, 5276, 5277, nel caso I701 – Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.

esclusivamente nel settore dei finanziamenti.

465. Da ultimo, con riguardo all'eccezione sollevata da alcune Parti in merito alla necessità di considerare la natura mono-prodotto dell'attività delle *captives* ai fini della quantificazione della sanzione, si rappresenta che la stessa non può essere accolta in questa sede. Infatti, in conformità alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza: *“la commisurazione della sanzione alla oggettiva gravità della partecipazione ad un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, consentita dall'utilizzo del fatturato interessato come parametro di riferimento, non muta qualora tale fatturato esaurisca o quasi il fatturato complessivo dell'impresa (c.d. impresa monoprodotto), in quanto anche in tal caso l'impresa sarà ugualmente sanzionata in relazione al fatturato interessato dall'infrazione entro il limite edittale di legge del 10% del fatturato complessivo, al pari di ogni altra impresa, anche se in realtà la predetta garanzia opererà in modo più incisivo, stante la tendenziale coincidenza fra fatturato specifico e generale e - quindi - la tendenziale automatica riduzione della sanzione massima applicabile al 10% del fatturato specifico, oltreché del fatturato generale, configurandosi in tal modo una fattispecie di favore per la c.d. impresa monoprodotto”*⁵⁴³.

II. Importo delle sanzioni

466. In conseguenza di quel che precede, gli importi delle sanzioni risultano pari a quanto indicato nella tabella seguente, dove si è considerata altresì la loro soglia legale massima, pari al 10% del fatturato mondiale totale realizzato dalle Parti relativo all'anno 2017 (articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90).

467. In proposito, in applicazione della pacifica giurisprudenza europea e nazionale, quale fatturato totale delle Parti rilevante al fine di determinare la soglia legale massima è stato considerato il fatturato mondiale consolidato realizzato dalle *parent companies* nel 2017.

468. Tale principio non è stato applicato in merito alla sanzione irrogata alle imprese comuni Banca PSA Italia e FCA Bank. Per queste società, infatti, in ragione della novità dell'approccio adottato dall'Autorità di imputare la responsabilità dell'infrazione anche alle madri che pur non detenendo la totalità o quasi totalità delle imprese controllate, costituiscono con esse un'unica entità economica ai fini *antitrust*, si ritiene opportuno non imporre a queste ultime il pagamento della sanzione in solido con le proprie controllate. Conseguentemente, il fatturato totale realizzato nel 2017 dalle *parent companies* di FCA Bank e Banca PSA Italia non sarà calcolato ai fini del computo del fatturato complessivo sul quale verificare il rispetto del massimo edittale del 10%, di cui all'art. 15 della legge n. 287/90.

⁵⁴³ Cfr., da ultimo, TAR Lazio, sentenze del 5 aprile e del 2 agosto 2016, n. 4095, 4096, 4097, 4098, 4099 e 8930, nel caso I772 - Mercato del calcestruzzo Friuli Venezia Giulia e TAR Lazio, sentenza del 26 febbraio 2016, n. 2669, nel caso I776 - Mercato della produzione di poliuretano espanso flessibile, confermata dal Consiglio di Stato.

TAB. 4 CALCOLO DELLA SANZIONE

Parte	SANZIONE in applicazione delle attenuanti, aggravanti e dell'art. 34 delle Linee guida (euro)	MASSIMO EDITTALE (10% fatturato mondiale in euro)	SANZIONE FINALE (euro)
Banque PSA Finance	OMISSIS	OMISSIS	38.500.000
Banca PSA Italia	OMISSIS	OMISSIS	6.077.606
BMW/BMW Bank	OMISSIS	OMISSIS	71.627.366
FCA Bank	OMISSIS	OMISSIS	178.919.400
Ford MC FCE Bank	OMISSIS	OMISSIS	41.525.921
GM Company GMF	OMISSIS	OMISSIS	10.058.066
Daimler Mercedes FS	OMISSIS	OMISSIS	61.103.984
Renault RCI Banque	OMISSIS	OMISSIS	125.173.809
TMC/TFS	OMISSIS	OMISSIS	43.381.886
Volkswagen/ Volkswagen Bank	OMISSIS	OMISSIS	163.014.488
Assofin	OMISSIS	OMISSIS	95.795
Assilea	OMISSIS	OMISSIS	11.694
TOTALE			678.386.031

469. L'Autorità, ritenuto di riconoscere il beneficio dell'immunità totale dalla sanzione a favore del *leniency applicant*, ha così determinato l'applicazione alle Parti interessate di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo rispettivamente pari a quanto indicato nella tabella che segue.

TAB. 5 SANZIONE

Parte	SANZIONE
Banque PSA Finance	38.500.000
Banca PSA Italia	6.077.606
BMW/BMW Bank	71.627.366
FCA Bank	178.919.400

Ford MC FCE Bank	41.525.921
GM Company GMF	10.058.066
Renault RCI Banque	125.173.809
TMC/TFS	43.381.886
Volkswagen/ Volkswagen Bank	163.014.488
Assofin	95.795
Assilea	11.694
TOTALE	678.386.031

RITENUTO, pertanto, che le società Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander, BMW Bank, BMW, FCA Bank, FCA Italy, CA Consumer Finance, FCE Bank, Ford MC, GMF, GM Company, RCI Banque, Renault, TFS, TMC, Volkswagen Bank, Volkswagen nonché le associazioni di categoria Assofin ed Assilea abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e consistente in un'intesa unica, complessa e articolata, continuata nel tempo, sorretta da una pluralità di condotte funzionali ad alterare fortemente le dinamiche concorrenziali nell'ambito del mercato della vendita di automobili dei Gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive *captive banks*;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

a) che le società Banque PSA Finance S.A., Banca PSA Italia S.p.A., BMW Bank GmbH, FCA Bank S.p.A., FCE Bank Plc., General Motor Financial Italia S.p.A. (ora Opel Finance S.p.A.), RCI Banque S.A., Toyota Financial Services Plc., Volkswagen Bank GmbH, nonché le associazioni Assofin ed Assilea hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nell'ambito della vendita di automobili dei Gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti dalle stesse erogati;

b) che per tali comportamenti sono altresì responsabili: Banque PSA Finance S.A e Santander Consumer Bank S.p.A. per Banca PSA Italia S.p.A. (per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 3 aprile 2017); BMW AG per BMW Bank GmbH; FCA Italy S.p.A., e CA Consumer Finance S.A. per FCA Bank S.p.A. (per il periodo compreso tra il 28.12.2006 e il 3.4.2017); Ford Motor Company per FCE Bank Plc; General Motors Company per General Motor Financial Italia S.p.A.- ora Opel Finance S.p.A. (per il periodo compreso tra il 1.4.2013 e il 20.3.2015) , Renault S.A. per i comportamenti di RCI Banque S.A; Toyota Motor Corporation per Toyota Financial Services Plc.; Volkswagen AG per Volkswagen Bank GmbH;

c) che tutte le suddette società, nonché le associazioni Assofin ed Assilea si astengano in

futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata di cui al punto a);

d) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

e) che, in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto a), alle società riportate nella tabella che segue siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Parte	SANZIONE
Banque PSA Finance S.A.	38.500.000
Banca PSA Italia S.p.A.	6.077.606
BMW Bank GmbH in solido con BMW AG	71.627.366
FCA Bank S.p.A.	178.919.400
FCE Bank Plc. in solido con Ford Motor Company	41.525.921
General Motor Financial Italia S.p.A. in solido con General Motor Company	10.058.066
RCI Banque S.A. in solido con Renault S.A.	125.173.809
Toyota Financial Services Plc in solido con Toyota Motor Corporation	43.381.886
Volkswagen Bank GmbH in solido con Volkswagen AG	163.014.488
Assofin	95.795
Assilea	11.694

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto e) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento con versamento diretto al Concessionario del Servizio della Riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*

Gabriella Muscolo